SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

438º RESOCONTO

SEDUTE DI MARTEDÌ 27 APRILE 2004

TIPOGRAFIA DEL SENATO (300)

I N D I C E

Commissioni permanenti

1ª - Affari costituzionali . . . . . *Pag.* 5
2ª - Giustizia . . . . . » 9
5ª - Bilancio . . . . . » 15
6ª - Finanze e tesoro . . . . . » 27
7ª - Istruzione . . . . . » 32
8ª - Lavori pubblici, comunicazioni . . . . . » 47
9ª - Agricoltura e produzione agroalimentare . . . . . » 50
11ª - Lavoro . . . . . » 55
12ª - Igiene e sanità . . . . . » 73
13ª - Territorio, ambiente, beni ambientali . . . . . » 85

Commissioni bicamerali

Questioni regionali . . . . . *Pag.* 90
Indirizzo e vigilanza dei servizi radiotelevisivi . . . . . » 95
Inchiesta sulla criminalità organizzata mafiosa o similare » 104
Servizi d'informazione e sicurezza e per il segreto di Stato » 105
Per l'infanzia . . . . . » 106
Inchiesta sull'affare Telekom-Serbia . . . . . » 107
Inchiesta sulle cause dell'occultamento di fascicoli relativi a crimini nazifascisti . . . . . » 111

Commissioni monocamerali d'inchiesta

Sulle cause dell'inquinamento del fiume Sarno . . . . . *Pag.* 113

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democristiana e di Centro: UDC; Verdi-l'Ulivo: Verdi-U; Misto: Misto; Misto-Comunisti italiani: Misto-Com; Misto-Indipendente della Casa delle Libertà: Misto-Ind-CdL; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-Libertà e giustizia per l'Ulivo: Misto-LGU; Misto-Movimento territorio lombardo: Misto-MTL; Misto-MSI-Fiamma Tricolore: Misto-MSI-Fiamma; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito repubblicano italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti democratici italiani-SDI: Misto-SDI; Misto-Alleanza popolare-Udeur: Misto-AP-Udeur.

Sottocommissioni permanenti

1ª - Affari costituzionali - Pareri . . . . . *Pag.* 114
2ª - Giustizia - Pareri . . . . . » 119
5ª - Bilancio - Pareri . . . . . » 120
11ª - Lavoro - Pareri . . . . . » 126

CONVOCAZIONI . . . . . *Pag.* 127

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

MARTEDÌ 27 APRILE 2004

397ª Seduta

Presidenza del Presidente
PASTORE

La seduta inizia alle ore 15,30.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Su richiesta del senatore VITALI, il presidente PASTORE avverte che nelle sedute della Commissione della prossima settimana, avrà inizio l'esame, in sede referente, del disegno di legge n. 2625, sul diritto di voto dei cittadini stranieri nelle elezioni circoscrizionali.

Si riserva, inoltre, di verificare – sia con la Presidenza del Senato, sia con la Presidenza della 5ª Commissione permanente – la possibilità di dare seguito, nelle forme più opportune, alla richiesta avanzata dallo stesso senatore VITALI per l'attivazione di un gruppo di lavoro al fine di elaborare proposte di riforma del patto di stabilità interno.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

(2901) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 29 marzo 2004, n. 79, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza di grandi dighe***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 8ª Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Esame. Parere favorevole)

Il relatore FALCIER *(FI)* illustra i motivi di necessità e urgenza del decreto-legge n. 79, recante disposizioni per la messa in sicurezza delle grandi dighe per le quali risulti assente il concessionario di derivazione o il richiedente la concessione e per le quali non abbia avuto luogo la dismissione definitiva e per aggiornare le verifiche sismiche e idrogeologiche in modo da completare la rivalutazione delle condizioni di sicurezza

delle grandi dighe, nonché per altri interventi e iniziative relativi a compiti istituzionali e di sicurezza della collettività affidati alla protezione civile.

Conclude, proponendo l'espressione di un parere favorevole circa la sussistenza dei presupposti costituzionali.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere favorevole avanzata dal relatore.

(2901) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 29 marzo 2004, n. 79, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza di grandi dighe***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 8ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore FALCIER *(FI)*, richiamate le considerazioni svolte in sede di esame dei presupposti costituzionali, illustra il contenuto normativo del provvedimento. L'articolo 1 prevede l'individuazione da parte del Registro italiano dighe delle grandi dighe da mettere in sicurezza che non risultino affidate alla manutenzione dei concessionari in base alla normativa vigente. L'articolo 2 prevede la definizione degli interventi per la messa in sicurezza e la nomina di uno o più Commissari delegati cui affidare l'adozione dei provvedimenti necessari alla eliminazione delle situazioni di pericolo. A tal fine prevede, inoltre, contributi ai mutui che il Registro italiano dighe può stipulare per la progettazione e la realizzazione degli interventi in questione. L'articolo 3 istituisce un Comitato di alta sorveglianza con il compito di monitorare lo svolgimento degli interventi urgenti per la messa in sicurezza, mentre l'articolo 4 richiede che si provveda alla rivalutazione delle condizioni di sicurezza delle grandi dighe, demandando al Registro italiano dighe l'individuazione di quelle da sottoporre a verifica sismica e idraulica in conseguenza della variata classificazione sismica dei siti ovvero dei ridotti franchi di sicurezza idraulica. L'articolo 5, infine, provvede al finanziamento di interventi urgenti di protezione civile.

Sottolinea la compatibilità delle disposizioni in esame con le norme costituzionali, in quanto, per la parte in cui esse sono volte a eliminare un potenziale rischio per la pubblica incolumità, appaiono sostanzialmente riconducibili alla materia «ordine pubblico e sicurezza», mentre la previsione del Comitato di alta sorveglianza appare attinente all' «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato», la cui disciplina è demandata dall'articolo 117, secondo comma, rispettivamente lettera *h)* e lettera *g)*, della Costituzione alla competenza legislativa esclusiva dello Stato; sotto altro profilo le disposizioni in esame sono configurabili come princìpi fondamentali delle materie «governo del territorio» e «protezione civile», di cui all'articolo 117, comma terzo, della Costituzione. Propone pertanto l'espressione di un parere favorevole.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva il parere favorevole proposto dal relatore.

(2912) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, recante interventi per contrastare la diffusione telematica abusiva di materiale audiovisivo, nonche'a sostegno delle attività cinematografiche e dello spettacolo***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7ª Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Il relatore BOSCETTO *(FI)* illustra i motivi di necessità e urgenza del decreto-legge n. 72, recante disposizioni per contrastare il fenomeno della diffusione telematica abusiva di materiale audiovisivo, nonché per il sostegno finanziario e lo sviluppo delle attività cinematografiche, dello spettacolo e dello sport. Ricorda che il provvedimento è volto a far fronte a emergenze, anche di carattere finanziario, in grado di paralizzare, in assenza di un incisivo intervento, interi settori attinenti all'area dei beni e delle attività culturali, con gravissimi e immediati riflessi anche occupazionali.

Conclude, proponendo l'espressione di un parere favorevole circa la sussistenza dei presupposti costituzionali.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva il parere favorevole proposto dal relatore.

(2912) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, recante interventi per contrastare la diffusione telematica abusiva di materiale audiovisivo, nonche'a sostegno delle attivita'cinematografiche e dello spettacolo***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7ª Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Il relatore BOSCETTO *(FI)*, richiamate le considerazioni svolte in sede di esame dei presupposti costituzionali, illustra il contenuto normativo del decreto-legge n. 72. L'articolo 1 introduce misure di contrasto alla diffusione telematica abusiva di opere dell'ingegno, mentre l'articolo 2 prevede disposizioni relative alle attività cinematografiche e allo spettacolo. L'articolo 3 prevede un programma di interventi da affidare con apposita convenzione alla società «Arcus S.p.A.» e l'articolo 4 regola gli interventi nei settori dei beni e delle attività culturali e dello sport.

Osserva che, l'articolo 1, comma 4, a norma del quale il dipartimento della pubblica sicurezza raccoglie le segnalazioni di interesse per la prevenzione e la repressione delle violazioni potrebbe risultare ripetitivo della norma di cui all'articolo 21 della legge 26 marzo 2001, n. 128, che già dispone che le forze di polizia conferiscano al centro di elaborazione dati dello stesso dipartimento le informazioni acquisite nel corso delle attività di prevenzione e repressione dei reati e di quelle amministrative. Se-

gnala, inoltre, la necessità di riflettere sul fatto che l'organo di polizia che accerti la violazione in atto non possa attivare direttamente l'*iter* per interromperla, dovendo agire sempre a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria; il che, a suo avviso, rende meno efficace l'attività di vigilanza. Analoga considerazione investe l'articolo 1, comma 5, in base al quale il potere di accertamento da parte degli organi di polizia è subordinato al previo provvedimento dell'autorità giudiziaria, anche per condotte sanzionate solo in via amministrativa.

Conclude, proponendo l'espressione di un parere favorevole con le anziette osservazioni.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva il parere favorevole con le osservazioni formulate dal relatore.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del Presidente dell'Ente Opere Laiche Palatine Pugliesi (n. 101)
(Parere al Ministro dell'interno ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento. Esame. Parere favorevole)

Il relatore MAFFIOLI *(UDC)* ricorda l'origine dell'Ente e illustra la proposta di nominare quale presidente il dottor Michele Virgilio, sulla quale invita a esprimere un parere favorevole.

Sulla proposta di parere si svolge la votazione a scrutinio segreto, cui partecipano i senatori: BOSCETTO*(FI)*, CARRARA *(Misto-MTL)* (in sostituzione del senatore Del Pennino), D'ONOFRIO*(UDC)*, FALCIER*(FI)*, PACE *(AN)* (in sostituzione del senatore Fisichella), MAFFIOLI*(UDC)*, MALAN*(FI)*, BONGIORNO *(AN)* (in sostituzione del senatore Nania), PASTORE*(FI)*, PERUZZOTTI *(LP)* (in sostituzione del senatore Pirovano), PICCIONI *(FI)* (in sostituzione del senatore Scarabosio), AGONI *(LP)* (in sostituzione del senatore Stiffoni), TURRONI*(Verdi-U)*, VILLONE*(DS-U)*, MINARDO *(FI)* (in sostituzione del senatore Vizzini).

La proposta è approvata con 11 voti favorevoli, 1 voto contrario, 1 voto di astensione e 2 schede bianche.

La seduta termina alle ore 16,15.

GIUSTIZIA (2ª)

MARTEDÌ 27 APRILE 2004

336ª Seduta

Presidenza del Presidente
Antonino CARUSO

La seduta inizia alle ore 14,40.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ODIERNA DEL COMITATO RISTRETTO COSTITUITO PER L'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 1708, 622, 1659 E 2587

Il presidente Antonino CARUSO *(AN)*, dispone la sconvocazione della seduta odierna, prevista per le ore 21 del Comitato ristretto costituito per l'esame dei disegni di legge in titolo.

IN SEDE REFERENTE

(1590) ***CAVALLARO e GIARETTA. – Estensione del procedimento per convalida di sfratto alle ipotesi di comodato e di occupazione senza titolo di immbili. Modifiche al codice di procedura civile***
(Esame e rinvio)

Il relatore SEMERARO *(AN)*, riferendo sul disegno di legge in titolo, osserva che l'iniziativa in esame, perseguendo l'obiettivo di estendere la disciplina del procedimento per convalida di sfratto alle ipotesi di comodato e di occupazione di immobili senza titolo, gli appare non solo opportuna ma necessaria per dare finalmente una tutela efficace al diritto dei proprietari di immobili alla restituzione del bene con riferimento ad ipotesi, quali quelle evocate, che al momento non trovano un'adeguata regolamentazione sotto il profilo in esame. Sottolinea in particolare la situazione paradossale che il vuoto normativo oggi determina e per la quale il possessore *sine titulo*, intendendo per tale l'occupante abusivo o il comodatario a fine comodato, finisce per trovarsi in una posizione più favorevole rispetto al detentore di un immobile dallo stesso condotto in locazione quanto agli strumenti giuridici di cui il proprietario può fruire per ottenere la riconsegna dell'immobile.

Il disegno di legge in titolo intende risolvere il problema sopra rappresentato, introducendo un nuovo articolo, il 658-*bis*, al codice di procedura civile, che dispone l'applicazione delle norme di cui agli articoli 657 – Intimazione di licenza e di sfratto per finita locazione – e 658 – Intimazione di sfratto per morosità – del codice di procedura civile anche per le ipotesi di comodato e di occupazione senza titolo di immobili urbani.

Il relatore richiama quindi l'attenzione sulle differenze esistenti tra le due previsioni del codice di procedura civile richiamate dal nuovo articolo 658-*bis,* manifestando qualche perplessità sulla genericità del rinvio da esso operato che non sembra tener in adeguata considerazione le diversità esistenti tra le fattispecie che possono presentarsi nell'esperienza applicativa, riferendosi in particolare ai casi di contratti di comodato non risultanti in forma scritta o mancanti della previsione di un termine di durata del rapporto. Se, infatti, la situazione contemplata dall'articolo 657 sembra presentare analogie rispetto a quelle fattispecie nelle quali un termine sia previsto anche se tacitamente, l'articolo 658 gli appare invece riferibile in modo più appropriato alle ipotesi in cui manchi la previsione anche tacita di un termine ovvero vi sia una situazione di occupazione abusiva.

Seguono interventi del presidente Antonino CARUSO *(AN)* – che, dopo essersi soffermato sulle differenze esistenti tra le fattispecie di cui gli articoli 657 e 658 del codice di procedura civile e sulla disciplina del contratto di comodato, in particolare sull'articolo 1809 del codice civile, dichiara di condividere l'esigenza espressa dal relatore nel senso della necessità di un maggior approfondimento della materia – e dei senatori ZANCAN *(Verdi-U)* e MARITATI *(DS-U)* – i quali esprimono apprezzamento per un'iniziativa qual è quella in esame che intende offrire uno strumento giuridico utile e trasparente per la tutela delle situazioni sopra rappresentate.

La Commissione, su proposta del relatore, conviene quindi di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti per la giornata di martedì 11 maggio 2004, alle ore 18.00.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

(2826) ***DELOGU ed altri. – Modifica dell'articolo 597 del codice penale, in materia di aumento di pena e di perseguibilità d'ufficio del reato di ingiuria se commesso in danno di pubblico ufficiale a causa o nell'esercizio delle sue funzioni***, fatto proprio dal Gruppo parlamentare di Alleanza Nazionale, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(2007) ***SALERNO ed altri. – Reintroduzione del reato di oltraggio riferito ad alcune figure di pubblico ufficiale***

(Esame congiunto e rinvio)

Riferisce il senatore Luigi BOBBIO *(AN)* il quale rileva come la legge n. 205 del 1999, abrogando il reato di oltraggio a un pubblico ufficiale, previsto dall'articolo 341 del codice penale, abbia determinato un

effettivo vuoto di tutela in quanto il disposto dell'articolo 594 del codice penale – nel quale vengono oggi a ricadere i fatti che precedentemente integravano l'ipotesi di oltraggio – non appare in grado di assicurare una risposta punitiva adeguata nei confronti di condotte il cui disvalore non si esaurisce nell'offesa al singolo individuo, ma include anche la lesione di un interesse pubblico. In questa prospettiva appaiono insufficienti gli attuali livelli di pena edittale e, soprattutto, la previsione della perseguibilità a querela rappresenta un elemento di insanabile contraddizione con la natura pubblica dell'interesse che viene in rilievo nelle ipotesi considerate.

Il relatore passa quindi ad esaminare il contenuto dei disegni di legge soffermandosi innanzitutto sul disegno di legge n. 2007 che propone la reintroduzione vera e propria del reato di oltraggio, pur prevedendo però per lo stesso pene edittali inferiori rispetto a quelle disposte nell'originario articolo 341 del codice penale e definendo inoltre la fattispecie del reato in termini assai più ristretti, in quanto la stessa troverebbe applicazione solo per i pubblici ufficiali che, inquadrati nell'ordinamento dello Stato, esercitano una pubblica funzione giudiziaria, di tutela e di protezione civile e militare del cittadino e del territorio nazionale. Il disegno di legge n. 2826 si muove invece in una direzione diversa intervenendo sull'articolo 597 del codice penale e prevedendo l'introduzione di un'aggravante specifica del reato di ingiuria, nonché collegando alla stessa la procedibilità d'ufficio.

Il relatore conclude quindi il suo intervento proponendo la congiunzione dei due disegni di legge in titolo e l'assunzione come testo base del disegno di legge n. 2826, ritenendo maggiormente condivisibile l'impostazione sottesa a quest'ultimo.

Conviene la Commissione.

Si apre il dibattito.

Il senatore ZANCAN *(Verdi-U)* manifesta la sua contrarietà ad entrambe le proposte presentate. Per quanto riguarda il disegno di legge n. 2007 la redazione tecnica dello stesso appare vistosamente carente e, più in particolare, va sottolineato come l'ambito di applicazione della nuova fattispecie incriminatrice venga definito sulla base di elementi che, da un lato, possono risultare di difficile percezione da parte del comune cittadino e, dall'altro, non sembrano comunque suscettibili di giustificare un differente trattamento sul piano sanzionatorio.

Del tutto non condivisibile appare poi, tanto nel disegno di legge n. 2007 quanto nel disegno di legge n. 2826, la previsione della procedibilità d'ufficio che appare una scelta inopportuna e astratta in quanto irrigidisce il meccanismo repressivo non tenendo conto di come, alla luce della prassi, sia invece auspicabile lasciare proprio al pubblico ufficiale coinvolto nel fatto la possibilità di apprezzare se il comportamento ingiurioso nei suoi confronti rappresenta un semplice gesto di stizza o una vera e propria manifestazione di disprezzo nei confronti delle istituzioni.

Prende quindi la parola il senatore GUBETTI *(FI)* il quale si dichiara d'accordo con le critiche rivolte dal senatore Zancan al disegno di legge n. 2826, mentre non gli sembrano condivisibili le perplessità manifestate dallo stesso Senatore in merito al tema della procedibilità d'ufficio, sulla quale rinvia alle argomentazioni già svolte dal relatore Luigi Bobbio.

Il senatore BUCCIERO *(AN)* si dichiara completamente d'accordo con la *ratio* ispiratrice dei disegni di legge in esame.

Interviene poi il senatore ZICCONE *(FI)* il quale condivide la valutazione del relatore in ordine al fatto che l'abrogazione dell'articolo 341 del codice penale ha determinato un reale *deficit* di tutela con riferimento ad alcune specifiche situazioni nelle quali la portata della condotta lesiva non può essere limitata all'ambito dei soli rapporti interpersonali, ma attinge una dimensione pubblicistica della quale non è possibile non tener conto.

Segue un ulteriore breve intervento del senatore ZANCAN *(Verdi-U)* il quale prospetta come eventuale soluzione di compromesso – al fine di evitare l'introduzione della procedibilità di ufficio di cui segnala le possibili conseguenze negative anche con riferimento al maggior carico di lavoro per gli uffici giudiziari – quella di continuare a prevedere la procedibilità a querela del reato di ingiuria commesso nei confronti di un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, introducendo però altresì una procedibilità concorrente in caso di richiesta dell'organo di vertice della struttura amministrativa da cui dipende il pubblico ufficiale interessato.

La Commissione conviene poi, su proposta del presidente Antonino CARUSO *(AN)*, di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 2826 a martedì 11 maggio 2004 alle ore 18.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

(2139) *MORO. – Modifica dell'articolo 1831 del codice civile in materia di chiusura del conto corrente*

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del disegno di legge in titolo sospeso nella seduta del 30 marzo scorso.

Il PRESIDENTE propone di fissare a martedì 11 maggio, alle ore 18, il termine per la presentazione di eventuali emendamenti.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

(1947) ***MAGNALBÒ. – Norme per favorire il recupero da parte del proprietario di refurtiva sottoposta a sequestro***

(Esame e rinvio)

Il presidente relatore Antonino CARUSO *(AN)*, riferendo sul disegno di legge in titolo, osserva che l'iniziativa in esame ha per obiettivo quello di facilitare per i legittimi proprietari il recupero dei beni indebitamente sottratti ai medesimi.

A tal fine si interviene sulla normativa vigente in tema di sequestro, prevedendo disposizioni dirette a favorire una tempestiva ed efficace conoscibilità dei sequestri di refurtiva ovunque siano stati disposti. Particolare attenzione è poi riservata per i casi in cui le cose sequestrate siano beni di interesse storico-artistico.

L'articolo 1 del disegno di legge in titolo, introducendo il comma 1-*bis* all'articolo 81 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, prescrive che l'elenco dei beni di interesse storico-artistico, o di valore rilevante eventualmente sequestrati sia corredato da una catalogazione fotografica da inserire in una apposita banca dati telematica fruibile dal derubato che presenti copia della denuncia. La banca dati sarà accessibile presso il comando dei carabinieri del luogo e presso la questura centrale di ogni capoluogo di provincia. A tale proposito il presidente relatore reputa possibile estendere l'accesso alle suddette banche dati anche a soggetti non direttamente interessati demandando ad un apposito decreto ministeriale la relativa disciplina di attuazione.

Quanto al comma 2 dell'articolo 1, il Presidente relatore rileva come l'obbligo posto in capo all'autorità giudiziaria di dare notizia del provvedimento di sequestro tramite avviso nella Gazzetta ufficiale e sulla stampa nazionale e locale, ivi previsto, possa risultare di scarsa utilità oltrechè un appesantimento procedurale. Molto più rapido ed economico sarebbe, al contrario, comunicare l'avvenuto sequestro utilizzando i siti informatici di cui dispongono sia le sedi giudiziarie che i comandi territoriali dei carabinieri.

L'articolo 2 accoglie l'interpretazione data dalla Corte di Cassazione nella decisione n. 196 del 1993 in tema di revocabilità dell'ordinanza che dispone la vendita in presenza di una istanza, pur tardiva, di colui che richiede la restituzione della cosa sequestrata, previa prova del proprio diritto e sempre che la vendita non sia avvenuta.

Avviandosi alla conclusione, il Presidente relatore si sofferma infine sulle disposizioni recate dall'articolo 3 che attengono alla richiesta di restituzione dei beni sequestrati e all' equo indennizzo da liquidare al possessore convenuto.

Si tratta di un aspetto particolarmente delicato in quanto viene previsto che la detta liquidazione sia subordinata alla prova, che il convenuto possessore deve fornire, di aver agito con la dovuta diligenza e di aver acquistato il bene in buona fede; ebbene dovendosi far riferimento in par-

ticolare a mercanti di opere d'arte ed antiquari la norma proposta può essere considerata condivisibile nella sostanza in quanto si fa obbligo a questi di procedere alle acquisizioni con la necessaria trasparenza e responsabilità.

Il seguito dell'esame è poi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

B I L A N C I O (5ª)

MARTEDÌ 27 APRILE 2004

494ª Seduta

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Vegas e della difesa Berselli.

La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE CONSULTIVA

(2869) ***Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 80, recante disposizioni urgenti in materia di enti locali***
(Parere all'Assemblea su emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore NOCCO *(FI)*, in sostituzione del senatore Izzo, illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando che la Commissione ha già espresso un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, su emendamenti identici o analoghi, per quanto attiene ai profili finanziari, ai seguenti: 4.2, 4.3, 4.0.1, 4.0.2, 4.0.3, 5.106, 5.0.5, 7.14 (limitatamente al comma 7), 7.15, 7.13, 7.0.101, 7.0.21, 7.0.106, 7.0.107, 7.0.108, 7.0.111, 7.0.140 e 7.0.141. Fa presente, inoltre, che non sussistono risorse disponibili ai fini della copertura delle disposizioni recate dalle proposte 5.103 e 5.105 (nel presupposto che le relative norme si riferiscano all'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze, di cui alla tabella A della legge finanziaria 2004), e 5.104. Le proposte 7.0.134 e 7.0.135 sembrano poi implicare maggiori oneri per la finanza pubblica, escludendo limiti per l'assunzione di personale della polizia municipale e prevedendo che le relative spese non siano incluse nel calcolo del disavanzo degli enti interessati. Segnala altresì che la proposta 4.100a estende fino ai comuni di 15.000 abitanti la platea degli enti che possono beneficiare della facoltà di utilizzare l'eventuale avanzo d'amministrazione 2003 anche per finanziare la spesa corrente, e che gli emendamenti 7.0.136 e 7.0.137 trasferiscono l'obbligo di rispettare determinati limiti alle assunzioni di personale a tempo determinato dagli enti

che non hanno rispettato il patto di stabilità interno a quelli che lo hanno rispettato.

Rileva, inoltre, la necessità di valutare gli effetti finanziari eventualmente derivanti dalle seguenti proposte: 5.101 (che posticipa a 180 giorni dopo l'approvazione del piano di estinzione di cui all'articolo 256, comma 8, del Testo unico sugli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, il termine entro il quale non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell'ente in stato di dissesto ed entro il quale non producono interessi debiti insoluti e crediti relativi all'ente stesso); 6.100a e 6.101 (in relazione ai quali occorre acquisire una quantificazione degli effetti sul fabbisogno delle anticipazioni previste dal comma 1-*ter*, che superano espressamente l'arco temporale annuale, al fine di valutare la congruità della compensazione finanziaria di cui al comma 1-*quinquies)*; 7.152 (che prevede l'equiparazione dei periodi di collocazione in posizione di disponibilità, di distacco, di comando, di aspettativa e di fuori ruolo ai servizi prestati dai segretari comunali e provinciali in qualità di titolari presso gli enti locali); 7.0.102 (che pone delle deroghe ai limiti fissati dalla legge finanziaria 2004 ai fini delle assunzioni di personale a tempo indeterminato da parte degli enti locali); 7.0.103, 7.0.105, 7.0.109, 7.0.110, 7.0.112, 7.0.115, 7.0.116, 7.0.117, 7.0.118, 7.0.120, 7.0.121 (che prevedono deroghe e limitazioni alle sanzioni previste dalla legge finanziaria 2003 per gli enti locali che non conseguono gli obiettivi del patto di stabilità interno); 7.0.113, 7.0.114, 7.0.119 (che ammettono la facoltà di rilasciare garanzie per società di capitale controllate da parte di enti locali che non abbiano rispettato gli obiettivi del patto di stabilità interno); 7.0.123 (che reca norme attuative del Fondo per il sostegno della progettazione e del Fondo per la realizzazione di infrastrutture di interesse locale, di cui agli articoli 54 e 55 della legge n. 448 del 2001); 7.0.132 e 7.0.133 (che modificano il computo del disavanzo degli enti locali e delle regioni a statuto ordinario escludendone tutti gli oneri per il personale, anziché, come previsto dalla legge finanziaria 2004, i soli maggiori oneri). Ritiene, infine, opportuno verificare la disponibilità delle risorse richiamate ai fini della copertura delle proposte 5.1a, nel presupposto che si riferiscano alla tabella C della legge finanziaria 2004, e 7.0.131 (in relazione alla quale occorre altresì acquisire chiarimenti sugli effetti dell'ultimo periodo, che richiama la norma che prevede che le risorse aggiuntive siano ripartite tra i soli enti con risorse inferiori alla media *pro-capite)*. Fa presente, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Su proposta del presidente AZZOLLINI, la Commissione conviene quindi di rinviare il seguito dell'esame, nonché di sospendere brevemente la seduta per rendere dei pareri urgenti in relazione a provvedimenti all'ordine del giorno della Sottocommissione per i pareri.

La seduta, sospesa alle ore 14,55, riprende alle ore 15,25.

(*Doc.* LXXXVII, n. 4) Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2003

(Parere alla 14ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 22 aprile scorso.

Il presidente AZZOLLINI ricorda che nella seduta odierna proseguirà il dibattito in ordine alla relazione sul documento in titolo, illustrata dal relatore Ciccanti nella scorsa seduta.

Il senatore DETTORI *(Mar-DL-U)* evidenzia l'importanza di definire chiaramente, in sede di esame della relazione in titolo, gli orientamenti dell'Italia in materia di politica di coesione che dovranno poi essere discussi in ambito europeo. Al riguardo, osserva che le indicazioni fornite a tal fine sia dal Ministro per le politiche comunitarie, nel corso dei suoi interventi in Parlamento, sia dal relatore nella sua relazione non mostrano a suo avviso adeguata attenzione ai problemi delle aree sottoutilizzate del Paese, con particolare riferimento alle Regioni insulari come la Sardegna. Fa presente, infatti, che tali realtà risentono di problematiche assai specifiche, diverse da quelle di altre zone, a cui occorre dare risposte altrettanto puntuali e specifiche, mentre la relazione contenuta nel documento del Governo presenta solo accenni vaghi e generici, quasi che le forze politiche abbiano incentrato la loro attenzione principalmente sul tema della competitività e dello sviluppo, rinviando direttamente alla Commissione europea di Bruxelles il compito di indicare le misure concrete attraverso le quali si deve attuare la politica di coesione.

Ricorda, tuttavia, che tali misure sono già state delineate nell'ambito delle varie riunioni e gruppi di lavoro che, negli ultimi anni, hanno concorso a definire i contenuti e gli obiettivi della politica di coesione europea, a cominciare dalla cosiddetta «Strategia di Lisbona», per cui appare ancora più grave che nella relazione del Governo non si indichino interventi di tipo concreto al riguardo. Sottolinea le gravi carenze di cui soffrono le Regioni insulari italiane ed europee, spesso poste ai margini dei grandi flussi economici e finanziari internazionali, osservando che molti Stati membri hanno avanzato precise richieste all'Unione europea per favorire lo sviluppo e l'emancipazione delle proprie regioni insulari, mentre altrettanto non ha fatto l'Italia.

Dopo aver evidenziato l'importanza di trovare adeguate soluzioni in ambito europeo ai problemi delle isole, specialmente per quanto concerne il potenziamento delle infrastrutture di collegamento con il resto del Continente, fa presente che tali soluzioni non sono legate ad abusate richieste di tipo assistenzialistico, bensì all'esigenza di promuovere uno sviluppo armonico tra le diverse regioni europee, che costituisce uno degli obiettivi

principali da sempre al centro delle politiche dell'Unione europea e che dovrebbe trovare pertanto adeguata attenzione proprio in questa sede.

Il senatore CADDEO *(DS-U)*, pur esprimendo apprezzamento per la relazione svolta dal senatore Ciccanti, ritiene che non siano state adeguatamente affrontate tutte le tematiche inerenti alla politica italiana nell'ambito della partecipazione all'Unione europea, che dovrebbero trovare invece ampio spazio in questa occasione, tenuto anche conto dell'attività svolta dal Governo durante il semestre italiano di Presidenza.

Richiama, in particolare, la strategia di Lisbona e la relativa «agenda», che mira, in dieci anni, a realizzare adeguate politiche economiche per rendere l'economia europea la più dinamica e competitiva al mondo: al riguardo, fa presente che l'Unione europea ha elaborato una griglia di indicatori al fine di valutare il grado di attuazione delle suddette politiche nei vari Stati membri, rispetto ai quali l'Italia accusa, purtroppo, pesanti ritardi su molti fronti, anche se alcune cose sono state fatte. Riconosce, infatti, che il Governo ha attuato alcune importanti riforme in taluni campi previsti dall'agenda di Lisbona, per quanto con risultati spesso discutibili nel merito; cita, al riguardo, per ciò che riguarda la flessibilizzazione del mercato del lavoro, l'attuazione della «legge Biagi», nonché, in campo scolastico, la «riforma Moratti», interventi in ordine ai quali ribadisce, peraltro, i rilievi critici più volte espressi per gli elementi di grande incertezza e precarietà introdotti in ambito sociale.

L'azione del Governo appare invece, a suo avviso, del tutto carente per quanto concerne il potenziamento delle attività di ricerca e innovazione, attesi i risultati assai modesti della cosiddetta «tecno-Tremonti», nonché relativamente alla liberalizzazione nei settori dei servizi e delle merci, ricordando gli elementi di protezionismo ancora presenti negli ordini professionali e in molti settori del commercio. Analogamente, ritiene che l'Italia sia sostanzialmente in ritardo nell'azione di riduzione del divario tra il Nord e il Sud del Paese, con il livello ancora basso di utilizzo dei fondi comunitari, ed in quella di ammodernamento della Pubblica amministrazione. Segnala, in proposito, che lo stesso progetto di riforma costituzionale dello Stato potrebbe introdurre ulteriori fattori di squilibrio in questi ambiti. Osserva, infine, che il ritardo nell'attuazione dell'agenda di Lisbona si lega strettamente al ritardo nel miglioramento dei parametri rilevanti per il Patto di stabilità e crescita (in particolare per ciò che concerne l'aggravarsi del *deficit* di bilancio), essendo entrambe le situazioni frutto di una politica economica sbagliata, che sta allontanando il Paese dall'Europa.

Richiama poi il Piano relativo a un'azione europea per la crescita, al quale l'Italia ha positivamente contribuito, che prevede la necessità di realizzare nuovi investimenti pubblici nelle grandi infrastrutture di trasporto e nelle reti materiali ed immateriali, al fine di promuovere la ripresa economica, attraverso il coinvolgimento dei fondi della Banca europea per gli investimenti (BEI), nonché di quelli del settore privato, con lo strumento del *project financing*. Pur apprezzando tale Piano, che in Italia può anche

contribuire a colmare alcune carenze negli investimenti della legge obiettivo, osserva che si rischia un utilizzo eccessivamente esteso e acritico di tali strumenti, ed in particolare del *project financing*, che sembrerebbe trovare sempre più spazio nella politica del Governo in campo infrastrutturale, evidenziando che non è sempre possibile adottare tale modalità di finanziamento per qualunque tipo di investimento ed in qualunque zona, dato che alcuni progetti e alcune regioni non hanno, da un punto di vista del mercato, una redditività sufficiente a giustificare l'intervento dei privati e richiedono, quindi, necessariamente, un rilevante apporto del settore pubblico.

Per quanto attiene al tema della coesione, rileva la necessità di svolgere un'attenta riflessione sulla compatibilità tra le politiche economiche finalizzate alla crescita e quelle finalizzate alla coesione stessa. Infatti, sebbene sia ampiamente condiviso l'obiettivo di rendere l'Europa più competitiva, sottolinea l'urgenza – in particolar modo avvertita dall'Italia – di individuare un *mix* di politiche economiche che rendano compatibili le suddette politiche, evitando di alimentare una crescita economica squilibrata tra aree all'interno dell'Unione europea. Sempre con riferimento al tema della coesione, rileva che occorre, altresì, porre particolare attenzione al tema della qualità dell'intervento pubblico. Preso atto che è stata migliorata la capacità di spesa delle risorse nell'ambito del Quadro comunitario di sostegno, bisogna, nel prossimo futuro, migliorare anche la qualità dei progetti finanziati con tali risorse. Lamenta, a tale proposito, la scarsa disponibilità dimostrata dal Governo ad affrontare tali problematiche in Parlamento dall'inizio della legislatura.

La questione della coesione economica assume, poi, aspetti di estrema attualità anche in vista della prossima programmazione per il periodo 2007-2013, le cui linee generali sono state esposte nel III Rapporto della Commissione sulla coesione economica e sociale. A seguito del dibattito politico svolto durante il semestre di Presidenza italiano, sono emersi alcuni aspetti significativi, quali il tema fondamentale della relazione tra coesione e competitività, la necessità di destinare la politica di coesione a tutte le regioni europee (con particolare attenzione alle aree montane), l'importanza di sostenere la cooperazione transfrontaliera (attraverso lo sviluppo delle autostrade del mare) e l'opportunità di ridurre il livello generale degli aiuti di Stato per eliminare le forme di aiuto più distorsive.

Pur ritenendo condivisibili le linee generali suindicate, sottolinea una forte contraddittorietà tra quanto enunciato dal Governo e la successiva applicazione pratica delle misure intraprese. Cita, ad esempio, il fatto che le risorse da assegnare alle politiche strutturali per il periodo 2007-20013 (pari a 336 miliardi di euro nell'ipotesi di un incremento del bilancio dell'UE fino all'1,24 per cento del PIL dell'Unione europea) risultano di ammontare pari a quelle stanziate nel periodo 2000-2006 e non consentono un significativo rafforzamento delle politiche di coesione stesse. Gli obiettivi annunciati durante il semestre italiano risultano quindi fortemente ridimensionati. Anche in merito alla distribuzione delle risorse da desti-

nare alle politiche per la coesione sociale ed economica, rileva che soltanto il 4 per cento del bilancio UE sarà destinato alla coesione territoriale europea.

Sui temi della stabilità e della coesione lamenta poi un'assenza di indirizzi e di adeguata programmazione, ponendo, inoltre, alcuni quesiti sulle ragioni – anche di ordine politico – in base alle quali è stata dapprima riconosciuta particolare enfasi alla questione della insularità, anche ai fini del *phasing out* dall'obiettivo 1, della Sardegna, mentre poi, nel III Rapporto della Commissione sulla coesione economica e sociale, vi è stata una sostanziale assimilazione di tale regione alla Basilicata. In relazione alla questione della riduzione degli aiuti di Stato per le imprese, esprime la propria preoccupazione per il proposito, preannunciato dal Governo, di una sostanziale soppressione di tali aiuti per finanziare il secondo modulo di attuazione della riforma fiscale, approccio che giudica eccessivamente radicale. Infine, per quanto attiene al rapporto tra sviluppo e coesione – temi tra i quali ritiene sussistere un connubio inscindibile – rileva che il progetto governativo di *devolution* appare in contraddizione con gli obiettivi perseguiti in ambito europeo.

Conclude, pertanto, evidenziando la sostanziale discrasia tra gli obiettivi enunciati dal Governo in sede europea e l'attuazione di questi principi in sede nazionale. La ricetta di politica economica che si intende intraprendere in Italia disattende gli obiettivi della stabilità, della crescita e della coesione e ritiene doveroso, al riguardo, che il parere da rendere lanci un segnale di allarme su tale situazione. Rileva, poi, che, nella stessa sede, si dovrebbe esortare il Governo verso un maggiore impegno nelle politiche della stabilità e nella realizzazione della Strategia di Lisbona attraverso un'opportuna ridefinizione degli strumenti più efficaci per il conseguimento di un rapporto equilibrato tra coesione e sviluppo.

Il presidente AZZOLLINI dichiara conclusa la discussione generale ed invita il relatore ed il Governo a svolgere le rispettive repliche.

Il relatore CICCANTI *(UDC)*, in relazione alle implicazioni di carattere sociale relative alle aree destinate ad uscire dall'obiettivo 1 (Sardegna e Basilicata), sottolineato l'aspetto positivo del superamento del ritardo di sviluppo, ribadisce l'opportunità che esse abbiano trovato spazio nell'ambito del parere secondo le modalità illustrate. Sulle altre questioni sollevate dai senatori Dettori e Caddeo, ritiene che vadano ricondotte ad un ambito più ampio circa la realtà insulare del Paese. Condivide, infine, l'opportunità di innalzare all'1,24 per cento la partecipazione finanziaria al bilancio dell'Unione europea.

Illustra, quindi, uno schema di parere, precisando che esso è basato essenzialmente sull'esposizione introduttiva ma che tiene conto, soprattutto negli ultimi due capoversi, delle considerazioni emerse negli interventi svolti nel dibattito.

Il sottosegretario VEGAS, dopo aver ringraziato gli intervenuti per il contributo offerto al dibattito, si dichiara favorevole alla proposta di parere testé formulata. In replica al senatore Caddeo, si riserva di fornire puntuali risposte alle questioni sollevate, sebbene in altra sede, mentre in relazione alle restanti questioni affrontate, fa presente che l'Europa sta perseguendo l'obiettivo di costruire un'unione politica in un periodo, tuttavia, di crisi economica. Tale situazione economica rischia di travolgere la costruzione economica ed istituzionale finora realizzata, rendendo meno immediata l'attuazione della strategia di Lisbona. Sta, inoltre, emergendo, nel sistema politico che governa l'Europa, un contesto nel quale gli interessi nazionali prevalgono rispetto a quelli comunitari ed in cui si stanno accentuando le differenze. Ciò giustifica il motivo in base al quale occorre arrivare al più presto all'approvazione della Convenzione europea.

Fa presente, inoltre, che l'ingresso di nuovi Paesi nell'Unione europea rappresenta l'occasione per ripensare la struttura del bilancio UE, principalmente rivolto al finanziamento del settore agricolo e dei fondi strutturali. La quota di partecipazione all'1,24 per cento può risultare insufficiente, ove si intendano attuare politiche integrate di sostegno, mentre risulta eccedente rispetto al fabbisogno se si mantiene l'attuale struttura volta a favorire una componente meno competitiva dell'economia europea.

Per quanto attiene, infine, alle questioni relative al Patto di stabilità e crescita, occorre verificare se esso rappresenti uno strumento prociclico, ovvero anticiclico. L'occasione dell'ingresso di nuovi Paesi nell'Unione europea, consente di valutare le opportune dimensioni e funzioni del bilancio UE stesso, imponendo, quindi, una revisione del Patto di stabilità e crescita in termini anticiclici, al fine di conseguire gli obiettivi della strategia di Lisbona. In altre parole, la situazione attuale appare caratterizzata dall'ambizione di conseguire obiettivi di alto livello, con strumenti insufficienti allo scopo. In tale contesto, va inquadrata la questione delle infrastrutture europee, tema di estremo interesse per favorire un maggior sviluppo economico, nell'ambito del Patto di stabilità e crescita. La proposta di escludere le spese per la realizzazione delle reti infrastrutturali europee dal calcolo del Patto di stabilità e crescita rappresenterebbe una grande opportunità, in grado di imprimere una natura anticiclica all'economia europea.

Il senatore MORANDO *(DS-U)* preannuncia la propria astensione sulla proposta di parere formulata dal relatore, in quanto il tema del rapporto tra Strategia di Lisbona e Patto di stabilità e crescita, avrebbe dovuto costituire l'elemento centrale della relazione, che il Governo italiano dovrebbe porre con maggior forza nel dibattito europeo, che la proposta del relatore, pur affrontando il tema in questione, non mette sufficientemente in luce.

Previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente AZZOLLINI annuncia l'integrazione dell'ordine del giorno delle restanti sedute della Commissione, già convocate per la settimana in corso, con l'esame, in sede consultiva su atti del Governo, dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri relativo all'Atto di indirizzo recante definizione dei criteri di carattere generale per il coordinamento dell'azione amministrativa del Governo, intesi all'efficace controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica per l'anno 2004 (n. 365).

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,30.

PROPOSTA DI PARERE PREDISPOSTA DAL RELATORE ED ACCOLTA DALLA COMMISSIONE SUL DOCUMENTO N. LXXXVII, N. 4

«La relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea è prevista dall'articolo 7 della legge n. 86 del 1989 (cosiddetta legge "La Pergola") e rappresenta un documento del Governo al Parlamento sui temi più significativi del processo di integrazione con cui l'Italia si è confrontata nel 2003, anche nel corso del semestre di Presidenza italiana. Negli anni 2003 e 2004 l'Italia è impegnata nell'attuazione della strategia di Lisbona. Il Consiglio europeo di Lisbona del marzo 2000 ha definito un obiettivo strategico decennale: l'economia europea entro il 2010 dovrà essere la più competitiva e dinamica del mondo e dovrà basarsi sulla conoscenza in modo da garantire una crescita economica sostenibile, con posti di lavoro qualitativamente migliori e più numerosi e nella prospettiva di una maggiore coesione sociale.

Rilevato che nel Consiglio di primavera è stato trattato l'obiettivo principale di incremento del tasso di occupazione in Europa, da perseguire attraverso un insieme di strumenti sui quali improntare le politiche economiche di ciascun paese membro, si evidenzia, in particolare, che sono state indicate linee guida per l'avvio di riforme del mercato del lavoro e dei sistemi previdenziali – al fine di adattare i regimi pensionistici ai mutamenti delle forme di impiego vigenti nei vari paesi – da conseguire nell'ambito delle riforme introdotte a livello nazionale, secondo il principio del «coordinamento aperto». Ulteriori strumenti per accrescere l'occupazione sono stati individuati nello sviluppo integrato di reti e nella promozione dello sviluppo sostenibile. Nel Consiglio europeo di Salonicco, invece, si è proceduto all'approvazione di un pacchetto di indirizzi tra i quali sono ricompresi i grandi orientamenti di politica economica (GOPE) e le linee guida per l'occupazione. Gli orientamenti per l'occupazione sono volti ad incentivare le modalità di accesso al mercato del lavoro al fine di migliorare le *performance* dei mercati nazionali. Sono stati individuati a tal fine tre obiettivi complementari: la piena occupazione, la qualità e la produttività dell'impiego e la coesione e l'integrazione sociale. Nell'ambito dei GOPE, il Ministro dell'economia italiano ha presentato un Piano di azione europea per la crescita volto a favorire la ripresa economica attraverso nuovi investimenti pubblici nei settori delle infrastrutture e dei trasporti e nelle reti materiali – reti europee di nuova istituzione e ristrutturazione di quelle esistenti – e immateriali – puntando sulla riqualificazione del capitale umano, sulla ricerca e sulla tecnologia. L'elemento

innovativo della proposta è rappresentato dal ruolo fondamentale di supporto finanziario attribuito alla BEI (Banca Europea Investimenti) e da quello attribuito alla finanza privata attraverso il *project financing*.

Nella conclusione del Consiglio europeo di dicembre è stata approvata la relazione del Consiglio Ecofin, è stato, altresì, approvato il piano di azione per la crescita ed il piano di avvio rapido di 56 progetti da attivare in due o tre anni nei settori del trasporto, dell'energia e della ricerca. La Commissione europea ha, invece, predisposto un piano triennale per il miglioramento della competitività ed il funzionamento del mercato anche e soprattutto in vista dell'allargamento dell'Unione europea. Gli obiettivi sono quelli di favorire la libera circolazione dei servizi, la rimozione degli ostacoli al commercio dei beni, la riforma delle legislazioni per il mercato interno creando un contesto favorevole per l'innovazione delle imprese.

Richiamando poi la Strategia di Lisbona tracciata nel corso del Consiglio europeo di Lisbona del 2000, si rileva la necessità che tale strategia risponda sia all'esigenza di accrescere la competitività dei paesi già membri dell'Unione europea, sia alla necessità di tenere conto dell'imminente ingresso di nuovi Stati, il cui più basso livello di sviluppo impone l'adozione di politiche che consentano una crescita uniforme in tutta l'area europea.

Si evidenzia, quindi, la priorità degli obiettivi dello sviluppo della crescita e dell'occupazione, ricordando come uno dei principali strumenti, a tal fine, sia il potenziamento delle infrastrutture. In tale ambito, il 2003 ha visto l'Italia fortemente impegnata nel progetto di revisione delle reti transeuropee del trasporto (TEN-T), proposto dal Gruppo Van Miert, che ha elaborato un pacchetto di 30 progetti prioritari, di cui tre italiani (l'asse ferroviario Berlino-Verona-Milano-Napoli, il ponte sullo stretto di Messina, ancora in trattativa, e alcune autostrade del mare). Ancora, è stato approvato il raddoppio dei contributi dell'Unione per gli interventi sui tratti transfrontalieri. Si richiama inoltre l'impegno dell'Italia per la diffusione delle infrastrutture di rete a banda larga, mediante l'utilizzazione dei fondi strutturali per le zone remote o a più basso reddito, che ha prodotto lo stanziamento di ben 300 milioni di euro a favore delle regioni meridionali del nostro Paese.

In tema di imposte indirette, si ricorda la proposta avanzata dalla Commissione europea per la revisione delle aliquote IVA ridotte, attraverso l'individuazione di un'unica lista di beni e servizi da agevolare, che favorirebbe il processo di armonizzazione fiscale tra i paesi dell'Unione. Sebbene tale proposta non sia stata accolta, il Consiglio Ecofin ha comunque approvato l'altra richiesta di prorogare di due anni (fino al 31 dicembre 2005) l'applicazione di aliquote ridotte ad alcuni servizi ad alta intensità di manodopera.

In ordine all'altro importante tema al centro del dibattito comunitario, ovvero la riforma delle politiche di coesione economica e sociale, al quale l'Italia ha contribuito presentando un proprio *Memorandum*, nel quale vengono riconfermate le regioni come soggetti attivi della politica di coesione, si sollecita un maggiore intervento a favore delle regioni arretrate

nonché la revisione dei criteri per la concessione dei fondi strutturali per le stesse aree (confermando il criterio del PIL *pro-capite* inferiore al 75 per cento della media comunitaria ed inserendo il tasso di occupazione come parametro di riferimento). Con il *Memorandum*, inoltre, l'Italia mira a mantenere gli interventi finanziari previsti per le zone ricomprese negli obiettivi 1 e 2, per la cui conservazione si è reso necessario accettare comunque l'uscita di Sardegna e Basilicata dall'obiettivo 1.

Nell'ambito del Quadro comunitario di sostegno (QCS) all'obiettivo 1, destinato alle regioni in ritardo di sviluppo e al superamento dei divari territoriali, si ricorda che per il 2000-2006 sono stati previsti interventi complessivi per 51 miliardi di euro, da destinare a programmi di investimento pubblico. In tale ambito, si sottolinea l'ottimo risultato di utilizzo delle suddette risorse, grazie anche alla clausola del meccanismo premiale, che ha anticipato ad ottobre la scadenza entro cui conseguire l'obiettivo, consentendo la massimizzazione dei rimborsi comunitari (specialmente nelle regioni meridionali), con un livello medio di "tiraggio" pari a circa il 70 per cento del profilo programmatico di spesa tra i diversi fondi strutturali (FESR, FSE, FEOGA e SFOP).

Per quanto concerne la programmazione per il periodo successivo (2007-2013), va segnalata la conclusione del dibattito sulla riforma, le cui linee generali, illustrate nel III Rapporto della Commissione sulla coesione economica e sociale, verranno discusse a primavera nel Forum sulla coesione organizzato dalla Commissione, in vista della definizione degli orientamenti finali entro la seconda metà dell'anno e del successivo inizio dei negoziati. Si richiamano, in merito, i contenuti del documento conclusivo elaborato dalla Presidenza italiana in collaborazione con gli altri *partner* europei, in quanto fissa i principi cardine della futura politica di coesione: la relazione tra coesione e competitività, la necessità di individuare pochi obiettivi generali di lungo termine a livello europeo, la definizione di una politica di coesione per le regioni che escluda la rinazionalizzazione degli interventi, la proporzionalità tra intensità del controllo e dimensione finanziaria degli interventi al fine di trovare procedure semplificate che non scoraggino le iniziative ed i potenziali beneficiari, l'addizionalità (opportunamente verificata e misurata) degli interventi di coesione che devono consentire l'attrazione di ulteriori fondi da soggetti pubblici e privati, la combinazione ottimale tra forniture di beni collettivi e aiuti di Stato a finalità regionali al fine di ridurre il livello degli aiuti di Stato ed evitare le forme più distorsive. Si ricorda, inoltre, che l'Italia ha sostenuto la proposta di fornire particolare sostegno alle aree montane dell'Unione, approfondita nel corso di una riunione ministeriale svoltasi lo scorso novembre a Taormina.

Esprimendo quindi parere favorevole sul documento in titolo, si invita il Governo ad assicurare il coinvolgimento più efficace del Parlamento nella definizione degli aspetti di rilievo strategico, su cui già emergono le prime indicazioni, nell'ambito della discussione intorno al citato III Rapporto sulla coesione (presentato dal commissario europeo Barnier lo scorso 18 febbraio), in vista di decisioni che dovranno essere assunte

nei prossimi mesi per poi essere applicate dal 2007, con particolare riferimento:

alla tempestiva presentazione delle informazioni sulle risorse da assegnare complessivamente all'Unione europea (che dovrebbero crescere fino ad una quota dell'1,24 per cento del PIL UE, nel cui ambito costituiscono parte significativa quelle per i fondi strutturali, ma che taluni Stati vorrebbero congelare ad una quota dell'1 per cento) e sulle risorse da assegnare alle politiche strutturali suddette (riscontrando che dalla citata relazione della Commissione europea si evince la destinazione a tale scopo di 336 miliardi di euro nell'ipotesi di un incremento del bilancio dell'UE fino all'1,24 per cento del PIL);

alla trasmissione al Parlamento dei progetti degli atti comunitari inerenti la ripartizione fra le aree svantaggiate degli attuali Stati membri e quelle dei 10 nuovi aderenti, nonché i criteri di ripartizione fra i vari paesi e fra le diverse tipologie di interventi (con particolare riferimento al trattamento da riservare a quelle aree destinate ad uscire dall'obiettivo 1, come Sardegna e Basilicata) e alla ridefinizione delle varie procedure, che non sono neutrali ma potrebbero avvantaggiare un Paese o una regione piuttosto che l'altra;

alla tempestiva presentazione delle informazioni sull'incidenza dei fondi europei nel rilancio delle aree interessate, i problemi riscontrati nell'applicazione delle misure comunitarie nelle suddette aree e la posizione assunta dal Governo in vista della riforma dei fondi strutturali.

Con riferimento alla coesione economica, sociale e territoriale la Commissione sottolinea l'importanza della politica delle infrastrutture e dei trasporti anche come elemento di riequilibrio dello sviluppo territoriale delle realtà insulari, la cui specificità deve essere tenuta nel debito conto in sede di ridefinizione dei criteri applicabili ai fondi strutturali.

La Commissione evidenzia infine la necessità di integrare gli obiettivi del Patto di stabilità e crescita con quelli della Strategia di Lisbona al fine di dotare il patto stesso di una leva anticiclica, che gli stabilizzatori automatici, da soli, non possono garantire, nel rispetto dell'esigenza di garantire la sostenibilità delle finanze pubbliche».

Sen. CICCANTI, *relatore*

FINANZE E TESORO (6ª)

MARTEDÌ 27 APRILE 2004

216ª Seduta

Presidenza del President
PEDRIZZI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Teresa Armosino.

La seduta inizia alle ore 15,25.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, del Regolamento, del sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Teresa Armosino sullo stato di attuazione della riforma della disciplina dell'attività di garanzia collettiva dei fidi

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO, dopo aver ricordato il rilievo della riforma contenuta nell'articolo 13 del decreto-legge n. 269 del 2003 in materia di garanzia collettiva dei fidi, a sua volta ripreso integralmente dal lavoro svolto dalla Commissione Finanze e tesoro in materia, fa presente che le numerose questioni legate sia alla fase attuativa della riforma che allo scioglimento di alcuni nodi interpretativi del dettato normativo sono attualmente all'esame di un gruppo di lavoro istituito presso il Ministero delle Attività produttive – dicastero cui è attribuita competenza primaria per l'attuazione della nuova disciplina – in collaborazione con il Ministero dell'Economia.

Il punto di maggiore rilievo all'attenzione di tale gruppo di lavoro concerne le questioni attinenti la costituzione della società conferitaria del Fondo di garanzia, già operante ai sensi dell'articolo 2, comma 100, lettera *a)* della legge n. 662 del 1996 presso il Mediocredito Centrale, il cui capitale è determinato con decreto del Ministro delle attività produttive. Successivamente saranno poi definite le norme di funzionamento di tale Fondo. In attuazione del dettato normativo recato dal comma 25 dell'articolo 13 del citato decreto-legge n. 269, le regole attuative terranno conto del fatto che il Fondo sarà chiamato a rispettare i requisiti patrimoniali previsti dall'accordo di Basilea 2.

Per quanto riguarda invece il Fondo di garanzia operante a favore del settore dell'artigianato, di cui al comma 28 del citato articolo 13, il Sottosegretario osserva che, come è noto, le disponibilità precedentemente assegnate al Fondo di cui all'articolo 2, comma 10, lettera *b)* della legge n. 662 del 1996, e gestite dall'Artigiancassa, sono state poi trasferite alle Regioni, ad eccezione della Valle d'Aosta e della Sicilia.

Dopo aver dato conto delle modalità di utilizzazione delle risorse del Fondo a favore delle imprese artigiane operanti nelle sopraccitate Regioni, informa che sono in via di completamento gli atti amministrativi per approvare i nuovi criteri di concessione della garanzia in conformità delle disposizioni dell'articolo 28. Dichiara infine la propria disponibilità a fornire ulteriori eventuali chiarimenti.

Il presidente PEDRIZZI, facendo riferimento alle osservazioni pervenute da parte degli organismi rappresentativi dei Confidi, ricorda come le questioni che meritano ulteriore approfondimento rispetto all'attuazione della riforma riguardino sia la costituzione della nuova società conferitaria del Fondo *ex*-Mediocredito Centrale, sia i rapporti tra essa e i fondi consortili costituiti a livello regionale. L'altra importante problematica concerne il chiarimento delle modalità di determinazione del contributo obbligatorio annuale, fissato per legge allo 0,5 per mille dei finanziamenti garantiti, nonché la specificazione circa il periodo di riferimento per calcolare tale contributo.

Il senatore PASQUINI *(DS-U)* concorda pienamente con le osservazioni formulate dal presidente Pedrizzi, aggiungendo inoltre la problematica concernente il criterio del volume delle attività finanziarie e dei mezzi patrimoniali quale requisito per l'iscrizione all'Albo di cui all'articolo 107 del Testo unico bancario. A suo parere, occorre valutare l'opportunità di assumere una specifica iniziativa legislativa per superare le problematiche citate.

Il senatore FRANCO Paolo *(LP)* ricorda come l'audizione del rappresentate del Governo tragga origine dall'esigenza di valutare l'attuazione dell'ordine del giorno n. G.4.110, accolto dal Governo nel corso dell'esame del disegno di legge finanziaria per il 2004, in tema di attuazione della riforma dei consorzi di garanzia collettiva fidi recata dall'articolo 13 del decreto-legge n. 269 del 2003. Le problematiche sottolineate dallo strumento di indirizzo non appaiono affrontate esaustivamente dall'intervento del Sottosegretario, mentre, a suo parere, il rinvio all'attività del gruppo di lavoro costituito presso il Ministero delle Attività produttive non fornisce la risposta necessaria per individuare gli strumenti più opportuni al fine di risolvere le questioni ancora aperte. Ragion per cui auspica una chiara indicazione da parte della Commissione.

Il senatore BRUNALE *(DS-U)* richiama l'esigenza di tener conto delle specifiche competenze della Commissione rispetto alla tematica dei Confidi.

A suo parere, le questioni ancora aperte possono essere affrontate in via interpretativa e, quindi, in tempi più celeri rispetto ad una specifica iniziativa legislativa. Tenendo anche conto delle aspettative dei soggetti operanti nel comparto e della sostanziale intesa tra tutti i Gruppi nel varare la riforma dei Confidi, concorda sulla sollecitazione a individuare gli strumenti più adatti per fornire un chiaro indirizzo rispetto alle modifiche da introdurre nella disciplina.

A giudizio del presidente PEDRIZZI, già relatore per i disegni di legge nn. 193 e connessi in tema di garanzia collettiva dei fidi, alcune questioni richiedono un nuovo intervento legislativo: dopo aver ricordato l'*iter* di tali disegni di legge, osserva come la decisione dell'Esecutivo di inserire nel testo del decreto-legge n. 269 del 2003 la disciplina elaborata dalla Commissione testimoni dell'apprezzamento del Governo per il lavoro compiuto. Ritiene pertanto che, sulla scorta delle osservazioni che potranno essere formulate dagli organismi rappresentativi dei Confidi, la Commissione possa valutare l'opportunità di una specifica iniziativa legislativa.

Dichiara quindi chiusa l'audizione.

Interrogazione

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO risponde all'interrogazione n. 3-01469 con la quale si chiede, relativamente all'inchiesta in corso di svolgimento da parte dell'Autorità Giudiziaria volta ad accertare le responsabilità di oltre 100 promotori della Banca Fideuram, appartenente al gruppo San Paolo-IMI, quali iniziative siano state assunte per esercitare un livello maggiore di controllo sui reati di riciclaggio e sui flussi finanziari illegali.

Con riferimento all'indagine nei confronti dei promotori finanziari, informa che la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) ha comunicato che le indagini avrebbero avuto inizio con la segnalazione effettuata dalla CONSOB stessa nel luglio del 2001 alla Procura della Repubblica di Firenze. Infatti, presso tale ultima era in corso un'indagine nei confronti di promotori finanziari di altro intermediario, in relazione a fattispecie analoghe, per un'ipotesi di violazione della normativa in materia di riciclaggio di capitali, che sarebbe stata posta in essere con il concorso di un anonimo promotore operante per conto della locale filiale della Banca Fideuram.

Rileva quindi che la CONSOB, per quanto di competenza, ha prontamente adottato le opportune iniziative, tenuto conto che essa segnala alla competente Autorità Giudiziaria le ipotesi di fatti penalmente rilevanti di cui abbia notizia nello svolgimento della propria attività istituzionale.

Sulla base delle notizie ulteriormente assunte, sottolinea che risulterebbero indagate 106 persone, di cui 98 promotori finanziari o funzionari operanti o che avevano operato per società del gruppo Fideuram. Per quanto concerne la distribuzione geografica relativa all'area di operatività dei promotori indagati, la stessa riguarderebbe 10 regioni. Tutti i promotori sarebbero indagati per abusivismo finanziario, ai sensi dell'articolo 166 del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF), mentre un promotore sarebbe specificatamente indagato, oltre che per abusivismo, anche per ipotesi di riciclaggio di cui all'articolo 648-*bis* del codice penale.

Comunica inoltre che la CONSOB ha precisato che la rilevanza della vicenda costituisce motivo di particolare attenzione da parte dell'Istituto e che ne seguirà l'evoluzione per l'eventuale adozione dei provvedimenti di competenza.

Per quanto concerne, poi, le iniziative intese ad esercitare azioni di controllo in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio, nonché sui flussi finanziari illegali, fa presente che il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, nella legge 23 novembre 2001, n. 409, all'articolo 17, prevede l'applicabilità delle disposizioni concernenti gli obblighi di identificazione, registrazione e segnalazione delle operazioni sospette introdotte dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e di tutte le altre disposizioni penali in materia di lotta alla criminalità organizzata e al terrorismo.

Evidenzia, pertanto, come siano pienamente operativi i presidi antiriciclaggio dettati dalle norme specifiche, all'applicabilità delle quali la legge non ammette deroghe.

Precisa, inoltre, che con il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56, i citati obblighi sono stati estesi anche ad altri soggetti e categorie professionali le cui attività sono potenzialmente utilizzabili per il transito di capitali provenienti da attività illecite e per il loro riciclaggio, rafforzando ulteriormente, in tal modo, il sistema di prevenzione e di contrasto al fenomeno.

Il senatore BRUNALE *(DS-U)*, dopo aver espresso apprezzamento per la tempestività della risposta e aver rilevato l'opportunità di attendere l'esito delle indagini in corso di svolgimento da parte della Magistratura, si dichiara non soddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo, per altri versi esaustiva, sulla base di un duplice ordine di considerazioni.

In primo luogo, sottolinea criticamente l'assenza di indicazioni relativamente alle richieste contenute nell'interrogazione con riferimento alle risultanze dell'ispezione svolta dalla Banca d'Italia presso la Banca Fideuram, nonché alle iniziative eventualmente assunte dalla CONSOB rispetto ai reati denunciati.

In secondo luogo, rileva la mancanza di una puntuale risposta da parte del rappresentante del Governo con riferimento alla circostanza per cui l'attività illecita dei promotori finanziari della Banca Fideuram

si sarebbe svolta in numerose regioni italiane e il flusso di denaro raccolto sarebbe stato trasferito all'estero avvalendosi di una banca svizzera, mentre successivamente parte di tali capitali sarebbe stata riciclata usufruendo dei benefici introdotti dalla normativa istitutiva del cosiddetto «scudo fiscale» sul rientro dei capitali dall'estero. A tale ultimo proposito reputa sarebbe stato opportuno precisare se vi sia stato o meno, nella fattispecie oggetto dell'interrogazione, un rientro di capitali dall'estero mediante lo strumento dello «scudo fiscale», nonché se tale normativa possa, in generale, prestarsi ad un utilizzo improprio al fine di riciclare somme di provenienza illecita.

Il presidente PEDRIZZI dichiara chiusa la procedura informativa.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore TURCI *(DS-U)* dopo aver ricordato che il Governo non ha ancora fornito i chiarimenti richiesti in ordine al disegno di legge n. 2468, recante disposizioni in materia di tassazione del trattamento di fine rapporto, ne sollecita l'inserimento all'ordine del giorno. Rileva altresì come la propria parte politica abbia presentato a sua volta il disegno di legge n. 2875, dal medesimo contenuto, fatto proprio dal Gruppo dei Democratici di Sinistra-l'Ulivo nella seduta del 7 aprile 2004.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO si riserva di fornire in seguito i chiarimenti richiesti.

Il presidente PEDRIZZI fa presente che il disegno di legge da ultimo citato non è ancora stato assegnato.

La seduta termina alle ore 16.

ISTRUZIONE (7ª)

MARTEDÌ 27 APRILE 2004

292ª Seduta

Presidenza del Presidente
ASCIUTTI

Intervengono i sottosegretari di Stato per i beni e le attività culturali Bono e per l'istruzione, l'università e la ricerca Caldoro.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE REFERENTE

(2912) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, recante interventi per contrastare la diffusione telematica abusiva di materiale audiovisivo, nonché a sostegno delle attività cinematografiche e dello spettacolo***, approvato dalla Camera dei deputati

– e petizione n. 710 ad esso attinente
(Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il presidente relatore ASCIUTTI *(FI)*, il quale osserva anzitutto che il decreto-legge è volto a risolvere emergenze, anche di carattere finanziario, in grado di paralizzare settori significativi dell'area dei beni e delle attività culturali.

In particolare, l'articolo 1 intende affrontare i problemi derivanti dalla vertiginosa diffusione di *internet* negli ultimi anni, che ha inciso profondamente sulla tutela del diritto d'autore, atteso che le tecnologie più moderne hanno consentito di rendere disponibili in formato digitale le opere dell'ingegno realizzate nel settore audiovisivo, che sono pertanto ora facilmente accessibili attraverso il collegamento alla Rete. Tale facilità di accesso ha evidenti ripercussioni negative sulle case di produzione cinematografica, nonché sull'indotto derivato ed il decreto-legge si propone pertanto lo scopo di sanzionare lo scambio di *file* coperti dal diritto d'autore. In questo senso, ricorda il Presidente relatore, si era del resto espressa anche la Commissione istruzione nel parere reso sullo schema di decreto legislativo di disciplina delle attività cinematografiche poi divenuto il decreto n. 28 del 2004. L'articolo è stato peraltro profondamente modificato dalla Camera dei deputati rispetto alla sua versione originaria.

Trattandosi tuttavia di materia che investe molto da vicino la competenza della Commissione giustizia, egli giudica preferibile attendere che essa esprima il proprio parere sul provvedimento, onde recepirne eventuali considerazioni ed osservazioni di merito.

Quanto all'articolo 2, esso reca disposizioni urgenti per affrontare la difficile situazione finanziaria del settore dello spettacolo, con particolare riferimento al cinema. Dal 1996 al 2002, i fondi destinati alle attività cinematografiche, giacenti presso la Banca nazionale del lavoro (BNL), hanno infatti subito una drastica riduzione: da una disponibilità pari a circa 800 miliardi delle vecchie lire, si è infatti scesi ad appena 160 miliardi, a fronte di entrate a valere sulla quota del Fondo unico per lo spettacolo (FUS) destinata al cinema pari ad appena 240 miliardi. Nella scorsa legislatura si è cioè consolidata una politica di ampio riconoscimento dei progetti filmici presentati, accompagnata dalla decisione di raddoppiare il finanziamento massimo ammissibile per i film di interesse culturale, adottata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri il 26 giugno 1997. Tali scelte non hanno peraltro consentito, ad avviso del Presidente relatore, una crescita dell'industria cinematografica nazionale, favorendo al contrario un approccio di carattere meramente assistenzialistico.

A fronte di tale drammatica situazione, il già ricordato decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, ha introdotto meccanismi virtuosi finalizzati a riequilibrare il sistema di sostegno. Si rende tuttavia necessaria, egli prosegue, la destinazione di risorse fino a 90 milioni di euro, che l'articolo 2 del decreto-legge recupera nell'ambito della quota dei proventi del gioco del lotto attribuita al Ministero per i beni e le attività culturali dall'articolo 3, comma 83, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (legge finanziaria per il 1997).

Anche tale articolo è stato significativamente modificato dalla Camera dei deputati, in particolare con l'introduzione di norme in materia di fondazioni lirico-sinfoniche. Anzitutto è stata modificata anzitutto la disciplina dell'apporto dei privati, con la riduzione dal 12 all'8 per cento del contributo minimo per esercitare il diritto di nomina di un rappresentante nel consiglio di amministrazione. È stata altresì reintrodotta la triennalità dei criteri di ripartizione della quota del FUS destinata alle fondazioni e sono stati parzialmente modificati i principi in base ai quali vengono determinati detti criteri. In particolare, sono stati introdotti il volume dell'attività produttiva, lo spazio riservato alle giovani generazioni di artisti, la misura degli investimenti destinati alla promozione del pubblico e alla formazione del pubblico giovanile, nonchè il grado di raggiungimento degli obiettivi specifici concordati in sede convenzionale, con la precisazione che, per il 2004, sono tuttavia fatti salvi i criteri stabiliti dal decreto n. 239 del 1999.

Sono state altresì introdotte norme in favore della fondazione Petruzzelli e Teatri di Bari, cui per il 2004 e per i successivi tre anni è stato assegnato un contributo a valere sui fondi del gioco del lotto, atteso che solo a partire dal 2008 la fondazione concorrerà al riparto ordinario.

L'articolo 3 del decreto-legge reca disposizioni relative alla Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo «ARCUS Spa»,

istituita dalla legge 16 ottobre 2003, n. 291, per la gestione della quota del 3 per cento della spesa per investimenti destinata ai beni culturali dall'articolo 60, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria per il 2003). Onde garantire l'operatività di tale Società, è stato infatti previsto un decreto del Ministro delle infrastrutture di concerto con il Ministro dell'economia e sentito il Ministro per i beni e le attività culturali che, in attesa del regolamento di cui al predetto articolo 60, individui i limiti di impegno sui quali va calcolata la summenzionata aliquota del 3 per cento. È stato altresì previsto un decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture, per l'approvazione del programma degli interventi da finanziare con il predetto 3 per cento, fra cui anche interventi in favore delle attività culturali e dello spettacolo.

L'articolo 4 del decreto-legge reca infine, come ogni anno, l'autorizzazione di spesa delle risorse accantonate in sede di manovra finanziaria in favore di interventi nei settori dei beni e delle attività culturali e dello sport.

In proposito, alla Camera dei deputati – prosegue il Presidente relatore – è stata introdotta una specifica disposizione per l'erogazione di un contributo alle attività celebrative per il cinquantenario della conquista del K2 e sono state inserite norme di modifica dell'articolo 90 della legge n. 289 del 2002 in materia di attività sportiva dilettantistica, che egli non giudica tuttavia pienamente convincenti. Onde evitare per ragioni di tempo una modifica del provvedimento che imponga un nuovo passaggio del decreto alla Camera dei deputati, egli preannuncia sin d'ora l'intenzione di presentare al riguardo quanto meno un ordine del giorno.

Egli segnala infine che al disegno di legge di conversione del decreto-legge è stata abbinata la petizione n. 710, assegnata alla Commissione, con la quale si chiede che siano destinati finanziamenti aggiuntivi al cinema italiano, onde evitare il rischio di una sua paralisi.

Prospetta altresì l'opportunità di fissare sin da ora il termine per la presentazione degli emendamenti, suggerendo a tal fine la data di giovedì 29 aprile, alle ore 18. Su richiesta della senatrice ACCIARINI *(DS-U)*, propone indi di posporre detto termine a venerdì 30 aprile, alle ore 12.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2896) ***Conversione in legge del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, recante disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2004 – 2005, nonché in materia di esami di Stato e di Università***

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 20 aprile scorso, nel corso della quale il presidente relatore ASCIUTTI *(FI)* ricorda di aver svolto la relazione introduttiva. Dichiara dunque aperta la discussione generale.

Il senatore EUFEMI *(UDC)* stigmatizza anzitutto il mancato recepimento nel decreto-legge della disposizione originariamente recata all'articolo 2, comma 1, lettera d), del disegno di legge n. 2529 (peraltro soppressa nel corso dell'esame in Commissione) che consentiva agli insegnanti in possesso dei prescritti titoli di laurea o di diploma e che avessero prestato servizio per almeno 360 giorni nel quadriennio compreso dal 1º settembre 1999 al 31 agosto 2003, ancorchè privi di abilitazione o idoneità, di partecipare ai corsi speciali di durata annuale finalizzati al conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento.

In questo modo, prosegue l'oratore, viene particolarmente penalizzata la categoria degli insegnanti delle scuole magistrali, per la quale non sono stati banditi né il concorso ordinario, né corsi riservati per il conseguimento dell'abilitazione, né sono state avviate le Scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SSIS).

Egli ricorda altresì che la richiamata disposizione recata alla lettera d) costituiva parte di un preciso accordo politico, di cui invoca il rispetto, in mancanza del quale non esclude che il suo Gruppo possa riconsiderare l'orientamento complessivo sul provvedimento. Al riguardo rammenta altresì l'impegno del suo Gruppo, attraverso appositi emendamenti, diretto a integrare il contenuto della lettera d), affinché – pur individuando una soluzione in grado di assicurare un'effettiva convergenza delle forze politiche – rispondesse anche alle attese di tutte le categorie di insegnanti, altrimenti penalizzate non avendo avuto altra possibilità di acquisire l'abilitazione.

Auspica dunque che tali considerazioni possano essere tenute presenti nel corso dell'esame dell'atto in titolo, al fine di individuare una soluzione condivisibile.

La senatrice ACCIARINI *(DS-U)* – nel ribadire le perplessità già manifestate con riferimento al disegno di legge n. 2529 – sottolinea l'inadeguatezza del provvedimento rispetto alla questione, che giudica centrale, del reclutamento del personale della scuola e del superamento del fenomeno del precariato.

Critica in particolare la scelta di inserire in un atto con forza di legge la disciplina delle graduatorie permanenti che invece, per sua natura, richiederebbe una diversa fonte normativa, rilevando come essa sia la conseguenza della scelta amministrativa di modificare continuamente i criteri di formazione delle graduatorie che, nel corso degli ultimi tre anni, ha a suo avviso aggravato la situazione.

Critica altresì l'assenza nel decreto-legge di una quantificazione del numero di assunzioni, giudicando al riguardo inadeguata la cifra resa pubblica dal Governo (pari a 15.000 assunzioni).

Il provvedimento, criticabile anzitutto perché non affronta il tema di una effettiva stabilizzazione del personale della scuola, si inserisce del resto all'interno della politica di riduzione del personale della scuola, ribadita nelle leggi finanziarie approvate nell'attuale legislatura.

Prende inoltre atto della scelta di inserire all'interno dell'articolato norme affatto estranee all'oggetto del provvedimento, fra cui ad esempio la disposizione (recata all'articolo 4) che contempla una sessione straordinaria di esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo, come del resto aveva fatto a maggioranza la Commissione, inserendo nel disegno di legge n. 2529 disposizioni relative all'idoneità a professore associato, espunte invece dal testo del decreto-legge.

Per quanto concerne le riflessioni svolte dal senatore Eufemi in ordine al mancato recepimento della disposizione recata alla lettera *d)*, comma 1, dell'articolo 2 del disegno di legge n. 2529, peraltro già soppressa nel corso dell'esame in Commissione, ella non giudica accettabile che la questione sia posta all'attenzione della Commissione in termini di rispetto di un accordo politico raggiunto in altra sede.

Entrando nel merito del provvedimento, ella osserva che, rispetto al testo approvato in Commissione, l'articolo 1 risulta sostanzialmente confermato, con la sola novità costituita dall'abrogazione esplicita del riferimento alla periodicità annuale dell'integrazione delle graduatorie permanenti recata dal decreto-legge n. 255 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 333 del 2001. In proposito, ribadisce l'orientamento contrario del suo Gruppo alla previsione secondo cui gli aggiornamenti e le integrazioni delle graduatorie permanenti avvengano con cadenza biennale, che giudica grave ed iniqua, e a tal fine preannuncia sin d'ora iniziative emendative.

Quanto all'articolo 2, recante disposizioni in materia di conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento, ella giudica invece positivamente la decisione del Governo di recepire il testo approvato in Commissione senza prevedere una disposizione generale diretta ad assicurare l'abilitazione per tutti gli insegnanti che abbiano prestato servizio per almeno 360 giorni nel quadriennio considerato.

In proposito, ribadisce l'esigenza di assicurare certezze nel mondo della scuola, che erano state assicurate invece nella passata legislatura quando venne definito un chiaro percorso per l'acquisizione dell'abilitazione all'insegnamento, mediante la partecipazione alle SSIS nonché ai corsi di laurea in scienze della formazione primaria. Nello stigmatizzare ancora le richiamate decisioni amministrative in materia di attribuzione dei punteggi per le graduatorie permanenti, nonché la politica del blocco delle assunzioni seguita dall'attuale Governo, ella sottolinea l'intenzione del suo Gruppo di presentare emendamenti diretti a innalzare la qualità della scuola nonché ad assicurare la priorità ai percorsi universitari nell'attribuzione delle abilitazioni.

Giudica poi negativamente il mancato recepimento nel decreto-legge della norma accolta nel corso dell'esame in Commissione del disegno di legge n. 2529, diretta a consentire l'iscrizione con riserva nelle graduatorie agli iscritti all'ultimo anno delle SSIS.

Ritiene altresì grave l'attribuzione del punteggio assegnato al servizio militare, che peraltro è dimezzato rispetto a quanto previsto nel testo del disegno di legge n. 2529 approvato in Commissione, attesa l'inopportunità

che esso sia posto sullo stesso piano rispetto al conseguimento di titoli di insegnamento o comunque culturali, che sono invece strettamente connessi alle professionalità richieste per l'insegnamento. A tal fine annuncia sin d'ora l'intenzione di presentare emendamenti al fine di sopprimere una disposizione che discrimina una parte rilevante del personale della scuola.

Nel ribadire l'importanza dello spirito di collaborazione che ha animato l'esame del disegno di legge n. 2529 in Commissione, ella si augura conclusivamente che anche le questioni specifiche, quale quella sollevata dal senatore Eufemi, possano essere ricondotte ad un quadro complessivo.

Il senatore TESSITORE *(DS-U)* ricorda i due ordini del giorno da lui presentati nel corso dell'esame del disegno di legge n. 2529, volti ad impegnare il Governo, da un lato, all'immediata attivazione delle procedure per il reclutamento delle 15.000 unità di personale autorizzate per l'anno scolastico 2004-2005 e, dall'altro, alla elaborazione di un'accurata quantificazione dei fabbisogni annuali di personale, in corrispondenza di ciascun comparto funzionale. Nel rammentare che entrambi gli ordini del giorno raccolsero il parere favorevole del Presidente relatore e furono accolti dal Governo, evidenzia la necessità di ribadire detti impegni anche in questa occasione, al fine di qualificare positivamente il provvedimento in esame.

Quanto alle problematiche sollevate dal senatore Eufemi, osserva che si tratta di temi non solo oggetto di accordi politici ma anche di un vasto movimento di opinione pubblica, che ritiene tuttavia debba restare fuori dalle aule parlamentari. Pur convenendo che il problema possa trovare soluzione nell'ambito di un provvedimento che, per altro verso, affronta molte altre tematiche di carattere particolare, sollecita tuttavia un emendamento che si richiami a principi sistematici onde non violare il carattere generale che dovrebbe caratterizzare qualunque intervento normativo, pur nel rispetto delle singole specificità.

Il senatore VALDITARA *(AN)* osserva che l'attuale situazione di disagio deriva da un atto adottato dal precedente Governo, successivamente dichiarato illegittimo dal TAR del Lazio con una sentenza del 2001.

Condivide poi l'obiettivo di evitare sanatorie generalizzate, anche se rileva che nella scorsa legislatura furono attivati corsi abilitanti teoricamente destinati ad una platea di meno di 50.000 insegnanti cui parteciparono invece oltre 427.000 docenti abilitati.

Quanto ai contenuti della lettera d) del comma 1 dell'articolo 2 del disegno di legge n. 2529, non inseriti nel decreto-legge in esame, ricorda che Alleanza nazionale già a suo tempo si oppose ad abilitazioni di massa, contrastando le ipotesi di esami interni non sufficientemente selettivi. D'altra parte, osserva tuttavia che si tratta di circa 60.000 persone, già inserite a titolo precario nella scuola, alle quali ritiene equo offrire un'opportunità affinchè non vengano espulse definitivamente dalla scuola italiana, a condizione che sia salvaguardata la serietà della selezione.

Anche con riferimento agli insegnanti magistrali, ritiene opportuna una soluzione che eviti iniquità, atteso che si tratta di insegnanti che non hanno potuto partecipare ai precedenti corsi abilitanti.

Si esprime poi in senso favorevole alla riduzione del punteggio attribuito al servizio militare, ricordando di aver già espresso perplessità in merito in occasione dell'esame del disegno di legge n. 2529.

Dopo aver ribadito l'esigenza di un esame nazionale anche per gli abilitati al sostegno, sollecitando un chiarimento rispetto alla formulazione del decreto-legge, conclude confermando la necessità di un piano pluriennale di assunzioni che dia certezza alle giovani generazioni.

Il senatore MODICA ritiene che l'unico aspetto del decreto-legge in esame effettivamente caratterizzato dai requisiti costituzionali di necessità ed urgenza sia la revisione della tabella di valutazione dei titoli per l'inserimento nelle graduatorie ai fini delle assunzioni in ruolo a partire dal prossimo anno scolastico. Ad esso, sono stati tuttavia aggiunti altri temi, del tutto sprovvisti dei predetti requisiti costituzionali, che anzi sottraggono al dibattito parlamentare materie che assai più proficuamente avrebbero potuto essere affrontate proprio in sede parlamentare. Anche la revisione della tabella presenta peraltro profili problematici. In primo luogo, il Governo non potrà infatti, a suo giudizio, mantenere la periodicità biennale imposta dal comma 4 dell'articolo 1. Si tratta infatti di una norma del tutto incostituzionale, che esigenze di semplificazione amministrativa non sono certo sufficienti a giustificare. Essa non potrà dunque reggere il vaglio della Corte costituzionale, ponendosi in palese violazione dei diritti dei cittadini. Inoltre, il combinato effetto di tale norma e della mancata riproduzione dell'ammissione con riserva degli iscritti all'ultimo anno dei corsi di specializzazione all'insegnamento secondario (articolo 4 del disegno di legge n. 2529 come approvato in sede referente dalla Commissione) fa sì che molti giovani aspiranti alla carriera docente dovranno attendere addirittura tre anni per potersi solo inserire nelle graduatorie. Ovvero, le SISS ridurranno i corsi biennali in modo tale da prevederne la conclusione in tempo utile per consentire l'iscrizione nelle graduatorie.

Né va sottaciuto il fatto che il provvedimento legifera inopinatamente in una materia, quale l'attribuzione dei punteggi, che assai più correttamente dovrebbe essere rimessa ad atti di natura secondaria, onde evitare una eccessiva rigidità del sistema.

Pur convenendo sull'esigenza di sistematizzare il periodo transitorio fra l'ultimo concorso per l'accesso alla carriera docente e il nuovo sistema di reclutamento non ancora consolidato, paventa infine il rischio che sanatorie prive di carattere sistematico siano foriere di ulteriori provvedimenti di sanatoria. Preannuncia pertanto la presentazione di emendamenti volti ad offrire una risposta in termini di sistema anziché di favori.

Passando all'articolo 2 del decreto-legge, prende atto con sconcerto dell'esigenza di sanare la posizione di decine di migliaia di docenti non abilitati già inseriti a titolo precario nel mondo della scuola, pur in presenza di graduatorie ove figurano iscritti centinaia di migliaia di docenti

abilitati. Sollecita pertanto un confronto con il Governo sull'opportunità di ampliare a dismisura le graduatorie dei docenti abilitati laddove continuano comunque a formarsi schiere di docenti precari non abilitati.

Con riferimento all'articolo 3, prende atto della scelta del Governo di ripristinare la versione originaria. Osserva tuttavia che, mentre l'articolo 3 del disegno di legge n. 2529, nel testo approvato dalla Commissione in sede referente, dettava norme puntuali, coerenti con un dettato legislativo, il testo attuale si limita a esprimere un auspicio nei confronti delle due parti di una contrattazione collettiva.

Quanto infine agli articoli 4 e 5, rileva che si tratta di materie afferenti il settore universitario che nulla hanno a che vedere con l'impianto originario del testo e tanto meno con i caratteri di necessità ed urgenza.

In particolare, l'articolo 4 è volto a sanare un errore commesso dal Ministero in occasione del bando dei corsi di specializzazione medica di quest'anno, quando fu richiesto il requisito del tirocinio prima dell'ammissione ai corsi. Si tratta infatti di disposizione che viola palesemente la normativa vigente, secondo cui detto tirocinio può anche essere concluso successivamente all'ammissione. A fronte di tale errata disposizione alcune università hanno peraltro correttamente optato di applicare il dettato legislativo ed hanno ammesso gli specializzandi anche senza il requisito del tirocinio. Altre università hanno invece rispettato la lettera della circolare, pur se in violazione della legge. Ne sono derivate evidenti sperequazioni che l'articolo 4 mira a sanare prevedendo una sessione straordinaria di esami.

L'articolo 5 affronta invece un'anomalia del sistema universitario secondo cui gli atenei sono tenuti a pagare gli aumenti stipendiali dei docenti pur se dovuti a norme di legge. Ciò, a fronte di un trasferimento a carico del Fondo per il finanziamento (FFO) bloccato e a limiti imposti dalla legge per la spesa per stipendi. Per ovviare a tale insostenibile situazione, la soluzione non è peraltro stata individuata in un aumento del FFO, come sarebbe stato ragionevole, bensì in un fittizio calcolo aritmetico, secondo cui ai fini della valutazione dei limiti previsti dalla legge non si tiene conto dei costi derivanti dagli incrementi per il personale. Si tratta tuttavia di soluzione di assai breve respiro che non impedirà a breve la paralisi totale dell'attività degli atenei. Particolarmente risibile appare poi il comma 3 di detto articolo 5, secondo cui dall'attuazione del medesimo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Si tratta infatti di una norma «bandiera» che tradisce il carattere frettoloso della disposizione.

Il senatore FAVARO *(FI)* si sofferma anzitutto sulla consistenza del fenomeno in questione, che vede circa 420.000 docenti abilitati già inseriti in graduatoria, di cui 100.000 in cerca di iscrizione in una graduatoria diversa, e 70-100.000 docenti non abilitati in attesa di inserimento in graduatoria. Obiettivo finale dell'intervento legislativo deve dunque essere quello di superare l'attuale situazione di incertezza e, al fine di non porre

le basi per un nuovo intervento di sanatoria, evitare di lasciare situazioni in sospeso, quale ad esempio quella degli insegnanti magistrali.

Prende indi atto con rammarico della scelta del Governo di non riprodurre la norma, già introdotta dalla Commissione nel disegno di legge n. 2529 in sede referente, che consentiva agli iscritti all'ultimo anno dei corsi di specializzazione all'insegnamento secondario di essere ammessi con riserva nelle graduatorie permanenti, su cui auspica un ripensamento. Anche con riferimento alla cadenza biennale dell'aggiornamento delle graduatorie, invita il Governo ad esplicitare le motivazioni tecniche che ne sono alla base, al fine di non pregiudicare inutilmente la qualità e la durata dei corsi di specializzazione.

Rammenta poi i motivi che furono alla base della decisione della Commissione di sopprimere la lettera d) del comma 1 dell'articolo 2 del disegno di legge n. 2529. Osserva tuttavia che non si possono ignorare gli anni di esperienza conseguiti dai docenti in vista di abilitazioni future.

Quanto infine al piano pluriennale delle assunzioni, ricorda che già in sede di esame del disegno di legge n. 2529 si prese atto della difficoltà di porvi mano in attesa della piena attuazione della legge n. 53. Ribadisce tuttavia che esso resta l'obiettivo finale del nuovo sistema di reclutamento.

Il senatore BRIGNONE *(LP)* conviene che il provvedimento in esame va ben oltre le consuete disposizioni volte ad assicurare il normale avvio dell'anno scolastico. La questione fondamentale consiste infatti nel definire i contorni per la stabilizzazione del personale docente, fino a quando non andrà a regime il nuovo sistema di reclutamento. Attraverso l'attività emendativa, la portata del provvedimento potrà inoltre essere estesa anche al personale tecnico e amministrativo (ATA), secondo un approccio complessivo che trae origine dal passato.

Egli invita poi a superare la contrapposizione tra organici di diritto e organici di fatto, che paralizza l'attività della scuola. Sollecita quindi la definizione degli organici funzionali, su cui stabilire il fabbisogno previa verifica delle graduatorie.

A tal fine occorre tuttavia un progetto condiviso sulla stabilizzazione, che vada oltre la rincorsa dell'abilitazione ai fini dell'inserimento in graduatoria, in assenza del quale la scuola non può muoversi sulla via della riforma.

Nell'auspicare quindi un atteggiamento equo, che non risulti punitivo di alcuna categoria di personale, conclude ricordando di aver già da tempo presentato un'interrogazione sulle tematiche affrontate dall'articolo 4, su cui auspica un confronto costruttivo.

Il senatore CORTIANA *(Verdi-U)* manifesta disponibilità ad una soluzione *bipartisan* per assicurare una gestione di qualità dell'esistente, sulla scia dell'esperienza inaugurata già nella scorsa legislatura con le SISS. Nell'apprezzare indi il rigore intellettuale dell'intervento del senatore Modica, ritiene che sia nell'interesse di tutti trovare una soluzione che non si ponga in termini di scambio di natura politico-elettorale, ma

risponda alla domanda di qualità dell'insegnamento e del personale docente. Sollecita quindi il relatore e il rappresentante del Governo a chiarire, in sede di replica, i margini di lavoro comune.

Il PRESIDENTE propone indi di fissare fin d'ora il termine per la presentazione degli emendamenti a giovedì 29 aprile, alle ore 18. Su richiesta della senatrice ACCIARINI *(DS-U)*, propone successivamente di fissare detto termine a venerdì 30 aprile, alle ore 12.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Piano di riparto di una quota dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno 2004, relativo a contributi in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (n. 363)

(Parere al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il presidente relatore ASCIUTTI *(FI)*, il quale ricorda che la fusione del Ministero della pubblica istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in un unico Dicastero ha fatto sì che dalla legge finanziaria per il 2002 in poi i contributi dello Stato in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi vigilati dal Ministero stesso fossero iscritti in un'unica unità previsionale del Ministero unificato. Il Ministero trasmette tuttavia ogni anno due distinti riparti, uno relativo ai fondi destinati ad enti, istituti ed associazioni afferenti il settore dell'istruzione e un altro relativo al settore universitario, con particolare riferimento agli istituti scientifici speciali. Al riguardo, il Presidente relatore rammenta che lo scorso febbraio la Commissione ha esaminato il riparto dei fondi destinati agli istituti scientifici speciali per il 2003, stigmatizzando che il riparto dei fondi destinati al settore universitario è sempre presentato in ritardo rispetto a quello del settore dell'istruzione.

Passando al merito del riparto dei fondi destinati all'istruzione per il 2004, ora in esame, osserva che si tratta di un ammontare pari a circa 7,7 milioni di euro (comprensivi dei 4.340 euro destinati al Museo nazionale della ceramica di Faenza), di poco inferiore a quello accordato per il precedente esercizio finanziario, in conseguenza del minore stanziamento complessivo in bilancio (ridotto dello 0,2 per cento) rispetto a quello del 2003. In tal senso, registra tuttavia un miglioramento rispetto allo scorso anno, in cui la riduzione era stata pari al 3,5 per cento rispetto al 2002.

Quanto al dettaglio della proposta di riparto, osserva che i contributi per il Museo nazionale della scienza e della tecnologia, per l'Unione na-

zionale per la lotta all'analfabetismo, per l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema dell'istruzione (INVALSI) e per l'Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa (INDIRE) sono confermati nella medesima misura stabilita per l'anno 2003, del resto già uguale a quella stabilita per l'anno 2002.

Come già l'anno scorso, per quanto riguarda gli Istituti regionali di ricerca educativa (IRRE), il finanziamento è stato invece stabilito tenendo conto di alcune spese di funzionamento. Inoltre, sono stati considerati taluni parametri oggettivi, riferiti all'entità del personale docente e non docente in servizio nelle istituzioni scolastiche nell'ambito territoriale di competenza di ciascun Istituto e al numero dei punti di erogazione del servizio, nonché la consistenza dell'avanzo di amministrazione non vincolato comunicato dagli Istituti stessi.

Per gli altri enti (fra cui l'Opera nazionale Montessori, il Museo internazionale della ceramica di Faenza, la Fondazione «Guido d'Arezzo», l'AGIMUS) il relativo contributo risulta ridotto in misura proporzionale agli importi assegnati nel precedente esercizio finanziario.

Relativamente alle associazioni professionali per discipline, viene confermata la scelta, operata a partire dal 1999, di attribuire i contributi successivamente, in base ai progetti che verranno presentati dalle singole associazioni, dopo un'opportuna valutazione delle finalità perseguite.

Come negli anni passati, è inoltre prevista l'assegnazione di un contributo unico in favore delle istituzioni non statali per ciechi e sordomuti e la Federazione nazionale delle istituzioni pro-ciechi, da ripartire successivamente sulla base delle spese sostenute ed opportunamente documentate.

In considerazione sia delle finalità del decreto che dell'urgenza di provvedere all'erogazione dei contributi, il Presidente relatore raccomanda conclusivamente l'espressione di un parere favorevole, esprimendo soddisfazione per l'accelerazione dei tempi rispetto all'anno scorso, quando lo schema di riparto fu presentato al Parlamento addirittura nel mese di luglio. Ricorda tuttavia che la normativa vigente (articolo 32, comma 2, della legge finanziaria per il 2002) prevede che il riparto sia effettuato entro il 31 gennaio e quindi si augura che negli anni prossimi il riparto sia presentato ancor più tempestivamente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: «Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali» (n. 364)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59 e dell'articolo 17, comma 4-*bis,* della legge 23 agosto 1988, n. 400. Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il presidente relatore ASCIUTTI *(FI)*, il quale rileva anzitutto che lo schema in esame fa seguito alla riorganizzazione del Ministero approvata, previo parere parlamentare, con decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3.

Con quella riorganizzazione, su cui, ricorda, la Commissione fu chiamata ad esprimere le proprie osservazioni alla Commissione bicamerale per la riforma amministrativa, fu adottata anche per il Ministero per i beni e le attività culturali la struttura dipartimentale che il decreto legislativo n. 300 del 1999 (di riordino dell'organizzazione di Governo) aveva introdotto per quasi tutti i Ministeri con l'eccezione, appunto, di quello per i Beni e le attività culturali, Esteri e Difesa, per i quali era stato preferito il modello per direzioni generali, particolarmente adatto a Dicasteri che si caratterizzano per un'elevata compattezza della missione. Tale compattezza, tuttavia, senz'altro riscontrabile nel Ministero degli affari esteri (correttamente articolato in direzioni generali definite per aree geografiche) e in quello della Difesa (a sua volta correttamente articolato in direzioni generali definite per corpi armati), non è riscontrabile nel Ministero per i beni e le attività cultuali, per il quale è stato dunque ora ritenuto preferibile passare al modello dipartimentale, caratterizzato da strutture di coordinamento degli uffici di livello dirigenziale generale (denominate appunto dipartimenti), alle quali sono attribuiti compiti finali concernenti grandi aree di materie omogenee, inclusa la diretta gestione delle risorse strumentali, finanziarie ed umane necessarie per lo svolgimento ed il perseguimento della propria missione.

Tale scelta, ricorda il Presidente relatore, fu unanimemente condivisa, in quanto senz'altro più idonea ad assicurare il corretto funzionamento amministrativo del Dicastero.

L'altro asso portante della riforma, prosegue, era invece costituito dalla riorganizzazione, a livello periferico, delle sovrintendenze regionali, trasformate in direzioni regionali e configurate quali uffici dirigenziali generali territoriali e gerarchicamente sovraordinate alle esistenti sovrintendenze di settore. Anche su tale profilo, rammenta, vi fu sostanziale assenso.

Il regolamento di organizzazione ora in esame si pone evidentemente il fine di adeguare la struttura ministeriale al nuovo impianto e sostituisce pertanto il precedente regolamento di organizzazione 29 dicembre 2000, n. 441.

Il Presidente relatore si sofferma quindi sull'articolazione del provvedimento, analizzandone la rispondenza alla nuova struttura dipartimentale introdotta. Al riguardo, rammenta che, come già osservato dal Consiglio di Stato nel parere interlocutorio reso l'8 marzo scorso, detto modello postula l'attribuzione al capo dipartimento solo di compiti di coordinamento, direzione e controllo, con riserva agli altri uffici delle competenze di amministrazione attiva; inoltre, esso presuppone la concentrazione in ciascun dipartimento dei compiti di gestione delle risorse strumentali, finanziarie ed umane rispettivamente attribuite.

Sotto il primo profilo, rileva che lo schema di regolamento appare senz'altro in linea con il modello dipartimentale per la parte in cui, individuate le dieci direzioni generali, definisce per macro-aree i rispettivi compiti. Inoltre, stabilisce in via generale i compiti del capo dipartimento e, a seguito dei rilievi formulati dal Consiglio di Stato nel citato parere

interlocutorio, riduce le competenze precedentemente attribuite ai capi dipartimento in ordine alla diretta adozione di provvedimenti nelle materie di competenza. Ritiene tuttavia che un ulteriore passo andrebbe fatto in questo senso, come del resto indicato anche dal Consiglio di Stato nel parere definitivo reso il 5 aprile, atteso che permangono in capo al vertice del dipartimento competenze non in linea con il modello dipartimentale e che andrebbero piuttosto attribuite ai direttori generali e ai responsabili degli uffici di livello dirigenziale non generale. Al riguardo, rammenta che il Consiglio di Stato individua le competenze di cui all'articolo 2, comma 4, lettere b), c), d), ed i), di cui all'articolo 4, comma 3, lettere b), c) e d) e di cui all'articolo 6, comma 3, lettere a), b), c), d) ed e). Né giudica sufficiente il richiamo alla possibilità per il capo dipartimento di delegare tali funzioni ai titolari degli altri uffici in quanto le deleghe sono evidentemente suscettibili di revoca.

Dette considerazioni assumono poi particolare rilievo, prosegue, con riferimento alle competenze in materia di sport, che sono attribuite al capo del Dipartimento per lo spettacolo e lo sport. Tale rilievo, pur presente nel parere interlocutorio del Consiglio di Stato, non è stato recepito dal Ministero, che ha ritenuto l'articolazione del Dipartimento per lo spettacolo e lo sport compatibile con la struttura dipartimentale adottata. Richiamando il parere reso dalla Commissione sullo schema di riforma del Ministero, rileva tuttavia l'opportunità di attribuire le competenze in materia di sport alla Direzione generale per lo spettacolo dal vivo, con l'eccezione di quelle indispensabili per l'esercizio dei compiti propri del capo dipartimento.

Quanto al secondo profilo, relativo alla compatibilità di una direzione generale per gli affari generali, il bilancio, le risorse umane e la formazione nell'ambito del dipartimento per la ricerca, l'innovazione e l'organizzazione con la struttura dipartimentale che (presuppone l'attribuzione ai singoli dipartimenti della gestione diretta delle risorse strumentali, finanziarie ed umane necessarie allo svolgimento della propria missione), il Presidente relatore riferisce che le competenze della suddetta direzione riguardano tutte le risorse strumentali, finanziarie ed umane del Ministero, in modo trasversale. Resta invece ferma la gestione da parte dei singoli centri di responsabilità delle risorse agli stessi direttamente attribuite. Ciò escluderebbe, a giudizio del Ministero, la possibilità di sovrapposizioni.

Il Presidente relatore ricorda poi che l'adozione del modello dipartimentale comporta altresì la soppressione del segretariato generale, su cui pure si registrò a suo tempo ampio consenso. Rileva tuttavia che tale soppressione ha comportato la scomparsa dell'ufficio studi, già previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 441 del 2000 come operante presso il segretariato generale. In considerazione del rilievo dell'attività svolta da tale articolazione, ritiene invece opportuno proporne la reintroduzione, onde evitare che il Ministero sia privato di una funzione indispensabile.

Passando ad un'analisi più di dettaglio dell'articolato, rileva che all'articolo 5, comma 3, lettera f), andrebbe specificato che le attività conseguenti ad emergenze nazionali ed internazionali sono svolte anche in collaborazione con il Dipartimento per la protezione civile, che a tal fine può avvalersi delle procedure di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni; sempre all'articolo 5 andrebbe specificato che afferiscono al Dipartimento per la ricerca, l'innovazione e l'organizzazione anche gli istituti centrali con funzioni di alta formazione e ricerca nel settore del restauro e della catalogazione.

All'articolo 6, comma 4, relativo ai comitati operanti presso il Dipartimento per lo spettacolo e lo sport, andrebbe invece confermato, fra gli altri, anche il Comitato consultivo di cui all'articolo 190 della legge 22 aprile 1941, n. 633, che altrimenti non troverebbe collocazione.

All'articolo 9, relativo alla Direzione generale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico, deplora anzitutto il mancato recepimento dell'indicazione parlamentare in favore della dizione «demoetnoantropologico» in luogo di «etnoantropologico»; si osserva inoltre che, al comma 1, andrebbe specificato che tra i beni sottoposti alle competenze della Direzione generale sono ricompresi anche i dipinti murali e gli apparati decorativi.

Quanto alla Direzione generale per gli archivi, ritiene che tra le competenze della Direzione generale di cui all'articolo 11, comma 2, andrebbero specificate, in particolare, la facoltà di approvazione dei piani di conservazione e scarto degli archivi degli uffici dell'Amministrazione statale e la concessione di contributi per interventi sugli archivi vigilati; inoltre, alla lettera e), andrebbe sostituita la parola «catalogazione» con la parola «censimento» che è più rispondente ai compiti della Direzione generale.

Tra le competenze della Direzione generale per gli affari generali, il bilancio, le risorse umane e la formazione di cui all'articolo 13, comma 1, andrebbe invece inserito lo svolgimento di compiti relativi all'attuazione delle direttive del Ministro e del capo dipartimento in materia di politiche del personale, di contrattazione collettiva e di emanazione di indirizzi ai direttori regionali per l'applicazione dei contratti collettivi e la stipula di accordi decentrati.

Passando alla disciplina degli organi consultivi centrali, osserva che all'articolo 17 sarebbe opportuno prevedere che alle riunioni del Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici possano essere invitati – in casi specifici – anche i direttori regionali.

Infine, potrebbe essere opportuno introdurre, all'articolo 23, una disposizione che preveda, come per altre amministrazioni da poco riorganizzate ai sensi della legge n. 137 del 2002, che con cadenza almeno biennale si provveda alla verifica degli assetti organizzativi e della loro rispondenza alle esigenze operative del Ministero, con riferimento all'amministrazione centrale e periferica, al fine di accertarne la funzionalità ed efficienza ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis,* lettera c), della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Il Presidente relatore segnala altresì che il provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato. Il modesto maggiore onere dovuto al trattamento economico dei capi dipartimento e dei direttori generali è infatti compensato, così come previsto dal decreto legislativo n. 3 del 2004, riducendo la dotazione organica attualmente vigente dei dirigenti di seconda fascia di un numero di posti equivalente sul piano finanziario (16 unità).

A titolo di chiarimento, specifica infine che il testo attualmente in distribuzione dello schema di regolamento, su cui la Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere, è quello modificato dal Ministero a seguito delle osservazioni contenute nel parere del Consiglio di Stato. È peraltro in corso di trasmissione alla Commissione anche il testo originario, come approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 13 febbraio 2004, su cui il Consiglio di Stato ha formulato le proprie osservazioni.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

MARTEDÌ 27 APRILE 2004

338ª Seduta

Presidenza del Presidente
GRILLO

La seduta inizia alle ore 15,10.

PROCEDURE INFORMATIVE

Comunicazioni del Governo, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, del Regolamento, sugli sviluppi della situazione della società Alitalia S.p.A.: rinvio dell'audizione del Ministro dell'economia e delle finanze

Il presidente GRILLO fa presente che il Ministro dell'economia e delle finanze, onorevole Tremonti, ha comunicato di non poter intervenire nella seduta di oggi per illustrare gli sviluppi della situazione della società Alitalia S.p.A.. Procederà pertanto a concordare con il Governo un'altra data nella quale fissare l'incontro volto ad avere notizie sulle prospettive di risanamento conomico della compagnia aeronautica di bandiera.

Sulla questione interviene il senatore PESSINA *(FI)* che esprime profondo disappunto per le ripetute assenze del Ministro in relazione alle comunicazioni su un argomento così delicato e di importanza tanto rilevante come quello della crisi di Alitalia, sul quale è stato più volte chiamato ad informare la Commissione.

Il senatore VERALDI *(Mar-DL-U)* ritiene che la rilevanza della crisi dell'Alitalia sia prioritaria rispetto a tutte le altre questioni economiche che interessano il nostro Paese, esprime pertanto il rammarico del suo Gruppo per l'assenza del Ministro Tremonti.

Il senatore FALOMI *(Misto)* esprime la propria disapprovazione per l'assenza del Ministro e giudica grave che egli si sottragga abitualmente al confronto parlamentare che, per quanto possa risultare sgradevole, è tuttavia utile per conoscere la politica del Governo in merito ad un tema più generale delle politiche relative al trasporto aereo.

La senatrice DONATI *(Verdi-U)* dichiara di condividere le proteste espresse in merito all'assenza del Ministro Tremonti. Ritiene inoltre irrispettoso delle regole democratiche il comportamento del Ministro dell'economia, sistematicamente assente in occasione del confronto parlamentare. Giudica poi paradossale il comportamento del Governo nella gestione della crisi dell'Alitalia: dapprima si è sottoposta al Parlamento una proposta di piano industriale e di privatizzazione della società che successivamente non è stata né approvata definitivamente, né smentita da proposte alternative. A ciò si aggiunge il ritardo con cui lo stesso Governo sta formulando il nuovo piano industriale, questione della quale non esiste certezza, che recherà sicuramente un danno all'immagine e all'economicità della gestione della compagnia aerea. Stigmatizza inoltre che il Parlamento sia stato, di fatto, estromesso dalla «questione Alitalia», pur essendo uno dei soggetti da consultare, non meno del *management* e dei sindacati. Rileva infine che le posizioni del Governo risultano fortemente disarticolate e che incombe comunque in capo al Ministro dell'economia l'obbligo di riferire in Parlamento, anche nel caso in cui, come risulterebbe da dichiarazioni rilasciate alla stampa quotidiana, non intenda contribuire al rifinanziamento della compagnia aerea.

Il senatore VISERTA COSTANTINI *(DS-U)* giudica gravissima la situazione dell'Alitalia S.p.a. ed altrettanto grave il comportamento di un Ministro che, per abitudine, rifugge il confronto con il Parlamento. Fa presente pertanto al Presidente la necessità di ricercare una strada più incisiva per risolvere il disagio del Parlamento rispetto al comportamento poco rispettoso del Ministro Tremonti.

Il senatore ZANDA *(Mar-DL-U)* giudica grave ed intollerabile il comportamento del Ministro Tremonti. Chiede pertanto al presidente Grillo di invitare il vice Presidente Fini, in qualità di coordinatore della politica economica del Governo, ad esporre in Commissione la linea di condotta dell'Esecutivo sulla crisi dell'Alitalia.

Il senatore PEDRAZZINI *(LP)* tiene a precisare che la posizione della Lega è contraria al fallimento della compagnia aeronautica e auspica il suo rilancio nell'ottica di una gestione efficace ed efficiente.

Il presidente GRILLO esprime a sua volta il proprio rammarico per l'assenza del Ministro Tremonti e, prendendo atto delle dichiarazioni degli intervenuti fa presente che rappresenterà al Presidente del Senato il disagio della Commissione. Assicura infine che per conoscere la posizione del Governo in merito alla vicenda dell'Alitalia S.p.a., provvederà ad avviare gli opportuni contatti affinché sia il vice Presidente del Consiglio, onorevole Fini, a riferire in Commissione nella sua qualità di coordinatore della politica economica del Paese.

La Commissione conviene.

Le comunicazioni del Governo sono quindi rinviate.

La seduta termina alle ore 15,40.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

MARTEDÌ 27 APRILE 2004

232ª Seduta

Presidenza del Presidente
RONCONI

Intervengono i sottosegretari di Stato per le politiche agricole e forestali Delfino e Scarpa Bonazza Buora.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante; «Attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38, in materia di pesca marittima» (n. 354)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 6, della legge 7 marzo 2003, n. 38. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 21 aprile scorso.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore BASSO *(DS-U)* rileva che lo schema di decreto legislativo in esame innova la disciplina dell'attività ittica esercitata in acque marine, abrogando quasi totalmente la legge n. 693 del 1965, e rinviando l'individuazione della disciplina tecnica ad un futuro regolamento interministeriale, che peraltro sostituirà il decreto del Presidente della Repubblica n. 1639 del 1968 (il regolamento sulla disciplina della pesca marittima), il quale resta nel frattempo in vigore per le «disposizioni applicabili».

Dall'esame dello schema di decreto legislativo, la disciplina della pesca marittima non appare ancora sufficientemente rinnovata come le nuove esigenze del settore avrebbero richiesto, anche se, per verificare la reale portata della nuova disposizione è necessario attendere il citato regolamento interministeriale con cui verranno stabilite le norme tecniche.

Si sofferma in particolare su alcune disposizioni: l'articolo 5 del decreto, il quale – sostituendo l'articolo 318 del codice della navigazione – prevede che il personale di bordo delle navi adibite alla pesca marittima

possa essere composto anche da cittadini extracomunitari (ad eccezione che per la qualifica di comandante); le nuove sanzioni amministrative, che adeguano il diritto nazionale alle prescrizioni della politica comunitaria della pesca (PCP), sono, a suo avviso, troppo blande e avrebbe richiesto maggiori precisazioni; gli articoli da 1 a 4, invece, confermano il sistema della pesca marittima, come previsto dalla legge n. 963 del 1965, fondato sul registro dei pescatori marittimi, sul registro delle imprese di pesca e sulla licenza di pesca, quando invece questo si sarebbe dovuto innovare, anche alla luce del diritto internazionale e comunitario. Alla luce di tali considerazioni, consegna le riflessioni esposte alla valutazione della Commissione.

La senatrice DE PETRIS *(Verdi-U)* ricorda preliminarmente che il problema della pesca illegale costituisce tuttora un problema di grave rilevanza nel Mediterraneo, con danni spesso irreversibili alle risorse biologiche del mare e, in ultima analisi, con danni altrettanto gravi alla credibilità ed all'immagine degli operatori della pesca; i dati provenienti dalle forze dell'ordine addette ai controlli documentano la presenza di consistenti attività illegali, concernenti in particolare l'utilizzo di reti con maglie di dimensione vietata, l'uso di attrezzi vietati e l'esercizio di forme di pesca vietate. In tale contesto ritiene perciò inadeguate le norme proposte dal Governo. In particolare, osserva che l'articolo 6 modifica la disciplina sanzionatoria vigente relativa alle sanzioni per la pesca illegale, prevista dalla legislazione vigente, sottolineando che si prevede un incremento, peraltro modesto, delle sanzioni pecuniarie e l'eliminazione delle pene detentive per i reati più gravi; inoltre si abroga la disposizione vigente relativa alla facoltà dello Stato di costituirsi parte civile nel risarcimento del danno. In considerazione dell'esigenza prioritaria di salvaguardare l'ambiente marino, propone pertanto alcune modifiche al testo in esame, volte sia a confermare le sanzioni detentive per le fattispecie di reato più gravi (previste dall'articolo 6, comma 1, lettere *c)*, *d)* ed *e))*, sia a inserire nella lettera *e)* la pesca esercitata nelle aree marine protette e in quelle di tutela biologica, sia infine a mantenere in vigore l'articolo 29 della legge n. 963 del 1965, concernente la costituzione di parte civile dello Stato e delle regioni.

In relazione agli articoli 1 e 14 concernenti la pesca sportiva, rileva come la materia, in vista di una nuova disciplina, richieda di affrontare già nel testo in esame la questione posta dall'anacronistica assenza totale di licenza per la pesca sportiva a mare. La situazione attuale infatti non consente di controllare l'impatto di questa attività sportiva sulle risorse marine, tenuto conto del loro particolare valore; propone pertanto di modificare l'articolo 1, comma 3, del provvedimento, nel senso di prevedere esplicitamente la necessità di una licenza temporanea per l'attività di pesca sportiva e subacquea, demandando al regolamento le modalità per il rilascio di tale licenza e la disciplina delle attività stesse.

In ordine all'articolo 4, avente ad oggetto la licenza per l'esercizio della pesca professionale, osserva come esso elimini il termine di quattro

anni per il rinnovo previsto dalla normativa vigente; il che sembra far emergere l'orientamento del Governo a rilasciare licenze a tempo indeterminato, in contrasto con la necessità di una verifica periodica dei requisiti degli operatori e delle imbarcazioni. Al riguardo, chiede al Governo di chiarire la propria posizione in merito.

Il PRESIDENTE ricorda che è atteso il parere della Conferenza Stato-regioni.

Il sottosegretario SCARPA BONAZZA BUORA precisa che nel Tavolo tecnico della Conferenza Stato-regioni relativo al settore della pesca, riunitosi ieri, si è aperto un acceso confronto sui profili di riparto delle competenze in relazione alla rivendicazione di competenze asseritamente regionali. Ribadisce al riguardo che nel quadro di una riforma del Titolo V della Costituzione per la quale potrebbero pure essere necessari ulteriori completamenti, i due schemi di decreto in esame (n. 354 e n. 355) sono il frutto di un sereno confronto effettuato con tutte le associazioni rappresentative del settore della pesca in Italia ed anche di un raccordo con la comunità scientifica. Nel ritenere che spetti quindi ai tecnici del diritto dirimere eventuali questioni che possano in futuro insorgere in materia di assetti di competenze, dichiara la disponibilità del Governo a perfezionare i testi in esame alla luce di eventuali proposte migliorative che possano pervenire dal coordinamento degli assessori regionali alla pesca, con i quali è programmato, a breve, un incontro, precisando che i due schemi in esame sono iscritti all'ordine del giorno della prossima riunione della Conferenza Stato-regioni. Nel rivendicare il carattere innovativo del testo proposto e nel precisare che si tratta di una formulazione che è stata condivisa dal mondo della pesca nel suo complesso, ribadisce comunque l'impegno a varare un testo, da ritenere indispensabile per l'adeguamento del quadro normativo alle esigenze del settore.

In risposta ad una richiesta di chiarimento del senatore PIATTI *(DS-U)* (il quale chiede se le osservazioni delle regioni sono concentrate solo sui riparti di competenze o investano anche profili di merito), il sottosegretario SCARPA BONAZZA BUORA precisa che i rilievi critici sono concentrati sulla enunciazione delle competenze e informa di avere comunque avuto riscontri positivi da parte di esponenti di governo regionali appartenenti ad entrambi gli schieramenti politici. Ribadisce infine la disponibilità a introdurre delle modifiche al testo, purché non venga stravolta una formulazione che è stata frutto di una positiva opera di concertazione con il mondo associativo, in un clima di costante e fruttuosa collaborazione con tutti gli operatori del settore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38, in materia di modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura» (n. 355)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 6, della legge 7 marzo 2003, n. 38. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 21 aprile scorso.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

La senatrice DE PETRIS *(Verdi-U)* valuta lo schema di decreto legislativo condivisibile nel suo impianto generale, pur ritenendo che alcune norme vadano modificate.

In ordine agli articoli 3 e 12, osserva che le Commissioni consultive, sia quella centrale (articolo 3) che quelle locali (articolo 12), (organi di riferimento per la concertazione in materia di pesca ed acquacoltura) sono chiamate ad esprimere pareri sulle questioni di rilievo concernenti la programmazione e le risorse ittiche. Data la notevole rilevanza ambientale dei provvedimenti concernenti l'attività di pesca e l'attenzione dell'opinione pubblica in materia di tutela delle risorse biologiche del mare, ritiene opportuno che la Commissione centrale e quelle locali siano integrate con un rappresentante delle associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e facenti parte del Consiglio nazionale dell'ambiente di cui all'articolo 12 della stessa legge, come previsto per diversi altri settori (aree protette, caccia, smaltimento dei rifiuti, eccetera).

In relazione all'articolo 6, comma 4, osserva che, in relazione all'impatto ambientale che alcune attività di acquacoltura possono produrre in aree di particolare delicatezza ecosistemica, è opportuno subordinare l'eventuale insediamento di nuovi impianti all'effettuazione preliminare di uno studio di compatibilità ambientale, per valutare preventivamente gli effetti sulla qualità delle acque e sugli organismi marini.

In relazione all'articolo 14, comma 5, sottolinea che per la complessità della materia è necessario stabilire invece che i compiti di controllo, ora affidati al solo MIPAF, per il particolare rilievo, vangano attribuiti alla competenza di tutti gli organi centrali e periferici che hanno compiti di vigilanza in materia (Guardia di Finanza, Arma dei Carabinieri, Polizia di Stato e personale delle regioni, delle province e dei Comuni).

Il senatore BASSO *(DS-U)* rileva che lo schema in esame pur costituendo un passo in avanti, rappresenta però un'occasione mancata in quanto non coglie le potenzialità che la legge delega offre, forse perché la complessità della materia e l'incertezza istituzionale (soprattutto per la ridefinizione delle competenze Stato-Regione), non hanno consentito un'elaborazione più compiuta e più confacente ai criteri della delega stessa. Osserva in particolare che i nuovi testi semplificano fortemente

gli organi di concertazione e di gestione delle politiche nazionali di settore. L'articolo 6, che regolamenta la figura dell'imprenditore ittico, non soddisfa le aspettative di chiarificazione necessaria per la differenziazione tra attività di allevamento e attività di cattura, anche ai fini della fiscalità e della previdenza. Questo anche perché il nuovo articolo 2135 del codice civile ha chiarito la portata delle attività di allevamento: su tale punto sarà necessaria una riconsiderazione dei profili fiscali e previdenziali, per adeguarli all'evoluzione delle attività del pescatore, sempre più diversificate tra attività principale e attività connessa nell'ambito delle filiere alimentari ai fini del sostegno delle attività innovative (quali l'attività di pescaturismo e l'attività legata alla qualità ed alle tipicità dei prodotti ittici). Inoltre il testo in esame rappresenta, a suo avviso, un'occasione mancata sia perché sono stati eliminati i distretti di pesca, (che potevano rappresentare un nuovo strumento di gestione razionale e di coinvolgimento della categoria), sia per il mancato inserimento degli acquacoltori e dei maricoltori tra i beneficiari del fondo centrale per il credito peschereccio e del fondo di solidarietà nazionale.

Ribadisce anche – nell'ambito della fiscalità del settore – la necessità di esonerare il settore della piccola pesca marittima e della pesca in acque dolci dall'applicazione di strumenti di accertamento quali gli studi di settore o i parametri che non possono dare elementi certi di valutazione, stante il carattere aleatorio dell'attività di cattura che non consente di stimare con certezza i quantitativi pescabili nei vari periodi dell'anno a fronte di costi certi nel consumo di carburante e nell'uso di beni strumentali.

Avanza perciò la proposta di estendere il regime fiscale di cui all'articolo 2, comma 6, lettere *a)* e *b)* della legge 24 dicembre 2003 (Finanziaria 2004), n. 350, anche al settore della piccola pesca e dell'acquicoltura in acque dolci, salmastre e marine e di prevedere che l'imprenditore ittico, che esercita l'attività di acquacoltura su un fondo non accatastato, possa determinare il proprio reddito equiparandolo alla rendita del più vicino fondo sul quale viene esercitata la medesima attività. Ritiene infine necessario che il Governo si impegni per la istituzione di un nuovo Ministero dell'alimentazione in grado di impostare e governare le nuove politiche nell'ambito del settore primario e anche per il raccordo con le politiche comunitarie, ricordando come in molti Paesi europei, come in Spagna, l'istituzione del Ministero dell'alimentazione ha segnato il decollo dell'agricoltura e della pesca.

Il PRESIDENTE, precisato che anche per lo schema di decreto in esame deve pervenire il parere della Conferenza Stato-Regioni, rinvia il seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,50.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

MARTEDÌ 27 APRILE 2004

250ª Seduta

Presidenza del Presidente
ZANOLETTI

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Brambilla.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(2058) ***Delega al Governo in materia previdenziale, misure di sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile e riordino degli enti di previdenza e assistenza obbligatoria***, approvato dalla Camera dei deputati

(421) ***MAGNALBÒ. – Modifiche e integrazioni all'articolo 71 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in materia di totalizzazione dei periodi di iscrizione e contribuzione***

(1393) ***VANZO ed altri. – Abrogazione delle disposizioni concernenti il divieto di cumulo tra redditi di pensione e redditi di lavoro autonomo***

– e petizioni nn. 66, 84, 200, 255, 393, 427, 574, 582, 583 e 634 ad essi attinenti
(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Si riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta notturna del 21 aprile scorso.

Il PRESIDENTE dopo aver ricordato che nella precedente seduta è stata temporaneamente rinviata la votazione di talune proposte emendative, dichiara di ritirare gli emendamenti 1.368 e 1.361 (testo 2).

Dopo aver riformulato l'emendamento 1.363 (testo 2), nell'emendamento 1.363 (testo 3), prospetta l'opportunità di un'ulteriore riflessione, nella successiva fase della discussione in Assemblea, relativamente ai profili attinenti alla proposta emendativa 1.364 (testo 2).

Il relatore alla Commissione MORRA *(FI)* dopo aver espresso parere favorevole sull'emendamento 1.363 (testo 3), sottolinea l'opportunità, re-

lativamente agli emendamenti 1.364 (testo 2) e 1.136, di procedere ad un ulteriore approfondimento, che, però, dati i tempi ormai ristretti per la conclusione dell'esame in sede referente, potrà avere luogo nel corso della discussione in Assemblea – all'ordine del giorno della quale il disegno di legge n. 2058 è già iscritto per la settimana in corso – ove le due proposte emendative vengano respinte in Commissione e successivamente riproposte all'Assemblea medesima. L'emendamento 1.136, in particolare, reca una disposizione di copertura finanziaria del tutto inadeguata e, almeno per questo profilo, dovrebbe essere riformulato.

Il rappresentante del GOVERNO dichiara di conformarsi ai pareri testé espressi dal relatore, anche per quanto riguarda i rilievi relativi alla inaccettabilità della disposizione di copertura finanziaria contenuta nell'emendamento 1.136.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà alla votazione delle proposte emendative accantonate nel corso di precedenti sedute.

Posto ai voti, l'emendamento 1.363 (testo 3) viene accolto dalla Commissione.

Successivamente, con separate votazioni, vengono respinti gli emendamenti 1.134, 1.281, 1.364 (testo 2).

Posto ai voti, viene poi accolto l'emendamento 1.31.

Posti separatamente ai voti, vengono respinti gli emendamenti 1.136 e 1.242.

Posto ai voti, viene quindi approvato l'articolo 1, nel testo conseguente alle modifiche accolte dalla Commissione.

Il PRESIDENTE avverte che la votazione degli emendamenti al disegno di legge n. 2058 è conclusa.

Con successiva votazione viene accolta la proposta di coordinamento finale, predisposta dal relatore.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà alle dichiarazioni di voto.

Il senatore RIPAMONTI *(Verdi-U)* nel preannunciare, a nome del Gruppo parlamentare di appartenenza, il voto contrario sul testo che la Commissione si accinge a licenziare, precisa preliminarmente che l'accoglimento di alcune proposte emendative nel corso dell'esame in sede referente, dovuto anche all'iniziativa delle forze politiche di opposizione e delle organizzazioni sindacali, ha consentito l'introduzione di significativi miglioramenti relativamente al regime per il conferimento del trattamento

di fine rapporto alle forme pensionistiche complementari – incentrandolo sul principio del silenzio-assenso – e alla soppressione dell'incongrua disposizione normativa inerente alla decontribuzione per i neoassunti, contenuta nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati, ma non modifica la complessiva impostazione del provvedimento in titolo, a suo parere del tutto negativa.

In particolare, permangono rilevanti profili di criticità in relazione agli incentivi per il posticipo del pensionamento – che appaiono inadeguati, essendo configurati in modo tale da non incidere positivamente sull'ammontare del trattamento pensionistico spettante al lavoratore interessato –, mentre l'innalzamento dei requisiti anagrafici e contributivi per il pensionamento, introdotto in maniera rigida, appare finalizzato esclusivamente a convincere le competenti istituzioni comunitarie circa il carattere strutturale dell'intervento posto in essere sulla previdenza.

Peraltro la modifica del regime di accesso al pensionamento viene introdotta senza attendere la data prevista dalla legge n. 335 del 1995 per l'espletamento dell'attività di verifica – fissata dalla stessa al 2005 – come invece richiesto più volte dalle organizzazioni sindacali.

Inoltre, gli oneri conseguenti alla riforma previdenziale all'esame finiscono per gravare esclusivamente sui lavoratori dipendenti, in maniera iniqua e anche illogica, atteso che gli squilibri finanziari dell'INPS sono imputabili soprattutto al *deficit* riscontrabile nella gestione inerente ai lavoratori autonomi.

Nel corso dell'*iter* in sede referente – prosegue l'oratore – non è stata sviluppata in modo congruo la discussione e l'analisi dei profili inerenti al secondo pilastro della previdenza, che invece andrebbe promosso con misure adeguate, e in relazione al quale le forze politiche di opposizione avevano prospettato l'opportunità – non condivisa dalle forze di maggioranza – di uno stralcio delle parti ad esso inerenti, in modo tale da consentire un adeguato approfondimento di tale importante tematica.

Il senatore BATTAFARANO *(DS-U)* rileva preliminarmente che l'intervento di riforma previdenziale all'esame sta per essere varato a prescindere dallo svolgimento di un preliminare confronto con le parti sociali, ponendosi altresì in contrasto con la prospettiva di medio periodo prefigurata dalla legge n. 335 del 1995, incentrata sulla possibilità di rideterminare i coefficienti di trasformazione a seguito di un'attività di verifica, da espletare con cadenza decennale, a partire quindi, dal 2005. Su questo tema, peraltro, l'Esecutivo non ha ancora chiarito se la predetta verifica risulti o meno assorbita da quella prevista per il 2014 dal comma 1-*bis* dell'articolo 1-*ter*.

L'elevazione dei requisiti anagrafici e contributivi a partire dal 1º gennaio 2008 avviene in modo eccessivamente brusco e tale da dare luogo a insostenibili sperequazioni tra i lavoratori, che peraltro risulteranno aggravate dalla ulteriore e surrettizia elevazione dei requisiti di età per il pensionamento, conseguente alla modifica del regime inerente alle cosiddette finestre, ridotte da quattro a due nel corso dell'anno.

La rigidità della riforma pensionistica all'esame si pone in stridente contraddizione non solo con la flessibilità del mercato del lavoro, accentuata a seguito dell'approvazione della legge n. 30 del 2003, ma anche con la logica di fondo sottesa al sistema di calcolo contributivo, incentrata sulla libertà di scelta del lavoratore, alla stregua della quale qualora lo stesso opti per l'accesso al pensionamento con i requisiti minimi, la prestazione spettante risulterà proporzionalmente ridotta.

Per quel che concerne gli incentivi al posticipo del pensionamento – prosegue l'oratore – sarebbe stato opportuno individuare un criterio più incisivo, basato sull'incremento dell'ammontare del trattamento pensionistico legato al prolungamento della vita lavorativa.

Risulta invece condivisibile l'introduzione del meccanismo del silenzio-assenso, relativamente al conferimento del trattamento di fine rapporto ai fondi pensionistici, come pure la soppressione della disposizione normativa, prevista nel testo originario, inerente alla decontribuzione per i neoassunti. Anche il mancato accoglimento di taluni emendamenti relativi alle forme previdenziali complementari individuali risulta ispirato da ragioni di saggezza e di opportunità.

È invece da valutare negativamente l'effetto complessivo conseguente all'intervento di riforma all'esame, che prefigura la destinazione degli eventuali risparmi realizzati in ambito previdenziale a scopi diversi da quelli sociali, con una conseguente inaccettabile riduzione della spesa sociale globale.

Sono del tutto carenti le misure a favore dei lavori usuranti e dei lavoratori precoci, nonché a favore dei lavoratori discontinui, per i quali più volte le forze politiche di opposizione hanno sottolineato la necessità di adeguati interventi a tutela delle loro posizioni e dei loro diritti.

Il disegno di legge in titolo presenta poi rilevanti profili di criticità in relazione alla tematica dell'armonizzazione dei regimi previdenziali.

L'introduzione di alcuni correttivi durante l'esame in Commissione, non può dunque modificare una valutazione negativa in ordine al testo normativo nel suo complesso; per tali motivi, il senatore Battafarano preannuncia, a nome del Gruppo parlamentare di appartenenza, il voto contrario sul disegno di legge n. 2058.

Il senatore MONTAGNINO *(Mar-DL-U)* ricorda preliminarmente che nell'apparizione televisiva di alcuni mesi or sono, il Presidente del Consiglio aveva sottolineato la necessità e l'improcrastinabilità delle misure di riforma pensionistica annunciate. Tale premessa è risultata del tutto disattesa nella fase successiva, caratterizzata dal susseguirsi di una serie di proposte governative divergenti e contraddittorie, conseguenti a contrasti interni alle forze politiche di maggioranza, e tali da costituire un impaccio anche per la prosecuzione dell'*iter* parlamentare di approvazione del disegno di legge n. 2058.

L'effetto complessivo conseguente all'intervento di riforma all'esame risulta socialmente insostenibile e pertanto le forze di opposizione hanno formulato varie proposte volte ad individuare soluzioni eque ed equili-

brate, e finalizzate ad apprestare strumenti adeguati a fronteggiare gli effetti dell'impennata della spesa previdenziale – la cosiddetta gobba – prevista intorno agli anni Venti.

La *ratio* di fondo sottesa all'intervento previdenziale all'esame si basa sulla necessità di ridurre il debito pubblico, a seguito di impegni assunti in ambito comunitario. Per il perseguimento di tali finalità viene elaborata una proposta del tutto incongrua ed iniqua, basata da una parte sugli incentivi al posticipo per il pensionamento per i lavoratori che maturino i relativi requisiti di accesso entro il 2007, e dall'altra su un ben poco graduale innalzamento dei requisiti anagrafici e contributivi per il pensionamento, dal 2008.

Pur essendo apprezzabile l'introduzione del modulo del silenzio-assenso in relazione al conferimento del trattamento di fine rapporto ai fondi pensione, nonché la soppressione della originaria disposizione normativa inerente alla decontribuzione, risulta tuttavia inaccettabile l'elevazione dei requisiti anagrafici e contributivi, in relazione alla quale si registra anche la netta contrarietà delle organizzazioni sindacali, diversamente da quanto avvenuto per i precedenti interventi di riforma promossi dal Governo Dini e dal Governo Prodi, in grado di conciliare le esigenze di rigore con quelle di equità e di ottenere quindi il consenso delle parti sociali.

La misura inerente agli incentivi al posticipo del pensionamento, prevista all'articolo 1-*quater* è costosa e inutile, e la tipologia di incentivo prescelta, risulta scarsamente incisiva, in quanto non prefigura alcun incremento del trattamento pensionistico per i lavoratori che optino per un prolungamento dell'attività lavorativa.

Inoltre la data del 1º gennaio 2008, configurata quale rigida linea di confine per l'elevazione dei requisiti anagrafici e contributivi, conferma implicitamente l'insussistenza di qualsivoglia profilo di urgenza relativamente alla riforma previdenziale, rendendo del tutto illogica e incomprensibile la scelta adottata dall'Esecutivo di procedere ad una riforma del sistema pensionistico senza attendere la data del 2005, per la quale è prevista dalla legge n. 335 del 1995 un'attività di verifica finalizzata alla revisione dei coefficienti di trasformazione.

Non va poi dimenticata l'irragionevole scelta del Governo di imprimere una brusca quanto ingiustificata accelerazione dell'*iter* parlamentare del disegno di legge n. 2058, imponendo, alcune settimane or sono, una prematura iscrizione dello stesso all'ordine del giorno dell'Assemblea, con una prova di forza controproducente, in quanto il Governo e la sua stessa maggioranza sono stati poi costretti a tornare sui loro passi producendo, con tale insensata mossa, l'unico effetto di compromettere ulteriormente la già scarsa credibilità dell'Italia in ambito europeo.

Le forze politiche di opposizione non hanno adottato alcuna tattica di tipo ostruzionistico durante la procedura legislativa in questione, operandosi per proporre modifiche migliorative del testo, nella prospettiva di ridurre gli effetti pregiudizievoli connessi allo stesso.

Anche la facoltà di accedere dopo il 2007 al pensionamento in base al previgente regime, attraverso l'opzione per un sistema di calcolo integralmente contributivo, risulta fittizia ed incongrua, poiché comporterebbe la corresponsione di trattamenti di entità molto ridotta.

L'intendimento di garantire le posizioni previdenziali delle giovani generazioni, più volte enunciato da vari esponenti delle forze politiche di maggioranza, è stato in concreto disatteso, non essendo stata introdotta alcuna misura idonea a soddisfare le esigenze dei lavoratori precari e discontinui.

La rigidità dei requisiti di accesso al pensionamento risulta inoltre incompatibile con la stessa impostazione di un sistema fondato sul calcolo delle prestazioni con il metodo contributivo: quest'ultimo comporta infatti la possibilità per il lavoratore di optare, in presenza di requisiti minimi, per l'accesso immediato al pensionamento, accettando tuttavia un trattamento pensionistico di importo proporzionalmente ridotto.

Per tali motivi, i senatori del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo voteranno contro il disegno di legge n. 2058, nel testo che la Commissione si accinge a licenziare.

Il senatore PETERLINI *(Aut)* esprime in primo luogo apprezzamento per la equilibrata conduzione dei lavori da parte del Presidente, che si è adoperato con successo per conseguire il risultato – niente affatto scontato – di concludere l'esame in sede referente e di sottoporre al vaglio dell'Assemblea un testo messo a punto dalla Commissione. Esprime altresì apprezzamento per il proficuo impegno del relatore e per il rilevante contributo offerto dal Ministro e dai sottosegretari che hanno preso parte alla discussione, ed in particolare dal sottosegretario Brambilla, che, con la sua specifica competenza in materia, ha autorevolmente accompagnato l'elaborazione del testo, vagliando con attenzione tutti gli emendamenti.

Nel merito, occorre considerare che gli interventi in materia pensionistica appaiono molto problematici in contesti sociali caratterizzati dall'invecchiamento della popolazione e dalla conseguente riduzione del rapporto numerico tra persone attive e pensionati. A tale proposito, occorre ricordare che i tagli più consistenti alla spesa pensionistica pubblica sono derivati dalla introduzione del sistema contributivo di calcolo delle pensioni, intervenuta con la legge n. 335 del 1995. La transizione dal sistema retributivo al sistema contributivo, tuttora in corso, comporta molti problemi e, pertanto, sarebbe stato opportuno da parte del Governo affrontare in modo più organico e con maggiore cognizione di causa il problema degli effetti della verifica del 2005, prevista anch'essa dalla citata legge n. 335, all'esito della quale, probabilmente, sarebbe stato possibile anticipare l'entrata in funzione a regime della riforma del 1995 o, quanto meno, rivedere i coefficienti di trasformazione. Il Governo e la maggioranza politica che lo sostiene hanno scelto invece un'altra strada, prima con un brusco innalzamento dei requisiti anagrafici e contributivi, che ha dato luogo a forti tensioni sociali, poi con un successivo ridimensionamento di tale misura che, però, non mancherà di produrre effetti negativi sul futuro pen-

sionistico delle generazioni più giovani e, ove attuata, giungerà a posticipare fino a sei anni l'età del pensionamento.

Sarebbe stato preferibile, oltre ad agire nel senso di agevolare il decollo della previdenza complementare – che il senatore Peterlini ricorda essere stata oggetto di numerosi emendamenti da lui sottoscritti –, privilegiare gli incentivi al prolungamento volontario della vita lavorativa, come era nelle originarie intenzioni enunciate dal ministro Maroni, precedentemente all'adozione delle misure di innalzamento dell'età pensionabile. Occorre infatti assecondare la diffusa propensione a posticipare il pensionamento, creando soprattutto le condizioni per la permanenza al lavoro o il reimpiego dei lavoratori anziani.

Dopo avere manifestato l'intenzione di presentare per la discussione in Assemblea un emendamento volto ad equiparare l'età del pensionamento per gli uomini e per le donne, prevedendo per queste ultime una riduzione del requisito anagrafico in relazione ad ogni figlio, il senatore Peterlini esprime apprezzamento per i miglioramenti che il provvedimento in votazione ha introdotto in materia di previdenza complementare, soprattutto per quanto concerne il conferimento del trattamento di fine rapporto ai fondi pensione su base volontaria, che darà senz'altro un forte impulso al secondo pilastro del sistema previdenziale, e per le aperture mostrate nei confronti delle forme di previdenza integrativa poste in essere dalle regioni. Mentre su questo tema sono stati accolti alcuni emendamenti presentati dalla sua parte politica, il senatore Peterlini si duole per il mancato recepimento delle proposte da lui formulate per quanto concerne le garanzie da prestare ai lavoratori a fronte del conferimento del TFR ai fondi pensione. Si tratta di un elemento di perplessità che si aggiunge ad altri, già esposti nel suo intervento, e che lo induce ad esprimere, a nome del gruppo politico di appartenenza, un voto di astensione sul disegno di legge n. 2058, nel testo modificato dalla Commissione.

Il senatore VANZO *(LP)*, nell'annunciare il voto favorevole del Gruppo della Lega Padana sul disegno di legge n. 2058, sottolinea che la riforma del sistema pensionistico in esso delineata si inserisce in modo coerente nell'ambito di un processo di riforma dello Stato sociale, che nasce da esigenze comuni a tutti i paesi membri dell'Unione europea. Non è pertanto da condividere l'opinione, espressa da vari esponenti dei Gruppi politici dell'opposizione, che il riordino del sistema previdenziale trovi le sue premesse esclusivamente nella necessità di fare fronte al debito pubblico accumulatosi per effetto di politiche improvvide succedutesi negli anni passati. Sono molte le cause che hanno portato all'attuale situazione di squilibrio dei conti previdenziali: a fattori strutturali, legati agli squilibri demografici e all'invecchiamento della popolazione, si aggiungono l'evasione contributiva alimentata dalla diffusione del lavoro nero, l'assistenzialismo che ha continuato per anni a bruciare ingenti risorse finanziarie e una politica dissennata di pensionamenti anticipati. Su questi problemi sarebbe stato necessario un dibattito ampio e senza pregiudiziali tra le forze politiche di maggioranza e di opposizione, ma non sempre ciò

si è verificato, e non sono mancati atteggiamenti strumentali e condizionati da preoccupazioni di stampo elettoralistico. Quando invece il confronto è stato aperto e leale, sono stati conseguiti risultati positivi, come dimostrano le scelte compiute per quanto attiene all'innalzamento dei requisiti anagrafici e contributivi per l'accesso ai trattamenti, alla separazione tra assistenza e previdenza, alla rinuncia ad inserire un principio di delega sulla decontribuzione per i nuovi assunti e alle norme che prevedono una forma volontaria di conferimento del TFR ai fondi pensione. Si tratta pertanto di un progetto riformatore al tempo stesso coraggioso e ponderato, meritevole, come tale, di un convinto sostegno.

Il senatore TOFANI *(AN)* osserva che da oltre dieci anni si discute della riforma previdenziale e che gli interventi finora posti in essere hanno trovato un momento di forte e irrisolta criticità nella transizione da un sistema pensionistico a ripartizione, commisurato sulla retribuzione, ad un sistema basato sul metodo contributivo per il calcolo dei trattamenti. Questa difficoltà è il frutto di una scelta politica passata, che, a prescindere dal contesto sociale e demografico nel quale è maturata, ha prodotto effetti ai quali il legislatore di oggi è chiamato a porre rimedio. Non è pertanto esatto quanto è stato affermato in alcune dichiarazioni di voto dei rappresentanti dei gruppi politici dell'opposizione, circa l'assenza, nel provvedimento all'esame, di misure a favore dei giovani: al contrario, per le nuove generazioni sono state previste novità importanti, poiché attraverso un deciso rafforzamento del sistema della previdenza complementare si intende fare fronte alle conseguenze dell'applicazione integrale del sistema di calcolo contributivo, che, tra circa venticinque anni, porterà a trattamenti dimezzati rispetto a quelli attualmente in godimento nella previdenza pubblica.

Non sono condivisibili neanche le affermazioni circa il mancato consenso sociale nei confronti delle misure in discussione. È innegabile, invece, che la disponibilità manifestata dal Governo verso le richieste formulate dalle organizzazioni sindacali si è tradotta in importanti modifiche del testo all'esame: basti, in proposito, ricordare la soppressione delle disposizioni che prevedevano la riduzione fino a cinque punti percentuali dei contributi per i nuovi assunti, il ricorso al principio del silenzio assenso per disciplinare le modalità del conferimento del TFR ai fondi pensione e la scelta di non agire sull'anzianità contributiva per quanto riguarda l'innalzamento dell'età pensionabile. Quest'ultima, in sostanza, aumenterà di tre anni a decorrere dal 2008, ma non bisogna credere che la più volte citata verifica prevista dalla legge n. 335 del 1995 avrebbe portato ad esiti molto diversi, dato che, rispetto al 1995, l'aumento accertato delle speranze di vita di circa due anni, avrebbe comunque imposto di agire sul requisito anagrafico, o, in alternativa, di ridurre le rendite.

Il percorso intrapreso per riformare le pensioni è certamente legato anche alle sollecitazioni provenienti dalle competenti sedi dell'Unione europea circa la necessità di interventi strutturali, in grado di incidere sulla spesa previdenziale in rapporto al prodotto interno lordo, in una prospet-

tiva di risanamento dei conti pubblici, ma non c'è dubbio che il riassetto del sistema previdenziale risponda all'esigenza di forti correttivi nei confronti delle tendenze in essere per effetto del riordino operato nel corso degli anni Novanta.

Se si tiene conto delle considerazioni fin qui svolte, appare con chiarezza che i rilievi formulati dai Gruppi politici dell'opposizione sembrano riferiti più al testo trasmesso a suo tempo dalla Camera dei deputati che a quello che la Commissione si accinge a varare, del quale sembra si vogliano ignorare i contenuti fortemente innovativi.

A conclusione del lavoro svolto è però opportuno sottolineare anche l'intensità e la positività dell'impegno profuso dalla Commissione in tutte le sue componenti. Da parte della maggioranza non solo non vi è stato un atteggiamento di chiusura nei confronti degli stimoli provenienti dall'opposizione, ma vi è stata anche una costante, anche se meno visibile, opera di influenza e persuasione nei confronti dell'Esecutivo per integrare e migliorare il testo di una riforma che, ancorché ulteriormente perfettibile, troverà il sostegno convinto e il voto favorevole del Gruppo di Alleanza Nazionale.

Il relatore MORRA *(FI)*, dopo aver rivolto un cordiale ringraziamento a tutti i componenti della Commissione per il lavoro svolto, osserva che il confronto serrato ma aperto che ha caratterizzato l'esame in sede referente del disegno di legge di riforma previdenziale non ha mancato di produrre effetti positivi anche al di fuori delle Aule parlamentari, in particolare provocando un mutamento del parere di quanti avevano sostenuto, all'inizio del dibattito in Senato, l'inutilità di un intervento di riordino del sistema pensionistico.

Anche se il confronto sociale non si è svolto con le modalità proprie della concertazione degli anni Novanta, non si può certo affermare che sia mancato il dialogo con le parti sociali. Esso è stato, anzi, intenso e proficuo ed ha prodotto modifiche rilevanti, in materia, ad esempio, di decontribuzione e di conferimento del TFR ai fondi pensione, modifiche accettate dal Governo con grande senso di responsabilità. Occorre pertanto ribadire la fondatezza degli obiettivi proposti dall'Esecutivo per assicurare alle giovani generazioni un futuro previdenziale che la legge n. 335 del 1995 ha reso più incerto. Sono note, infatti, le difficoltà che si riscontrano nel passaggio da un sistema a ripartizione, basato sulla modalità di calcolo retributivo, ad un sistema misto e, a regime, a trattamenti calcolati con l'applicazione integrale del sistema contributivo, che produrrà un tasso di sostituzione pari a circa il 40-50 per cento della retribuzione. Occorre pertanto evitare di scaricare sulle generazioni future i costi di tale transizione e anche per questo motivo si rende necessario l'innalzamento dei requisiti anagrafici e contributivi per l'accesso ai trattamenti: tale misura, contribuendo al riequilibrio dei conti previdenziali, renderà anche più facile il decollo della previdenza integrativa, che costituisce un altro elemento portante del provvedimento che la Commissione si accinge a varare. Si tratta di correttivi necessari e, a questo proposito, occorre ribadire

che uno dei punti deboli della riforma del 1995 è costituito proprio dal limite minimo del requisito anagrafico fissato a 57 anni, limite che anche la più volte citata verifica del 2005 – i cui effetti presunti forse sono stati troppo amplificati da alcuni interventi – avrebbe probabilmente ritoccato.

Il sottosegretario BRAMBILLA, nel rivolgere un apprezzamento a tutti i componenti della Commissione per il proficuo lavoro svolto, osserva che al disegno di legge n. 2058 sono state apportate rilevanti modifiche, che migliorano il testo, anche tenendo opportunamente conto delle proposte formulate dalle parti sociali nell'ambito del confronto svolto con il Governo.

Il PRESIDENTE esprime il proprio compiacimento per l'ampio lavoro svolto da tutti i componenti della Commissione con impegno, serietà e onestà intellettuale: il confronto serrato e privo di pregiudiziali è stato certamente utile ed ha prodotto un testo senz'altro molto migliorato rispetto a quello pervenuto dall'altro ramo del Parlamento, anche grazie al contributo attento e continuo del Governo e all'indefesso lavoro del relatore.

La Commissione conferisce quindi, a maggioranza, il mandato al relatore di riferire all'Assemblea in senso favorevole sul disegno di legge n. 2058, nel testo emendato dalla Commissione, di proporre l'assorbimento dei disegni di legge n. 421 e n. 1393, nonché delle petizioni abbinate, e di chiedere l'autorizzazione a svolgere oralmente la relazione.

ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DELLA SOTTOCOMMISSIONE PARERI GIÀ CONVOCATA PER DOMANI MERCOLEDÌ 28 APRILE

Il PRESIDENTE avverte che la seduta della sottocommissione pareri, già convocata per domani, mercoledì 28 aprile al termine della seduta della Commissione, si terrà al termine della seduta odierna.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2058

Art. 1.

1.363 (testo 2)
ZANOLETTI, PETERLINI

Al comma 2, lettera g)*, al numero 4) premettere le seguenti parole:* «l'eliminazione degli ostacoli che si frappongono alla libera adesione e circolazione dei lavoratori all'interno del sistema della previdenza complementare, definendo regole comuni, in ordine in particolare alla comparabilità dei costi, alla trasparenza e portabilità, al fine di tutelare l'adesione consapevole dei soggetti destinatari;».

1.363 (testo 3)
ZANOLETTI, PETERLINI

Al comma 2, lettera g)*, al numero 4) premettere le seguenti parole:* «l'eliminazione degli ostacoli che si frappongono alla libera adesione e circolazione dei lavoratori all'interno del sistema della previdenza complementare, definendo regole comuni, in ordine in particolare alla comparabilità dei costi, alla trasparenza e portabilità, al fine di tutelare l'adesione consapevole dei soggetti destinatari;».

Conseguentemente, allo stesso numero 4, sostituire le parole: «da un fondo pensione negoziale ad un fondo pensione aperto» *con le altre:* «da una forma pensionistica all'altra».

1.134
TREU, BATTAFARANO, RIPAMONTI, MONTAGNINO, D'ANDREA, DATO, DI SIENA, PILONI, GROSSO, PAGLIARULO, PETERLINI

Al comma 2, lettera g)*, sostituire il numero 4) con il seguente:*

«4) la previsione che, in caso di trasferimento volontario in forma collettiva a un fondo pensione aperto, dopo una permanenza non inferiore

a tre anni in un fondo pensione negoziale, ai lavoratori venga riconosciuto il diritto al trasferimento, oltre che dei propri contributi, ai sensi dell'articolo 9, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, dei contributi del datore di lavoro e delle quote del trattamento di fine rapporto;».

1.281

VIVIANI, RIPAMONTI, DI SIENA, BATTAFARANO, GRUOSSO, PILONI, PIZZINATO

Al comma 2, lettera g) *sostituire il numero 4) con il seguente:*

«4) di estendere rapidamente la forma pensionistica complementare ad un numero elevato di lavoratori prevedendo appositi incentivi a favore dei fondi chiusi e aperti istituiti e incrementati tramite adesioni collettive definite mediante la contrattazione tra le parti sociali, per i primi tre anni dalla data di entrata in vigore della legge. Successivamente vanno ricostituite le condizioni di parità tra fondi chiusi e aperti;»

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere infine le seguenti parole: «, fatti salvi i maggiori oneri, derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al numero 4), lettera *g)* del comma 2, dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato: sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

"*a)* articoli 26, 26-*ter* e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461"».

1.364 (testo 2)

ZANOLETTI

Al comma 2, lettera g), *2, dopo il numero 6), inserire il seguente:*

«6-*bis*) la possibilità per le forme pensionistiche complementari su base collettiva in regime di contribuzione definita, di fare ricorso a convenzioni con le imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio dei rami I e V del punto A) della tabella allegata al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, fermo restando l'approvazione preventiva da parte della Covip di dette convenzioni, tenuto conto in particolare dell'esigenza di garantire la trasparenza dei contratti e la titolarità in capo al Fondo pensione dei diritti di voto;».

1.31

PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, KOFLER, MICHELINI, ROLLANDIN, TREU, MONTAGNINO, BATTAFARANO, VIVIANI, PILONI

Al comma 2, lettera g), *punto 6, aggiungere il seguente ulteriore punto:*

«6-*bis)* l'attribuzione ai fondi pensione della contitolarità con i propri iscritti del diritto alla contribuzione, compreso il trattamento di fine rapporto, cui è tenuto il datore di lavoro e la legittimazione dei fondi stessi, rafforzando le modalità di riscossione anche coattiva, a rappresentare i propri iscritti nelle controversie aventi ad oggetto i contributi omessi nonché l'eventuale danno derivante dal mancato conseguimento dei relativi rendimenti;»

1.368

ZANOLETTI

Al comma 2, dopo la lettera g), *aggiungere la seguente:*

«*g-bis)* prevedere che le prestazioni pensionistiche in forma di rendita siano erogate direttamente dalle imprese di assicurazione di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174;».

1.361 (testo 2)

ZANOLETTI

Al comma 2, lettera i*), sostituire il numero 2 con i seguenti:*

«2. l'attribuzione alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione, ferme restando le competenze attualmente ad essa attribuite del compito di impartire disposizioni volte a garantire la trasparenza delle condizioni contrattuali fra tutte le forme pensionistiche collettive e le forme pensionistiche individuali di cui all'articolo 9-*bis* del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, e di vigilare sulle modalità di offerta al pubblico dei predetti strumenti previdenziali, al fine di tutelare l'adesione consapevole dei soggetti destinatari;

2-*bis*. L'attribuzione all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), del compito di impartire disposizioni volte a garantire la trasparenza delle condizioni contrattuali e di vigilare sulle modalità di offerta al pubblico delle forme pensionistiche individuali di cui all'articolo 9-*ter* del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, attuate attraverso prestazioni rese da imprese di assicurazione di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174;».

1.136

TREU, PILONI, MONTAGNINO, D'ANDREA, BATTAFARANO, DATO, DI SIENA, GRUOSSO

Al comma 2, lettera i), *il numero 2) è sostituito dal seguente:*

«2) l'attribuzione alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione, ferme restando le competenze attualmente ad essa attribuite, del compito di impartire disposizioni volte a garantire la trasparenza delle condizioni contrattuali fra tutte le forme pensionistiche collettive e individuali, ivi comprese quelle di cui all'articolo 9-*ter* del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, di disciplinare e di vigilare sulle modalità di offerta al pubblico di tutti i predetti strumenti previdenziali, compatibilmente con le disposizioni per la sollecitazione del pubblico risparmio, al fine di tutelare la parità delle condizioni di offerta e l'adesione consapevole dei soggetti destinatari».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma l, aggiungere infine le seguenti parole: «, fatti salvi i maggiori oneri, derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *i),* numero 2), cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato: sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino

inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-*ter* e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.242

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, dopo la lettera i), *aggiungere la seguente:*

«*i*-bis) perfezionare il sistema di vigilanza sul settore della previdenza complementare e semplificare le procedure amministrative attraverso:

a) l'esercizio da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali dell'attività di alta vigilanza mediante l'adozione di direttive generali in materia;

b) l'attribuzione alla Covip, in aggiunta alle attuali competenze, del compito di fornire disposizioni volte a garantire la trasparenza delle condizioni contrattuali fra tutte le forme pensionistiche collettive ed individuali, ivi comprese quelle di cui all'articolo 9-*ter* del decreto legislativo 21 aprile 1993, n.124, nonché di vigilare sulle modalità di offerta al pubblico di tutti i predetti strumenti previdenziali;

c) semplificazione delle procedure di autorizzazione all'esercizio, di riconoscimento della personalità giuridica dei fondi pensione e di approvazione degli statuti e dei regolamenti dei fondi e delle convenzioni per la gestione delle risorse, prevedendo anche l'uso del silenzio-assenso».

PROPOSTA DI COORDINAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 2058

Coord. 1

IL RELATORE

1. *All'articolo 1:*

a) spostare le lettere d-bis *(inserita dall'emendamento 1.114-A) e g*-bis *(inserita dall'emendamento 1.262 testo 2) del comma 1 al comma 2, dopo la lettera q*-quater *(aggiunta dall'emendamento 1.0.1 come subemendato); nella predetta lettera g*-bis*, dopo le parole: «*l'obbligo contributivo» *inserire le seguenti:* «nei confronti»*;*

b) al comma 2, lettera d), sostituire le parole: «o autonomo» *con le seguenti:* «e autonomo»;

c) al comma 2, lettera g), numero 5) sopprimere le parole: «, e successive modificazioni*»;*

*d) al comma 2, lettera g), numero 8), dopo le parole: «*la subordinazione del conferimento del trattamento di fine rapporto*» inserire le seguenti: «*, di cui ai numeri 1) e 2),*»;*

*e) al comma 2, lettera i), numero 2), sopprimere le parole: «*e successive modificazioni,*»;*

*f) al comma 2, lettera o), nel primo periodo, dopo le parole: «*abbia complessivamente maturato*» inserire la seguente: «*almeno*» e, nel terzo periodo, dopo la parola: «*assicurato*» inserire la seguente: «*, ancorché*»;*

g) al comma 2, lettera q-quater *(aggiunta dall'emendamento 1.0.1 come modificato dal subemendamento 1.0.1/49) sostituire le parole:* «ai soggetti» *con le seguenti:* «per i soggetti» *e le parole:* «ovvero ai soggetti» *con le seguenti:* «nonché per i soggetti»;

h) al comma 2, spostare la lettera q) alla fine del comma.

2. *All'articolo 1*-bis *(introdotto dall'emendamento 1.01, come subemendato):*

a) al comma 1 sostituire le parole: «vigente alla data» *con le seguenti:* «vigente prima della data» *e, dopo le parole:* «predetta normativa» *sopprimere la parola:* «vigente»*;*

b) al comma 2, dopo le parole: «criteri vigenti» *sostituire le parole:* «alla data» *con le seguenti:* «prima della data».

3. *All'articolo 1-*ter *(introdotto dall'emendamento 1.0.1, come subemendato):*

a) al comma 1, alinea, aggiungere in fine le seguenti parole: «e con esclusione delle forme pensionistiche gestite dagli enti di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103»*;*

b) al comma 1, lettera c), nel primo periodo, sostituire le parole: «che risultino in possesso» *con le seguenti:* «qualora risultino in possesso»; *e dopo le parole:* «57 anni;» *inserire le seguenti:* «qualora risultino in possesso dei previsti requisiti»*; nel secondo periodo, sostituire le parole:*»che risultino in possesso» *con le seguenti:* «qualora risultino in possesso»*, sostituire la parole:* «entro il primo semestre» *con le seguenti:* «entro il secondo trimestre» *e, dopo le parole:* «1º luglio dell'anno successivo;» *inserire le seguenti:* «qualora risultino in possesso dei previsti requisiti» *e aggiungere, in fine, la parola:* «medesimi»*; nel terzo periodo, sopprimere le parole:* «in possesso della certificazione»*;*

c) al comma 2, alinea, e al comma 3, alinea, sostituire la parola: «emanare» *con la seguente:* «adottare»*;*

*d) al comma 2, lettera a), dopo le parole: «*tenere conto*» inserire le seguenti: «*, con riferimento alle fattispecie di cui all'alinea,*»;*

*e) al comma 3, lettera b), dopo le parole: «*generale obbligatoria,*» inserire le seguenti: «*ivi compresi i lavoratori di cui all'articolo 78, comma 23, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,*»;*

f) al comma 3, lettera c), sopprimere le parole: «, previa definizione delle stesse».

4. *All'articolo 1-quater (introdotto dall'emendamento 1.0.1):*

a) al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «le propensioni al posticipo» *con le seguenti:* «il posticipo»*;*

b) al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: «risulta» *con la seguente*: «è» *e sostituire le parole:* «a tale data» *con le seguenti:* «alla data della medesima scadenza»*;*

c) al comma 3, sostituire le parole: «All'articolo 48, comma 2,» *con le seguenti:* «All'articolo 51, comma 2,».

5. *All'articolo 1-quinquies (introdotto dall'emendamento 1.0.1 come subemendato):*

a) al comma 1, alinea, sostituire le parole: «vigenti alla data» *con le seguenti:* «vigenti prima della data»*;*

b) al comma 2, sostituire le parole: «vigente alla data» *con le seguenti:* «vigente prima della data».

6. *All'articolo 4:*

*a) comma 1, lettera b), sostituire le parole: «*che ne abbiano comunque comportato*» con le seguenti: «*che ne comportino comunque*»;*

b) al comma 4, lettera b), dopo la parola: «chiede» *inserire le seguenti:* «, in base alle norme che lo consentono,»*;*

c) al comma 5, lettera b-bis*) (introdotta dall'emendamento 4.2) spostare le parole:* «,codificate secondo la vigente classificazione ICD-CM dell'Organizzazione mondiale della sanità,» *dopo le seguenti:* «malattie invalidanti»*; dopo le parole:* «Tali informazioni confluiscono» *inserire la seguente:* «altresì».

d) al comma 7, sostituire le parole: «legge 27 dicembre 2002, n. 289» *con le seguenti:* «legge 24 dicembre 2003, n. 350».

7. *All'articolo 6:*

a) al comma 1-ter *(aggiunto dall'emendamento 6.36 testo 2) sostituire le parole da:* «Gli enti istituiti» *fino a:* «del 1994» *con le seguenti:* «Gli enti di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103,»*;*

b) al comma 2, sostituire le parole: «enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto» *con le seguenti:* «enti privatizzati ai sensi del decreto».

8. *All'articolo 7:*

a) al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «adottati ai sensi» *inserire le seguenti:* «degli articoli 1, 1-ter e 5» *e dopo le parole:* «datori di lavoro» *inserire le seguenti:* «, ferme restando le norme procedurali di cui all'articolo 1, comma 2, lettera p)»*;*

b) al comma 5 sostituire la parola: «emanazione» *con la seguente:* «adozione»*;*

c) al comma 7, sostituire la parola: «emanati» *con la seguente:* «adottati»

d) al comma 8, sostituire la parola: «emanate» *con la seguente:* «adottate».

9. *All'articolo 8:*

a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «dalla vigente disciplina e dalle norme introdotte» *sostituire la parola:* «dalla» *con le seguenti:* «ai sensi della»*;*

b) al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: «emanato» *con la seguente:* « adottato»*;*

c) al comma 3, sostituire la parola: «emanare»*con la seguente:* «adottare»*;*

d) al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: «possono» *con la seguente:* «devono».

10. *Il titolo è sostituito dal seguente:* «Norme in materia pensionistica e deleghe al Governo nel settore della previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile e per il riordino degli enti di assistenza e previdenza obbligatoria».

IGIENE E SANITÀ (12ª)

MARTEDÌ 27 APRILE 2004

205ª Seduta

Presidenza del Presidente
TOMASSINI

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Cursi.

La seduta inizia alle ore 15,35.

SULL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1928

Il senatore MASCIONI *(DS-U)*, paventando tempi eccessivamente lunghi per il proseguimento dell'*iter* di approvazione del disegno di legge n. 1928 sulle professioni sanitarie, approvato in sede referente dalla Commissione ritiene oppprtuno che ne sia sollecitata l'immediata calendarizzazione in Aula.

Il presidente TOMASSINI fornisce assicurazioni in tal senso.

IN SEDE REFERENTE

(2873) ***Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, recante interventi urgenti per fronteggiare situazioni di pericolo per la salute pubblica***
(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 21 aprile 2004.

Il presidente TOMASSINI dà lettura del parere sugli emendamenti al disegno di legge in titolo trasmesso dalla Commissione affari costituzionali, nonché dei pareri sul testo e sugli emendamenti trasmessi dalla Commissione bilancio.

Il relatore TREDESE *(FI)* illustra brevemente gli emendamenti 1.1 (Nuovo testo), 1.9 (Nuovo testo), 2.1 (Nuovo testo) e 2.2, riformulati sulla base delle osservazioni rese dalla 5ª Commissione. Illustra altresì gli

emendamenti 2.0.2 (Nuovo testo), 2.0.3 (Nuovo testo) e 3.0.1 (Nuovo testo), che contengono modifiche di natura meramente tecnica.

Il senatore DI GIROLAMO *(DS-U)* riformula l'emendamento 1.5, dichiarando di accogliere il rilievo formulato rispetto ad esso dalla Commissione bilancio.

Il relatore TREDESE *(FI)* ed il sottosegretario CURSI esprimono parere contrario sull'emendamento 1.5 (Nuovo testo) e parere favorevole sui restanti emendamenti testé illustrati.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge n. 81.

Previa verifica del numero legale, l'emendamento 1.1 (Nuovo testo) è messo ai voti, risultando approvato.

Viene quindi posto in votazione l'emendamento 1.2, che risulta respinto.

Intervenendo in dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 1.3, il senatore DI GIROLAMO *(DS-U)* si sofferma sull'inopportunità di conferire funzioni di carattere organizzativo ed operativo al Ministero della salute, al quale sono piuttosto da riservare funzioni di coordinamento e indirizzo.

Posto in votazione, l'emendamento 1.3 viene respinto.

Viene quindi posto ai voti l'emendamento 1.4, che risulta approvato.

Il senatore DI GIROLAMO *(DS-U)* prende la parola per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 1.5 (Nuovo testo), rilevando innanzitutto l'importanza fondamentale del settore della ricerca genetica, il cui sviluppo è subordinato alla possibilità di un continuo scambio di conoscenze tra i ricercatori. Critica quindi la scelta del Governo di concentrare le risorse destinate a tale settore a favore di un unico centro di ricerca, mentre sarebbe preferibile assicurare il necessario finanziamento ai progetti di diversi centri di ricerca.

L'emendamento 1.5 (Nuovo testo), posto ai voti, è respinto.

Gli emendamenti 1.6, 1.7, 1.8 e 1.9 (Nuovo testo), posti separatamente in votazione, vengono approvati.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Gli emendamenti 2.1 (Nuovo testo), 2.2, 2.0.1, 2.0.2 (Nuovo testo) e 2.0.3 (Nuovo testo), posti separatamente in votazione, vengono approvati.

Il relatore TREDESE *(FI)*, in ottemperanza al parere della Commissione bilancio, ritira gli emendamenti 2.0.4 e 2.0.5.

Si passa quindi alla votazione dell'emendamento riferito all'articolo 3.

Posto in votazione, l'emendamento 3.0.1 (Nuovo testo) viene accolto.

Il presidente TOMASSINI pone quindi in votazione il conferimento del mandato al relatore.

La Commissione conferisce mandato al relatore a riferire in senso favorevole sul disegno di legge in titolo, con le modifiche apportate, autorizzandolo altresì a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di regolamento recante: «Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, che esenta anche gli agrotecnici dalla prova valutativa per il rilascio del certificato di abilitazione alla vendita dei prodotti fitosanitari e dei relativi coadiuvanti» (n. 352)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 20, comma 6, della legge 15 marzo 1997, n. 59, nonché dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 20 aprile 2004.

Non essendovi richieste di intervento in sede di discussione generale, prende la parola il relatore SALINI *(FI)*, proponendo alla Commissione l'espressione di un parere favorevole sullo schema di regolamento in titolo.

In sede di dichiarazione di voto, il senatore DI GIROLAMO *(DS-U)* interviene in senso favorevole a nome del Gruppo, osservando come lo schema di regolamento in esame corregga una lacuna della normativa vigente, conformandosi all'orientamento della giurisprudenza amministrativa.

Intervengono altresì per dichiarazione di voto favorevole i senatori SALZANO *(UDC)* e TREDESE *(FI)*, ciascuno a nome del proprio Gruppo.

La proposta del relatore di parere favorevole è, previa verifica del numero legale, messa ai voti ed approvata dalla Commissione.

SCONVOCAZIONE DI SEDUTE

Il presidente TOMASSINI avverte che le sedute già convocate alle ore 20,30 di oggi ed alle ore 8,30 di domani, mercoledì 28 aprile, non avranno luogo.

La seduta termina alle ore 15,55.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2873

Art. 1.

1.1 (Nuovo testo)
IL RELATORE

Sostituire la lettera a)*, con la seguente:*

a) È istituito presso il Ministero della salute il Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie con analisi e gestione dei rischi, previamente quelli legati alle malattie infettive e diffusive e al bioterrorismo, che opera in coordinamento con le strutture regionali attraverso convenzioni con l'Istituto superiore di sanità, con l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), con gli Istituti zooprofilattici sperimentali, con le università, con gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e con altre strutture di assistenza e di ricerca pubbliche e private. Il Centro opera con modalità e in base a programmi annuali approvati con decreto del Ministro della salute. Per l'attività e il funzionamento del Centro, ivi comprese le spese per il personale, è autorizzata la spesa di 32.650.000 euro per l'anno 2004, 25.450.000 euro per l'anno 2005 e 31.900.000 euro a decorrere dall'anno 2006».

1.2
MASCIONI, DI GIROLAMO, BETTONI BRANDANI, LONGHI

Al comma 1, lettera a), *dopo le parole:* «è istituito» *inserire le seguenti:* «, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano,».

1.3
MASCIONI, DI GIROLAMO, BETTONI BRANDANI, LONGHI

Al comma 1, lettera a) *sostituire le parole:* «presso il Ministero della salute» *con le seguenti:* «presso l'Istituto Superiore di Sanità».

1.4

IL RELATORE

Al comma 1, lettera b), *n. 1), sostituire le parole:* «7 milioni e 28 mila», «6 milioni e 508 mila» *e* «6 milioni e 702 mila» *rispettivamente con le seguenti cifre:* «7.028.000», «6.508.000» *e* «6. 702.000».

1.5 (Nuovo testo)

DI GIROLAMO, MASCIONI, LONGHI, BETTONI BRANDANI

Al comma 1, sostituire la lettera b) *con la seguente:*

«*b)* per il finanziamento di progetti legati al sostegno e all'avvio della ricerca nel campo della biomedicina molecolare è autorizzata la spesa di euro 7 milioni e 28 mila per l'anno 2004, di euro 6 milioni e 508 mila per l'anno 2005 e di euro 6 milioni e 702 mila a decorrere dall'anno 2006. I progetti sono esaminati da un'apposita commissione di esperti costituita, nei limiti delle risorse di cui alla suddetta autorizzazione di spesa, con decreto del Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e il Ministro per l'istruzione, l'università e la ricerca. Il Ministero della salute predispone alla fine del triennio 2004-2006 una relazione, che trasmette al Parlamento, sui risultati conseguiti, sull'uso delle risorse stanziate nel triennio e sulla trasferibilità nel territorio e alle strutture del Servizio sanitario nazionale dei risultati conseguiti. Per il finanziamento delle attrezzature utilizzate per le suddette attività di ricerca ed inserite nei progetti presentati al Ministero della salute, è autorizzata la spesa di euro 5 milioni per l'anno 2004».

1.6

IL RELATORE

Al comma 1, lettera b), *alinea, dopo le parole:* «sulla genetica molecolare e» *inserire la seguente:* «su».

1.7

IL RELATORE

Al comma 1, lettera b), *dopo le parole:* «con sede in Milano» *sono aggiunte le seguenti:* «, presso l'Ospedale Maggiore, denominato Fondazione» «Istituto nazionale di genetica molecolare - INGM».

1.8

IL RELATORE

Al comma 1, lettera b), *n. 2), sostituire le parole:* «5 milioni» *con la seguente cifra:* «5.000.000».

1.9 (Nuovo testo)

IL RELATORE

Sostituire la lettera c) con la seguente:

«*c)* per procedere alla realizzazione di progetti di ricerca in collaborazione con gli Stati Uniti d'America, relativi alla acquisizione di conoscenze altamente innovative, al fine della tutela della salute nei settori dell'oncologia, delle malattie rare e del bioterrorismo è autorizzata la spesa di 12.945.000 euro per l'anno 2004, 12.585.000 euro per l'anno 2005 e 12.720.000 euro per l'anno 2006. Tali progetti saranno individuati con decreto del Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano».

Art. 2.

2.1 (Nuovo testo)

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire le parole: «unità previsionale di base in conto capitale» *con le seguenti:* «unità previsionale di base di conto capitale».

2.2

IL RELATORE

Al comma 1, sopprimere le parole: «della proiezione» *e sostituire le parole:* «ed euro 51.322.000 per l'anno 2006» *con le seguenti:* «euro 12.720.000 per l'anno 2006, ed euro 38.602.000 a decorrere dall'anno 2006,».

2.0.1

IL RELATORE

*Dopo l'***articolo 2,** *inserire il seguente:*

«Art. 2-*bis*.

1. Per rimuovere gli squilibri sanitari e sociali connessi alla disomogenea situazione registrabile tra le varie realtà regionali in materia di prevenzione secondaria dei tumori e per attivare il nuovo *screening* per il cancro del colon retto raccomandato anche dalla Unione Europea, lo Stato destina risorse aggiuntive e promuove un intervento speciale, per il triennio 2004-2006, per la diffusione dello *screening* del cancro del colon retto ed il contestuale consolidamento degli interventi già in atto per lo *screening* del cancro alla mammella e del collo dell'utero, da realizzarsi in collegamento con l'assistenza sanitaria di base, anche attraverso l'implementazione di linee di ricerca biomedica e organizzativa in grado di incrementare le potenzialità diagnostiche e terapeutiche in campo oncologico.

2. Le modalità ed i criteri per la realizzazione del programma di cui al comma 1 sono adottati, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione dei presente decreto, con decreto del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

3. Per la realizzazione del programma è autorizzata la spesa di euro 10 milioni per l'anno 2004, di euro 20 milioni e 975 mila per l'anno 2005 e di euro 21 milioni e 200 mila per l'anno 2006 per la concessione da parte del Ministero della Salute di finanziamenti finalizzati alle regioni, alle province autonome di Trento e Bolzano, alle fondazioni istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), agli IRCCS non trasformati in fondazioni e all'Istituto superiore di sanità.

4. All'onere derivante dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'econo-

mia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute».

2.0.2 (Nuovo testo)

IL RELATORE

*Dopo l'***articolo 2,** *inserire il seguente:*

«Art. 2-*bis.*

1. Per l'attività del Centro nazionale per i trapianti, di cui all'articolo 8 della legge 1º aprile 1999, n. 91, è autorizzata l'ulteriore spesa di euro 2 milioni per l'anno 2004, di euro 2 milioni e 97 mila per l'anno 2005 e di euro 2 milioni e 120 mila a decorrere dall'anno 2006.

2. I fondi di cui al comma 1, ferma restando l'autonomia gestionale del Centro, sono utilizzati per le spese di funzionamento, per l'assunzione a termine di personale di collaborazione nonché per la stipula di contratti con personale di alta qualificazione, con le modalità previste dall'articolo 15-*septies,* commi 1, 2, 3, 4 e 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

3. Per le attività dei Centri di riferimento interregionali per i trapianti, di cui all'articolo 10 della legge 1º aprile 1999, n. 91, è autorizzata l'ulteriore spesa di euro 2 milioni per l'anno 2004, di euro 4 milioni e 195 mila per l'anno 2005 e di euro 4 milioni e 240 mila a decorrere dall'anno 2006, di cui euro 1,5 milioni annui destinati alle Aziende Sanitarie o agli Istituti di ricerca ove hanno sede i centri interregionali, per le spese di funzionamento del Centro. Le somme sono ripartite con accordo sancito, su proposta del Ministro della salute, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

4. All'onere derivante dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute».

2.0.3 (Nuovo testo)

IL RELATORE

*Dopo l'***articolo 2,** *inserire il seguente:*

«Art. 2-*bis*.

1. Al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 37, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-*bis*. La notificazione relativa al trattamento dei dati di cui al comma 1 non è dovuta se relativa all'attività dei medici di famiglia e dei pediatri di libera scelta, in quanto tale funzione è tipica del loro rapporto professionale con il Servizio sanitario nazionale";

b) all'articolo 83, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"2-*bis*. Le misure di cui al comma 2 non si applicano ai soggetti di cui all'articolo 78, che ottemperano alle disposizioni di cui al comma 1 secondo modalità adeguate a garantire un rapporto personale e fiduciario con gli assistiti, nel rispetto del codice di deontologia sottoscritto ai sensi dell'articolo 12";

c) all'articolo 89, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"2-*bis*. Per i soggetti di cui all'articolo 78, l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 87, comma 3, e 88, comma 1, è subordinata ad un'esplicita richiesta dell'interessato";

d) all'articolo 181, la lettera *e)* del comma 1 è abrogata"».

2.0.4

IL RELATORE

*Dopo l'***articolo 2,** *inserire il seguente:*

«Art. 2-*bis*.

(Integrazione del comma 8, lettera a) *dell'articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni nella legge 24 novembre 2003, n. 326)*

1. All'articolo 48, comma 8, lettera *a)* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni nella legge 24 novembre 2003,

n. 326, dopo le parole: "e 3431", sono inserite le seguenti: "3025, 3125, 3126, 3146, 3127, 3128, 3129, 3148 e 3131"».

2.0.5

IL RELATORE

*Dopo l'***articolo 2,** *inserire il seguente:*

«Art. 2-*bis*.

1. Al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, dopo l'articolo 20 è aggiunto il seguente:

Art. 20-*bis*.

1. Le spese globali o parziali per le sperimentazioni cliniche dei medicinali non finalizzate allo sviluppo industriale del farmaco o al suo monitoraggio a fini regolatori, ma riconosciute dal Comitato Etico quali sperimentazioni finalizzate al miglioramento dei trattamenti clinico-diagnostici e in quanto tali parte integrante dell'assistenza sanitaria, il cui promotore sia struttura sanitaria pubblica o struttura equiparata a quella pubblica o sperimentatore dipendente da tali strutture, possono essere poste a carico dei fondi della medesima struttura.

2. Le spese di cui al comma 1 sono finanziate da parte dei versamenti effettuati dalle aziende farmaceutiche per le sperimentazioni cliniche finalizzate a fini industriali o regolatori, ovvero finanziate con quota parte delle somme affluite alla struttura sanitaria ai sensi dell'articolo 36, comma 14, della legge 23 dicembre 1997, n. 449, nei limiti delle predette risorse e nel rispetto della programmazione della medesima struttura».

Art. 3.

3.0.1 (Nuovo testo)
IL RELATORE

*Dopo l'***articolo 3,** *inserire il seguente:*

«Art. 3-*bis*.

1. Il comma 1, secondo periodo, dell'articolo 34 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, è sostituito dal seguente: "Fermo restando il principio del rispetto del tempo pieno, il medico specializzando e il laureato in medicina e chirurgia partecipante al corso di formazione specifica in medicina generale possono esercitare le attività di cui all'articolo 19, comma 11, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nei limiti delle risorse finanziarie alle stesse attività destinate"».

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

MARTEDÌ 27 APRILE 2004

318ª Seduta

Presidenza del Presidente
NOVI

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(2901) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 29 marzo 2004, n. 79, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza di grandi dighe*** approvato dalla Camera dei deputati
(Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Il relatore ZAPPACOSTA *(AN)* riferisce sulle parti di competenza del decreto-legge in esame che consente l'esecuzione di verifiche e controlli utili alla realizzazione degli interventi necessari per la messa in sicurezza delle grandi dighe che rientrano nell'ambito delle competenze assegnate al Registro italiano dighe (RID). Pertanto, l'obiettivo che si prefigge il decreto-legge è quello di avviare un maggiore controllo sullo stato di manutenzione e sullo stato di sicurezza delle dighe; infatti, le disposizioni contenute nel provvedimento riguardano tanto le dighe fuori esercizio quanto le dighe ancora in esercizio. Su tali argomenti bisogna d'altro canto ricordare che a partire dagli anni '60, dopo il disastro del Vajont, si è verificato un brusco arresto nella politica volta a prevedere la realizzazione di grandi dighe. Ciò ha comportato la conseguente dismissione di alcune centrali elettriche, per lo più di piccole dimensioni.

Soffermandosi sul merito dell'articolato, l'articolo 1 dispone che il Registro italiano dighe, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, individua, predisponendo un apposito elenco, le dighe fuori esercizio per le quali non sia stata rinnovata o richiesta la concessione e per le quali non abbia avuto luogo la dismissione definitiva della diga, così da costituire una condizione di rischio per le popolazioni a valle. Per dismissione definitiva di una diga si intende la demolizione anche parziale dell'opera di sbarramento purché risulti garantita la sicurezza del sito. Il comma 2 del medesimo articolo 1 stabilisce poi che l'elenco delle opere di cui al comma 1 è comunicato dal Registro italiano dighe alle re-

gioni, alle province autonome, alle prefetture-uffici territoriali del Governo ed alle autorità di bacino; quest'ultima disposizione dimostra quindi che le regioni sono collocate in posizione attiva, soprattutto nella trasmissione al RID delle informazioni in loro possesso.

Il successivo articolo 2 reca interventi urgenti per la messa in sicurezza, prevedendo appositi finanziamenti, mentre l'articolo 3, allo scopo di effettuare il monitoraggio degli interventi, prevede la nomina di un Comitato di alta sorveglianza, composto da cinque esperti, di cui quattro designati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, individuati tra il personale delle magistrature amministrativa e contabile, dell'Avvocatura dello Stato e dei settori dell'università e della ricerca, e uno designato dalla Conferenza permanente Stato-regioni. Anche in tale articolo sono disposti alcuni finanziamenti e si prevede un coordinamento che coinvolge il Dipartimento della protezione civile. L'articolo 4 ha ad oggetto la rivalutazione delle condizioni di sicurezza delle grandi dighe; in particolare esso riguarda le dighe da sottoporre a verifica sismica ed idraulica, anche sulla base di quanto previsto dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri, n. 3274 del marzo 2003.

Il comma 2 del medesimo articolo stabilisce che il RID predispone le necessarie norme tecniche per la verifica delle dighe, mentre il successivo comma 3 si occupa delle verifiche effettuate a cura e a carico del concessionario dell'opera. L'articolo 5, poi, reca alcuni finanziamenti di interventi urgenti di protezione civile.

In merito alle disposizioni illustrate, sarebbe opportuno nel parere favorevole da esprimere alla competente Commissione di merito richiamare la necessità di una diversa composizione del Comitato di alta sorveglianza di cui all'articolo 3, in particolare prevedendo che tre o quattro componenti dello stesso appartengano a personale tecnico specializzato nei campi dell'ingegneria e della geologia applicata. Inoltre, appare necessaria una più chiara formulazione dell'articolo 5, allo scopo di precisare che i ricavi relativi ai proventi degli affitti di parte dell'immobile acquistato dal Dipartimento della protezione civile, grazie al mutuo contratto ai sensi dell'articolo 8, comma 3 del decreto-legge n. 132 del 1999, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 226 del 1999, siano impiegati per gli scopi istituzionali perseguiti dal medesimo Dipartimento.

Il presidente NOVI dichiara aperta la discussione.

Il senatore CHINCARINI *(LP)* dopo aver dichiarato il proprio apprezzamento per la relazione svolta dal senatore Zappacosta, ritiene necessario che nel parere sia sottolineata la grave situazione arrecata alle popolazioni locali a causa della gestione di alcune dighe. Infatti, la gestione centralistica delle dighe dovrebbe essere oggetto di una profonda revisione sulla quale però il provvedimento in esame non fornisce il dovuto approfondimento; nel Comitato di alta sorveglianza di cui all'articolo 3 si riflette ancora una visione burocratica e tecnicistica, per nulla attenta alle esigenze degli enti locali. Pertanto, se, da una parte, il decreto-legge in

titolo appare necessario ed urgente, dall'altra, esso sembra essere stato elaborato senza alcuna passione verso la difesa dell'ambiente e la tutela delle acque interne; in realtà, tali problematiche avrebbero meritato ben altra attenzione, tenuto conto che la modifica dei livelli dei bacini interni conduce in molti casi a rilevanti effetti ambientali e territoriali. A tale riguardo, quindi, si è persa l'occasione per dare un preciso segnale di cambiamento, anche perché il decreto-legge si limita a prevedere stanziamenti peraltro insufficienti.

Nel merito delle disposizioni, suscita perplessità la formulazione dell'articolo 5, mentre, più in generale, appaiono ignorate le esigenze delle comunità a valle delle dighe e non si appresta una adeguata tutela delle acque interne sulle quali grava una cattiva gestione a livello centrale. È auspicabile che nel prosieguo dell'*iter* i rappresentanti del Governo forniscano i necessari chiarimenti in merito agli aspetti critici evidenziati.

Il senatore MONCADA *(UDC)*, dopo aver espresso il proprio apprezzamento per la chiarezza espositiva del relatore Zappacosta, condivide molte delle osservazioni espresse dal senatore Chincarini. Certamente, nella disanima delle disposizioni del disegno di legge in esame, bisogna ricordare che l'obiettivo delle dighe è quello di raccogliere acque che sono destinate o all'irrigazione o all'alimentazione delle centrali idroelettriche. Tali impianti costituiscono degli sbarramenti artificiali che, in non pochi casi, hanno recato inconvenienti al territorio. Infatti, occorre prestare attenzione al fatto che le dighe producono rilevanti effetti ambientali.

Per quanto concerne il merito delle disposizioni, si associa alle considerazioni fin qui espresse in merito alla composizione del Comitato di alta sorveglianza di cui all'articolo 3; in seno a tale organismo occorrerebbe prevedere la presenza di tecnici specializzati, ma anche di un rappresentate del Ministero dell'ambiente al quale in particolare affidare la verifica degli interventi in corso d'opera. L'opportunità di inserire, all'interno del menzionato Comitato, un rappresentante del Dicastero dell'ambiente trae giustificazione alla luce dei mutamenti ambientali e territoriali che possono essere determinati dall'esercizio delle dighe. Alcune perplessità suscita il contenuto dell'articolo 5, ma anche il collegamento che si intenderebbe instaurare tra gli interventi di messa in sicurezza sulle dighe e l'attività del Dipartimento della protezione civile al quale quindi andrebbero ad aggiungersi ulteriori compiti oltre a quelli già assegnati. In ogni caso, auspica una rapida conversione in legge del decreto-legge che è stato varato dal Governo per superare una situazione di crisi risalente nel tempo e che ha indubbie ripercussioni sulle popolazioni locali.

Ad avviso del senatore GIOVANELLI *(DS-U)* sussiste l'indubbia necessità di intervenire per il controllo e la messa in sicurezza delle dighe, alcune delle quali sono state costruite molti anni fa. Tuttavia, proprio in ragione di tale scopo, il decreto-legge si sarebbe dovuto accompagnare ad una documentazione molto più ricca per quanto attiene agli aspetti tecnici, fisici e geografici degli impianti. Ma al di là di tale elemento, il

provvedimento suscita riserve poiché sembra rinnovare uno schema già visto in occasione di altre iniziative governative; anche in questo caso, infatti, si prevedono procedure derogatorie e straordinarie nelle quali assumono una rilevanza centrale le ordinanze di protezione civile. In tal senso, appare tautologico che attraverso un provvedimento legislativo di urgenza si autorizzi l'attivazione di tali ordinanze, quando sarebbe sufficiente seguire le procedure ordinarie in tema di controlli e affidamenti. Queste considerazioni di ordine normativo certamente dipendono dal mutato assetto delle competenze del Dipartimento della protezione civile, il quale dovrebbe unicamente occuparsi della sicurezza delle persone. Invece, soprattutto negli ultimi anni, si assiste ad un trasferimento delle competenze dal Dicastero dell'ambiente al Dipartimento della protezione civile. Semmai, tale Dipartimento dovrebbe essere messo nelle condizioni di disporre di tutti i dati tecnici e delle necessarie mappature per assolvere i compiti che gli sono assegnati in via istituzionale.

In conclusione, preannuncia il proprio voto di astensione, cogliendo l'occasione per sottolineare che nel parere da trasmettere alla Commissione di merito si dovrebbe evidenziare che vi sono numerosi precedenti nei quali è stata la Commissione ambiente ad occuparsi di provvedimenti attinenti alle dighe. Tale ambito di competenza dovrebbe quindi essere in futuro maggiormente preservato, anche perché il Ministero dell'ambiente vanta una serie di competenze specifiche in merito alla tutela e alla gestione delle acque.

Il senatore SCOTTI *(FI)* , dopo aver ringraziato il senatore Zappacosta, ritiene opportuno che nella redazione del parere si tenga conto dei suggerimenti indicati dal senatore Moncada, in particolare prevedendo che all'interno del Comitato di alta sorveglianza sia inserito un rappresentante del Ministero dell'ambiente e vi sia una più forte presenza di personale tecnico specializzato, appartenente al ramo della ingegneria. Una composizione rispettosa di questi elementi si rende infatti necessaria in quanto le dighe a terra, soprattutto se in stato di abbandono, possono subire mutamenti geologici nelle loro parti estreme con conseguenti ripercussioni in caso di tracimazione delle acque.

Il presidente NOVI ritiene condivisibili le osservazioni espresse dal senatore Chincarini e, aderendo a quanto richiesto dal senatore Giovanelli, ritiene opportuno che nel parere si sottolinei che l'assegnazione di un provvedimento relativo alle dighe soltanto alla Commissione lavori pubblici non debba costituire un precedente da seguire per il futuro.

Si chiude quindi la discussione.

Il relatore, senatore ZAPPACOSTA *(AN)* intervenendo in sede di replica, dichiara di aver ascoltato con grande attenzione gli interventi in discussione dai quali, in particolare, emerge la preoccupazione che il Dipartimento della protezione civile stia estendendo l'ambito delle proprie com-

petenze. Per quanto riguarda l'oggetto del decreto-legge in esame, bisognerebbe ricordare che la messa in sicurezza delle dighe rientra nelle attribuzioni del RID, il quale dovrebbe avvalersi di un adeguato supporto tecnico. Infine, condivide le osservazioni svolte dal senatore Giovanelli e dal presidente Novi in merito ad un richiamo, da inserire nel parere, affinché nel futuro siano maggiormente salvaguardate le prerogative della Commissione ambiente in occasione dell'esame di provvedimenti relativi alle dighe.

Previo accertamento del prescritto numero legale, la Commissione conferisce quindi mandato al relatore a redigere un parere favorevole con osservazioni.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI E CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Il presidente NOVI , poiché è terminato l'esame in sede consultiva del disegno di legge n. 2901, avverte che la seduta antimeridiana di domani, già convocata per le ore 9, non avrà più luogo.

Fa presente, inoltre, che al termine della seduta pomeridiana di domani, prevista per le ore 15, è convocato una riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

La seduta termina alle ore 16.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

MARTEDÌ 27 APRILE 2004

74ª seduta

Presidenza del Vice Presidente
Karl ZELLER

La seduta inizia alle ore 14.

IN SEDE CONSULTIVA

(A.S. 2867) Legge quadro sulla qualità architettonica
(Parere alla 7ª Commissione del Senato della Repubblica. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Il relatore, senatore ZORZOLI, illustra analiticamente il disegno di legge in titolo, che consta di 17 articoli.

Nell'articolo 1 si afferma l'intenzione di promuovere la qualità dell'ideazione e della realizzazione architettonica in attuazione dell'articolo 9 della Costituzione. Le Regioni vedono ribadita la loro potestà legislativa concorrente nell'ambito dei principi desumibili dal testo normativo in esame.

La qualità architettonica, riconosciuta come questione di pubblico interesse, viene definita nell'articolo 2 come esito di un coerente sviluppo progettuale, nel quale siano recepite esigenze di carattere funzionale ed estetico, al fine di inserire armonicamente l'opera nell'ambiente circostante.

Al fine di promuovere la qualità architettonica, le amministrazioni pubbliche devono perseguire una serie di obiettivi indicati nell'articolo 3. Tra questi vengono sottolineati la riqualificazione dell'ambiente, il ricorso a concorsi di idee o progettazione cui partecipino anche giovani, la finalizzazione alla realizzazione di opere di rilevante interesse architettonico, la promozione della alta formazione e della ricerca, la conservazione e valorizzazione dell'architettura contemporanea.

L'articolo 4 riguarda l'incentivazione della qualità del progetto attraverso lo strumento del concorso di idee o di progettazione. A tale fine viene istituito un fondo per il finanziamento delle spese destinato ai sog-

getti pubblici che, pur non essendovi tenuti, ricorrano allo strumento del concorso di idee o di progettazione.

L'articolo 5 prevede, tra l'altro, che le amministrazioni pubbliche diverse dai due Ministeri dei beni culturali e delle Infrastrutture e dei trasporti dovranno individuare le opere per le quali ricorrere al concorso di idee o progettazione nell'ambito dei rispettivi programmi triennali delle opere pubbliche.

Ai sensi dell'articolo 6, le opere dichiarate di particolare valore artistico in base a criteri stabiliti con decreto del Ministero per i beni culturali ottengono – anche dietro proposta dell'ente territoriale – un riconoscimento, attinente anche alla protezione del diritto d'autore di cui all'articolo 20 della legge 22 aprile 1941, n. 633.

Riconoscimenti di carattere non economico sono attribuiti anche ad enti pubblici o soggetti privati che abbiano commissionato, ideato o realizzato opere di rilevante valore architettonico, come prevede l'articolo 7, mentre l'articolo 8 detta le condizioni per l'erogazione di contributi economici previsti dalla legislazione vigente per il restauro.

L'articolo 9 disciplina la pubblicità delle opere di architettura contemporanea, anche tramite la creazione di una rete collegata con il Centro di documentazione e la valorizzazione delle arti contemporanee. Le Regioni sono investite della responsabilità di predisporre le strutture apposite per lo svolgimento di tali attività, mentre i criteri generali per garantire l'uniformità delle informazioni e dei dati, nonché il loro coordinamento, vengono stabiliti con intervento interministeriale dei Dicasteri per i beni e le attività culturali e quello per le Infrastrutture e trasporti.

L'articolo 10 – prosegue il senatore ZORZOLI – dispone che i due Ministeri responsabili, d'intesa con il Ministero dell'Istruzione, università e ricerca, nonché con le Regioni e gli enti locali, promuovano iniziative volte sia alla formazione sia all'introduzione di insegnamenti scolastici per la conoscenza e la diffusione della cultura architettonica e urbanistica.

L'articolo 11 precisa i compiti che verranno affidati al Centro per la documentazione e la valorizzazione delle arti contemporanee, attività per le quali si prevede il coinvolgimento delle Regioni e degli enti locali.

L'articolo 12 istituisce un piano per la qualità delle costruzioni pubbliche, redatto dal Ministro per i beni culturali, di concerto con il Ministro per le Infrastrutture e trasporti e d'intesa con la Conferenza unificata.

L'articolo 13 prevede l'istituzione di una Fondazione per la qualità architettonica e dell'ambiente costruito, per la quale si prevede la partecipazione anche delle Regioni.

L'articolo 14 apporta modifiche al testo della legge 633 del 1941 sul diritto d'autore, in modo da assicurarne l'applicazione alla tutela delle opere di architettura.

L'articolo 15 apporta alcune puntuali modifiche alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, la cosiddetta legge Merloni, al fine di armonizzarne alcune disposizioni con gli obiettivi posti dal disegno di legge in esame.

L'articolo 16 fa salva la potestà legislativa esclusiva statutariamente spettante alle province autonome di Trento e di Bolzano.

L'articolo 17 reca la copertura finanziaria del provvedimento.

Il disegno di legge in titolo – prosegue il senatore ZORZOLI – presenta aspetti degni di grande apprezzamento, sia per le finalità perseguite che per la novità dell'approccio: l'impianto normativo ha riscosso l'interesse degli operatori del settore ed ha ottenuto il consenso della Conferenza unificata, espresso nella seduta del 10 dicembre 2003. A seguito del confronto con gli enti territoriali, il testo – che nella stesura originale non conteneva ampi riferimenti al mondo delle autonomie – è stato significativamente integrato.

Non a caso il disegno di legge in esame, qualificato come «quadro», sembra voler fare specifico riferimento ad un contesto di attività che si svolgono e vengono disciplinate prevalentemente sul territorio. Per l'esame di tali aspetti è opportuno dunque soffermarsi preliminarmente sull'inquadramento costituzionale della materia.

L'articolo 1 del disegno di legge in esame si propone di dare «attuazione» all'articolo 9 della Costituzione, che assegna alla Repubblica la tutela del paesaggio. Gli altri articoli del testo in esame fanno ampio e ripetuto riferimento ad aspetti attinenti alle attività architettoniche. Non compare alcun riferimento, invece, alle questioni pertinenti all'edilizia e all'urbanistica, materie che non rientrano nell'ambito della competenza statale esclusiva.

Il riferimento al «paesaggio» e l'esclusione dei temi «edilizia ed urbanistica» fanno ritenere che l'ambito proprio del provvedimento in esame sia inquadrabile in riferimento all'ambiente, che si ritiene radicato proprio nell'articolo 9 della Costituzione. Così ci si dovrebbe riferire ai beni ambientali e culturali, la cui disciplina è di competenza esclusiva statale per quanto riguarda la tutela, ed alla competenza concorrente dello Stato e delle Regioni, per quanto concerne la valorizzazione degli stessi beni.

Nonostante l'assenza di riferimenti espliciti all'urbanistica e all'edilizia, va tuttavia osservato come non possa escludersi *a priori* che taluni aspetti dell'articolato abbiano rilievo ai fini dell'esercizio di competenze esclusivamente regionali.

Si è già fatto cenno alle modifiche di cui è stato fatto oggetto il testo a seguito del parere della Conferenza unificata, intese a coinvolgere maggiormente nelle finalità perseguite il mondo delle autonomie territoriali. Tale intendimento è senz'altro apprezzabile, proprio in considerazione di quanto detto circa il forte coinvolgimento delle competenze regionali e locali in materia di qualità e decoro delle costruzioni architettoniche.

Tale coinvolgimento – evidenzia il relatore, senatore ZORZOLI – non si presenta privo di aspetti problematici. Lo testimonia l'avvenuta impugnazione da parte del Governo della legge della regione Emilia-Romagna n. 16 del 2002, proprio in materia di promozione della qualità architettonica. La vicenda ha avuto un esito non conflittuale, avendo la Corte costituzionale – con ordinanza n. 281del 2003 – dichiarato estinto il processo per rinuncia al ricorso, a seguito dell'approvazione della legge re-

gionale n. 31 del 2002, con cui l'Emilia-Romagna ha modificato talune parti della disciplina contestate.

La complessità del settore, dove si intrecciano competenze statali e regionali il cui confine non sempre è certo e univoco, induce ad un indirizzo di cautela nel disciplinare il ruolo e l'ambito di intervento delle autonomie territoriali, anche per evitare che un provvedimento, certamente meritevole di dispiegare celermente i suoi effetti, sia frenato da ipotesi di censura costituzionale.

Il relatore, senatore ZORZOLI, propone pertanto che la Commissione parlamentare per le questioni regionali esprima un parere del seguente tenore:

«La Commissione parlamentare per le questioni regionali, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di competenza, esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

all'articolo 1, comma 2, valuti la Commissione di merito l'opportunità di sopprimere la parola "desumibili", sia per tenere conto dell'esigenza della certezza del diritto sia della rubrica del successivo articolo 3 che si pone espressamente come sede di espliciti principi fondamentali;

all'articolo 4, comma 3, valuti la Commissione di merito l'opportunità di specificare tra quali componenti si debba realizzare la «paritetici-tà» del Comitato tecnico istituito, posto che in esso confluiscono rappresentanze di due Ministeri e dei diversi livelli territoriali rappresentati nella Conferenza unificata;

all'articolo 5, comma 2, valuti la Commissione di merito l'opportunità di formulare la previsione in termini di facoltà ("possono individuare") piuttosto che indicativi ("individuano"), posto che dalla relazione si evince che l'espressione "amministrazioni pubbliche" si riferisce anche alle Regioni (ciò che potrebbe essere messo in dubbio alla luce delle sentenze della Corte costituzionale n. 3 e 4 del 2004). A tal riguardo risulterebbe preferibile indicare partitamene i precetti riferiti alle «altre amministrazioni pubbliche» statali ed alle amministrazioni regionali, questi ultimi formulati in termini di facoltatività;

all'articolo 6, comma 1, valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire che la dichiarazione ivi prevista attiene al particolare valore artistico "nazionale" delle opere, anche alla luce dei principi espressi dalla sentenza della Corte costituzionale n. 26 del 2004;

all'articolo 6, comma 2, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che la comunicazione sia effettuata nei confronti di tutti i livelli territoriali interessati;

all'articolo 9, commi 1 e 2, valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire che il contributo delle Regioni alla realizzazione di strutture telematiche per la pubblicità delle opere architettoniche costituisce una facoltà, anche alla luce del fatto che nessuna risorsa specifica viene conferita alle Regioni per organizzare ed effettuare tale attività;

all'articolo 16, valuti la Commissione di merito l'opportunità di riferire la previsione non solo alle province autonome di Trento e Bolzano

ma a tutte le Regioni a Statuto speciale. La formulazione in esame potrebbe trovare fondamento nel riconoscimento della competenza in materia paesaggistica assegnata alle due Province speciali. Tuttavia anche la Valle d'Aosta ha competenza primaria (articolo 2 dello Statuto speciale) in materia paesaggistica ed il Friuli Venezia-Giulia ha competenza integrativa (articolo 6 dello Statuto speciale) in analogo settore. A tutte le Autonomie differenziate spettano poi funzioni legislative in materia di edilizia ed urbanistica, un settore che, pur non essendo esplicitamente nominato, appare connesso con tutto l'ambito della disciplina del disegno di legge in esame».

Il senatore MICHELINI condivide l'impianto della relazione svolta dal senatore Zorzoli e si sofferma, in particolare, sull'ultima osservazione proposta, concernente l'articolo 16 del provvedimento in titolo.

Sottolinea come le Regioni a Statuto speciale e non soltanto le province autonome di Trento e Bolzano siano pienamente competenti in materia paesaggistica. Rileva a riguardo come la non compiuta attuazione della riforma del Titolo V della Costituzione determini una discrasia tra la normativa in esame e le corrispondenti norme costituzionali approvate nel 2001. La puntualizzazione proposta dal relatore corrisponde in questo caso all'esigenza di allineare alla normativa costituzionale le soluzioni legislative previste dal provvedimento all'esame.

Il presidente ZELLER pone successivamente in votazione la proposta che risulta approvata.

La seduta termina alle ore 14,15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

MARTEDÌ 27 APRILE 2004

139ª Seduta

Presidenza del Presidente
PETRUCCIOLI

La seduta inizia alle ore 14,00.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente, senatore PETRUCCIOLI, avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso.

Avverte altresì che sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

ATTIVITÀ DI INDIRIZZO E VIGILANZA

Seguito dell'esame del ricorso avverso la sospensione a tempo indeterminato, deliberata dalla Sottocommissione permanente dell'accesso nella seduta dell'11 marzo 2004, nei confronti della trasmissione autogestita di cui alla richiesta di accesso n. 5109

(Audizione dei ricorrenti a norma dell'articolo 6, comma 4, del Regolamento per l'accesso radiotelevisivo)

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di mercoledì 31 marzo 2004.

Il presidente, senatore D'ANDREA, ricorda che nella seduta precedente il senatore Pessina aveva riferito alla Commissione sulla sospensione della richiesta di accesso n. 5109, sul ricorso del Codacons e sulle controdeduzioni della Rai.

Egli fa quindi presente che nella seduta di oggi la Commissione ascolterà il rappresentante dei ricorrenti, avvocato Ramadori, ai sensi del comma 4, dell'articolo 6, del Regolamento dell'accesso.

L'avvocato RAMADORI osserva in primo luogo come sia sconcertante il comportamento della Rai che, mentre consente iniziative come la messa in onda dell'intervista a Donato Bilancia, una trasmissione nei confronti della quale il Codacons ha già assunto iniziative giudiziarie a tutela dei consumatori, possa però ritenere di non dover trasmettere un programma realizzato sotto la responsabilità del Codacons, ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 103 del 1975, definendolo palesemente e inequivocabilmente offensivo per l'azienda.

In proposito egli osserva in primo luogo che la richiesta della Rai a seguito della quale la Sottocommissione ha adottato la sospensione del programma risultava del tutto priva di motivazioni, cosa questa che evidentemente, se si fosse in una sede giudiziaria, dovrebbe già di per sé far giudicare illegittimo l'atto di sospensione.

Nel merito le considerazioni della Rai sono poi del tutto infondate.

In primo luogo infatti c'è da dire che la trasmissione è effettuata sotto la responsabilità del Codacons; la Rai potrebbe semmai legittimamente cautelarsi contro le conseguenze della messa in onda di una trasmissione in cui ravvisi elementi offensivi per terzi, ma non qualora ravvisi elementi offensivi per sé medesima, ferma restando evidentemente la possibilità dell'azienda stessa di tutelarsi contro eventuali diffamazioni in sede giudiziaria.

In secondo luogo, come lo stesso Ufficio legale della Rai riconosce, eventuali elementi di critica o di giudizio negativo nei confronti dell'azienda non determinano di per sé l'illegittimità della trasmissione, essendo il contenuto di questa espressione della libera manifestazione del pensiero, limitata solo dall'osservanza dei principi dell'ordinamento costituzionale, e tra essi in particolare quelli relativi alla dignità della persona e alla correttezza del dialogo democratico, e dal divieto di pubblicità commerciale.

In ogni caso, comunque, nella trasmissione non è ravvisabile alcun elemento di offesa o di semplice critica nei confronti della Rai; il programma si presenta in una forma narrativa divertente, con la partecipazione di Gianni Ippoliti e della Presidente dell'Associazione quizzisti italiani, nonché dello stesso presidente del Codacons Carlo Rienzi nel ruolo del sosia di sé stesso, così da rientrare pienamente nel genere comico-satirico, pur con l'intento di fare informazione sull'impegno civile del Codacons.

Oltretutto la Rai sembra individuare un segno di palese ed inequivocabile di intento diffamatorio nei confronti dell'azienda nel fatto che il materiale d'archivio montato nella trasmissione si riferiva esclusivamente a trasmissioni a quiz o a trasmissioni comiche nelle quali si ironizza sui quiz della sola Rai.

In realtà il materiale utilizzato è stato solo quello fornito dall'azienda e del resto vi sono brani di storiche trasmissioni a quiz condotte sulla Rai da Mike Bongiorno, la cui immagine è ormai da decenni un vero e proprio marchio di Mediaset.

Il presidente PESSINA ritiene che il problema insorto tra la Rai e il Codacons possa essere superato con l'accordo delle due parti qualora si intervenisse sul montaggio della trasmissione, in particolare sul materiale d'archivio, in modo da attenuare questa impressione di critica mirata nei confronti dell'azienda pubblica.

Il deputato GIULIETTI concorda con le osservazioni del rappresentante dei ricorrenti circa la singolarità di un comportamento della Rai che sembra sempre più spesso adottare pesi e misure diverse nel valutare l'opportunità della messa in onda di questo o quell'evento.

Egli chiede quindi di sapere se da parte della Rai vi sia stata una disponibilità a trovare un accordo per operare qualche modifica al programma tale da non urtare la sensibilità dell'azienda.

L'avvocato RAMADORI sostiene che il Codacons non ha ricevuto alcun segnale di disponibilità da parte della Rai ma che è comunque pronto a trovare un accordo, sempre che evidentemente la Rai abbia la possibilità di utilizzare materiale d'archivio di altre emittenti.

Il presidente D'ANDREA ringrazia l'avvocato Ramadori e rinvia il seguito dell'esame del ricorso ad una prossima seduta.

Discussione di proposte di modifica del Regolamento per l'accesso radiotelevisivo
(Discussione e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore PESSINA.

La Sottocommissione permanente per l'accesso ha unanimemente ritenuto di dover proporre una serie di modifiche al Regolamento dell'accesso radiotelevisivo, in particolare agli articolo 2, 3, 4 e 5.

All'articolo 2 si propone di inserire un comma aggiuntivo dopo l'articolo 2 diretto da un lato a limitare il numero di domande che possono essere presentate da ciascun soggetto avente diritto, e dall'altro ad avere una utilizzazione equilibrata dell'accesso radiotelevisivo da parte di associazioni e movimenti di carattere politico.

Il primo intervento si rende necessario in quanto in passato le associazioni che richiedevano l'accesso radiotelevisivo erano relativamente poche, e ciò aveva determinato l'abitudine di chiedere numerosi passaggi radiotelevisivi nel corso dell'anno per ciascuna associazione.

Il crescente successo di pubblico dell'accesso televisivo riscontrato negli ultimi cinque anni, dopo cioè l'adozione della formula della striscia quotidiana, e la sempre più diffusa informazione sull'esistenza di questa opportunità, hanno fatto sì che negli ultimi anni sia progressivamente cresciuto il numero dei richiedenti. Nel corso dell'ultimo anno la Sottocommissione, nell'approvare le domande, ha formulato criteri per la formazione dei calendari idonei a dare rappresentanza a tutti i richiedenti; tut-

tavia è evidente che l'approvazione della domanda crea comunque una legittima aspettativa, e che quindi il problema dell'affollamento non può essere risolto se non limitando il numero delle domande che ogni associazione può presentare nel corso dell'anno.

Quanto al profilo relativo alla utilizzazione dell'accesso da parte di associazioni di carattere politico, va rilevato come la lettera dell'articolo 6 della legge del 1975 certamente prevede l'utilizzazione dell'accesso da parte di partiti o movimenti politici, sebbene in passato tale opportunità non sia stata considerata particolarmente interessante da questo tipo di aventi diritto. Tuttavia la Sottocommissione non ha potuto fare a meno di rilevare come negli ultimi tempi, essendo stato attivato l'accesso radiotelevisivo da parte di alcune forze politiche, vi sia stata da un lato la tendenza a moltiplicare le presenze, magari di uno stesso personaggio politico, attraverso la richiesta di accesso anche da parte di organizzazioni collaterali, e dall'altro come questi stessi richiedenti abbiano imposto uno svolgimento della trasmissione nella forma della propaganda politica, anche guardando l'autonomia professionale del giornalista della Rai che conduce la trasmissione.

Quest'ultimo problema si verifica del resto anche in trasmissioni di carattere non politico, ed è questo il motivo della seconda modifica proposta all'articolo 5, che intende garantire, pur nell'autonoma determinazione dei contenuti della trasmissione da parte degli accedenti, l'autonomia professionale del giornalista della Rai che conduce la trasmissione.

Venendo incontro anche ad esigenze rappresentate in audizione dalla Direttrice delle Tribune e servizi parlamentari della Rai, si sono inoltri introdotti criteri più selettivi nella valutazione delle associazioni sia per quanto riguarda la prevalenza riconosciuta a quelle di carattere effettivamente culturale e sociale, sia per quanto riguarda la loro effettiva dimensione nazionale, prevedendo anche che la Sottocommissione inviti le associazioni che hanno carattere piuttosto locale ad indirizzare le loro richieste all'accesso regionale.

Il presidente PETRUCCIOLI rinvia il seguito della discussione.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il deputato GIULIETTI ritiene necessario discutere rapidamente in Ufficio di presidenza l'opportunità di iscrivere all'ordine del giorno un dibattito sul caso dell'intervista a Donato Bilancia, in relazione in particolare ai problemi di metodologia che tale vicenda ha posto in evidenza.

È evidente infatti che da tempo alla Rai si usano due pesi e due misure, censurando o impedendo ciò che costituisce espressione di critica e di autonomia intellettuale, e consentendo invece operazioni giustificabili unicamente nell'ottica della ricerca di eventi mediatici clamorosi, senza alcun riguardo alla deontologia del servizio pubblico.

Egli ricorda come in passato, in particolare nel caso del servizio del Tg1 sulla pedofilia che portò alle dimissioni di Gad Lerner, vi fosse stata da parte dell'attuale maggioranza una richiesta di ben maggiore rigore nella applicazione del principio della responsabilità oggettiva dei dirigenti, nonostante in quel caso effettivamente ci si trovasse di fronte a materiale documentario giunto da pochi minuti in redazione.

L'atteggiamento censorio dell'azienda, oltretutto, non si limita più al solo contenuto dei programmi, si pensi alle contestazioni disciplinari ricevute da Loris Mazzetti per le critiche, peraltro giustificate, da lui rivolte ad una puntata di «Porta a Porta», senza tener conto che tali critiche erano state formulate in veste di rappresentante sindacale e quindi non perseguibili disciplinarmente.

Alla corrività della dirigenza della Rai verso operazioni assolutamente non da servizio pubblico e alla censura operata nei confronti del libero dissenso, fa da contraltare l'incapacità di tutelare il proprio ruolo e la propria indipendenza: è singolare ad esempio che il ministro Gasparri nell'ambito delle sue dichiarazioni – pur del tutto condivisibili nel merito sull'intervista a Donato Bilancia – abbia tranquillamente affermato di aver chiesto la sospensione di tale intervista, senza che il Direttore generale abbia trovato nulla da obiettare a tale affermazione.

In definitiva egli ritiene che il direttore generale Cattaneo dovrebbe trarre le logiche conclusioni dalle critiche che si accumulano sulla sua gestione della Rai e rassegnare le dimissioni.

Il deputato Giulietti si sofferma quindi sulla questione, già in passato da lui sollevata, dell'incredibile comportamento della redazione emiliano-romagnola del TgR che sta sostanzialmente oscurando le iniziative politiche del centro-sinistra e in particolare quelle di Sergio Cofferati in vista delle prossime elezioni comunali di Bologna.

Il senatore PESSINA chiede al presidente Petruccioli come debbano essere interpretate e applicate le norme del regolamento sulla campagna elettorale per le elezioni europee concernenti la presenza in video di candidati in relazione all'attività professionale della dottoressa Lilli Gruber che, a quanto risulta, si candiderà per il Parlamento Europeo.

Il senatore D'ANDREA richiama la necessità di svolgere al più presto una audizione dei responsabili della radiofonia in relazione alle gravissime perdite di *audience* registrate dai canali radiofonici della Rai.

Il senatore FALOMI, nel condividere le critiche espresse dal deputato Giulietti e le sue considerazioni circa la necessità che la Commissione discuta sulla gestione dell'azienda di servizio pubblico e sull'opportunità delle dimissioni del Direttore generale, ritiene assolutamente intollerabile il fatto che l'azienda, sulla base di arbitrarie interpretazioni di un regolamento che è di per sé chiarissimo, decida di sopprimere sostanzialmente il diritto di satira.

Egli si associa quindi alla richiesta del senatore D'Andrea di convocare in audizione i responsabili del settore radiofonico.

Il presidente PETRUCCIOLI ricorda che nell'ultimo Ufficio di presidenza è stato deciso di svolgere le audizioni, peraltro programmate da molto tempo, del Direttore di Rai Fiction e dei responsabili della radiofonia.

La prima è iscritta all'ordine del giorno di domani; successivamente si procederà alle audizioni sulla radiofonia, che egli intende svolgere separatamente per il Direttore di Divisione e per il responsabile della propria redazione.

Per quanto riguarda il problema sollevato dal senatore Pessina il Presidente fa presente che, a quanto gli consta, i giornalisti della Rai che si candidino per concorrere ad un incarico politico di rilievo sono posti in aspettativa fin dal momento della loro candidatura.

Il Presidente condivide quindi le valutazioni critiche sull'intervista a Donato Bilancia, intervista che non ha ancora potuto vedere e valutare nel merito ma che è comunque inopportuna per l'ora e il contesto in cui è stata programmata e trasmessa.

Le osservazioni del deputato Giulietti circa la necessità di valutare questa vicenda e le relative responsabilità con un rigore paragonabile a quello che fu utilizzato nel caso del servizio del Tg1 sulla pedofilia sono in parte condivisibili, anche se va considerato il ben diverso impatto che possono avere, in particolare sul pubblico dei bambini, immagini scioccanti come quelle trasmesse in quell'occasione rispetto ad una intervista.

In ogni caso è indubbia la centralità della questione posta dal deputato Giulietti, vale a dire quella dell'uniformità delle regole cui devono attenersi i programmi del servizio pubblico, e dell'uniformità delle risposte alle violazioni da parte degli organi direttivi dell'azienda.

A questo proposito egli ritiene, anche se naturalmente la questione dovrà essere valutata dall'Ufficio di presidenza di domani che, ferma restando la possibilità per la Commissione di decidere le audizioni dei responsabili, sarebbe forse più produttivo svolgere invece un dibattito all'interno della Commissione stessa, sulla base di una relazione sul caso Bilancia e sulle problematiche ad esso connesse svolta da un commissario a ciò designato.

Per quanto riguarda poi le questioni sollevate dal senatore Falomi il Presidente fa presente che è certamente possibile una discussione sulla situazione generale della Rai all'interno della quale possono essere proposti documenti che contengano valutazioni sull'operato del Direttore generale, e sui quali ovviamente la maggioranza della Commissione si esprimerà; tuttavia va ricordato che la Commissione non ha poteri diretti né sulla nomina né sulla revoca del Direttore generale, a differenza di quanto avviene per il Consiglio di amministrazione per il quale, con una procedura formalizzata, ella può chiedere una revoca ai Presidenti delle Camere.

Quanto alla questione dell'applicazione delle disposizioni della Commissione, fermo restando che in esse nulla si dice a proposito della satira, egli ritiene però che l'applicazione della lettera *d)* del comma 1 dell'articolo 2 può certamente determinare un impedimento all'utilizzazione in una trasmissione del montaggio di immagini d'archivio di un candidato alle elezioni europee.

La seduta termina alle ore 15,10.

ALLEGATO

Modifiche proposte dalla Sottocommissione permanente per l'accesso al Regolamento per l'accesso radiotelevisivo approvato dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi nella seduta del 30 gennaio 2001

Art. 2.

2.1

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis.* Ciascun soggetto avente titolo può presentare non più di una domanda ogni tre mesi per ciascuna sede di accesso, radiofonica, televisiva e per il mezzo di televideo. Con riferimento in particolare alle trasmissioni o alle iniziative proposte concernenti temi di carattere prevalentemente politico o di attualità politica o sindacale, la Sottocommissione permanente per l'accesso ha la facoltà di escludere le richieste che provengano da soggetti aventi collegamento organico con soggetti che hanno già presentato richiesta nei tre mesi precedenti, o che comunque risultino dirette ad aggirare il divieto di presentazione di più domande nell'arco di tre mesi da parte di uno stesso soggetto. In ogni caso non possono essere mandate in onda trasmissioni recanti dichiarazioni, interviste, o che illustrino l'attività di esponenti politici che abbiano già partecipato ai programmi dell'accesso nei tre mesi precedenti».

Art. 3.

3.1

Al comma 5, alla lettera b), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «garantendo a queste ultime la prevalenza rispetto a quelle di soggetti richiedenti le cui attività presentino comunque aspetti di ordine commerciale ed economico, fermo restando il divieto, ai sensi dell'articolo 6, comma sesto, della legge 14 aprile 1975, n. 103, di utilizzare i programmi dell'accesso a fini di pubblicità commerciale».

3.2

Dopo la lettera d)*, inserire la seguente:*

«*d*-bis) tenere conto dell'effettiva rilevanza nazionale degli organismi richiedenti e delle tematiche da essi proposte, invitandoli se del caso ad indirizzare le loro richieste di partecipazione alle competenti sedi dell'accesso regionale».

Art. 4.

4.1

Al comma 3, sopprimere la lettera b).

4.2

Al comma 3 sopprimere la lettera e).

Art. 5.

5.1

Al comma 1 dopo le parole: «a registrare e trasmettere» *inserire le seguenti*: «, valutando anche l'opportunità tecnica e comunicativa di utilizzare materiale registrato fornito dal soggetto richiedente,»

5.2

Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «La conduzione delle trasmissioni è affidata ad un giornalista della società concessionaria del servizio pubblico. È in ogni caso garantita la facoltà degli accedenti di determinare in modo del tutto autonomo i contenuti della trasmissione che li riguarda, fatte salve, per quanto riguarda le modalità di attuazione del programma, l'autonomia professionale e la libertà di informazione e di critica riconosciute al giornalista a norma dell'articolo 2 della legge 3 febbraio 1963, n. 69.».

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare

MARTEDÌ 27 APRILE 2004

UFFICIO DI PRESIDENZA
INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Riunione n. 51

Presidenza del Presidente
Roberto CENTARO

La riunione inizia alle ore 10,40 e termina alle ore 12,10.

COMITATO PARLAMENTARE
per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato

MARTEDÌ 27 APRILE 2004

Presidenza del Presidente
Enzo BIANCO

La seduta inizia alle ore 13,45.

AUDIZIONI

Audizione del dottor Carlo Panella

Il Comitato procede all'audizione del dottor Carlo PANELLA il quale svolge una relazione e successivamente risponde alle domande poste dal Presidente BIANCO, dai senatori MALABARBA e BRUTTI e dal deputato CICCHITTO.

La seduta termina alle ore 15,15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE per l'infanzia

MARTEDÌ 27 APRILE 2004

Presidenza del Presidente
Maria BURANI PROCACCINI

La seduta inizia alle ore 14,20.

Audizione ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento della Camera, del Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Grazia Sestini, in materia di lavoro minorile
(Svolgimento e conclusione)

Maria BURANI PROCACCINI, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito)

Maria BURANI PROCACCINI, *presidente*, introduce il tema dell'audizione.

Dopo l'intervento del sottosegretario di stato per il lavoro e le politiche sociali, Grazia SESTINI, formulano domande ed osservazioni i deputati Maria BURANI PROCACCINI, *presidente*, Marida BOLOGNESI *(DS-U)* e Carla CASTELLANI *(AN),* cui risponde il sottosegretario.

Maria BURANI PROCACCINI, *presidente,* ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15,20.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 15,20 alle ore 15,25.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sull'affare Telekom-Serbia

MARTEDÌ 27 APRILE 2004

COMMISSIONE PLENARIA

Presidenza del Presidente
Enzo TRANTINO

La seduta inizia alle ore 13,40.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Enzo TRANTINO, *presidente*, comunica che, per il Gruppo Lega Nord Federazione Padana, ha cessato di far parte della Commissione l'onorevole Cesare Rizzi ed è entrato a farne parte l'onorevole Andrea Gibelli, al quale dà il benvenuto.

La Commissione prende atto.

Enzo TRANTINO, *presidente*, comunica che, con lettera del 22 aprile 2004, il Ministro dell'interno Giuseppe Pisanu ha comunicato che, a seguito degli accertamenti effettuati, è risultato che il signor Dojcilo Maslovaric non ha a tutt'oggi presentato alcuna richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato e che lo stesso – del quale è comunicata la residenza in Roma – è titolare di un permesso di soggiorno per coesione familiare.

La Commissione prende atto.

Enzo TRANTINO, *presidente*, comunica che, con lettera del 26 aprile 2004, il Ministro degli affari esteri Franco Frattini, nel confermare la piena disponibilità del suo dicastero a soddisfare le esigenze informative e documentali della Commissione, ha informato, in relazione alla declassificazione da parte della Commissione della corrispondenza tra l'ambasciatore Bascone e il Ministero degli affari esteri, di cui alla sua lettera del 22 aprile, che «la normativa vigente sul segreto di Stato prevede che la

de-classifica di documenti classificati venga deliberata dagli Uffici originatori» e che «è già in corso l'istruttoria affinchè da parte dei competenti Uffici si proceda alla de-classifica delle quattro comunicazioni » citate nella sua lettera.

La Commissione prende atto.

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del regolamento interno, di una proposta di relazione intermedia

(Seguito dell'esame e rinvio)

Enzo TRANTINO, *presidente,* avverte che l'ordine del giorno della seduta odierna reca il seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del regolamento interno, di una proposta di relazione intermedia.
Propone che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito).

Enzo TRANTINO, *presidente*, ricorda che nella seduta di domani, a partire dalle ore 14, proseguirà l'esame (se non sarà richiesta nella seduta odierna la chiusura della discussione generale) e la proposta di relazione sarà posta in votazione.

Il senatore Maurizio EUFEMI *(UDC)* osserva che, nonostante i tentativi di delegittimazione, la Commissione ha operato con senso di responsabilità per indagare su una operazione che ha comportato un'ingente perdita per l'erario. I risultati cui è pervenuta la Commissione non sono stati intaccati dai tentativi di depistaggio, peraltro falliti, e la Commissione non ha alcuna responsabilità se i media hanno utilizzato in modo scandalistico informazioni del tutto frammentarie. Giudica, poi, grave che i politici convocati in Commissione non abbiano sentito il dovere di riferire quanto a loro conoscenza ed abbiano, invece, deposto dinanzi all'Autorità giudiziaria su fatti di natura politica sui quali la magistratura non ha competenza alcuna. Dopo aver sottolineato il conflitto di interessi in cui si sono trovati diversi commissari dei gruppi del centro-sinistra, tra i quali l'onorevole Ranieri e il senatore Lauria, rispettivamente sottosegretari per gli affari esteri e per le comunicazioni all'epoca dei fatti oggetto dell'inchiesta parlamentare, si sofferma sui numerosi quesiti ai quali la Commissione si è trovata a dover dare una risposta, rilevando, tra l'altro, come i compensi erogati ai facilitatori Vitali e Dimitrijevic abbiano nascosto, di fatto, tangenti con varie destinazioni e come gli organi di governo allora in carica fossero informati sulla rischiosità dell'operazione. Sottolinea, in conclusione, l'esigenza di effettuare una valutazione sulla proroga della Commis-

sione, evidenziando al riguardo come una siffatta valutazione spetti comunque al Parlamento nel suo complesso.

Il senatore Giampiero CANTONI *(FI),* nell'associarsi totalmente all'intervento del senatore Eufemi, richiama il passaggio della proposta di relazione nel quale si sottolinea come in Italia si sia sviluppato un «centro di delegittimazione permanente». Stigmatizza, poi, le scelte operate da Prodi, Dini e Fassino, i quali si sono sottratti ai loro doveri, e ricorda che durante i governi del centro-sinistra sono state realizzate privatizzazioni di società pubbliche tradottesi in una loro svendita ai soliti noti. Invita, in conclusione, a procedere nei lavori con le ulteriori rogatorie in corso e con le audizioni di altri soggetti, tra i quali i membri del Collegio Sindacale di Telecom Italia in carica all'epoca dei fatti, sottolineando, a tale ultimo riguardo, di non aver affatto condiviso i giudizi espressi di recente dal Presidente del Collegio Sindacale di Telecom Italia Ferdinando Superti Furga.

Il senatore Giuseppe CONSOLO *(AN),* dopo aver sottolineato di aver presentato sue osservazioni ed integrazioni alla proposta di relazione intermedia, che reputa siano state recepite nel testo, rileva come rappresenti ormai una certezza acquisita l'avvenuta sopravvalutazione di Telekom-Serbia. Auspica, inoltre, che possa aprirsi una seconda fase dei lavori della Commissione nella quale occorrerà dare risposta all'interrogativo relativo ai motivi per i quali è stata acquistata Telekom-Serbia, ritenendo al riguardo che tale operazione non abbia costituito soltanto un pessimo affare ma abbia nascosto dell'altro. Con il concorso del Parlamento, sarà necessario proseguire i lavori anche al fine di approfondire la questione concernente le responsabilità dei membri del collegio sindacale di Telecom Italia in carica all'epoca dei fatti. Sottolinea, conclusivamente, come non serva affermare che Prodi, Dini e Fassino non potevano non sapere, poichè essi dovevano sapere, alla luce di quanto prescrive l'articolo 95 della Costituzione, in materia di responsabilità politica dei membri del Governo. Chiede, infine, al Presidente che la discussione di carattere generale si concluda nella seduta odierna, in modo da poter procedere nella seduta di domani direttamente alla votazione della proposta di relazione intermedia.

Il deputato Andrea GIBELLI *(LNFP)* sottolinea che anche da parte del suo gruppo si avverte la necessità di proseguire nei lavori della Commissione. Nell'associarsi alla richiesta del senatore Consolo di chiusura della discussione di carattere generale, tiene a rimarcare come gli italiani debbano sapere in che modo è stato usato denaro pubblico in quello che è stato un vero e proprio malaffare.

Il senatore Luigi BOBBIO *(AN),* dopo aver osservato come in nessun momento la Commissione abbia fondato i suoi lavori su scritti anonimi, ritiene che resti ancora da chiarire il perchè sia stata conclusa l'operazione

Telekom-Serbia, potendosi i motivi dell'operazione rinvenirsi tanto nell'insipienza politico-amministrativa, quanto nella volontà di favorire la controparte o, infine, in veri e propri motivi di corruzione. Per dare una risposta a tale quesito, occorrerà, pertanto, proseguire nei lavori. Si augura, inoltre, che gli organi di informazione – che finora hanno svilito e sottovalutato i lavori della Commissione, concentrando la loro attenzione esclusivamente sull'aspetto scandalistico e, tutto sommato, marginale della vicenda relativa a Marini – vogliano dedicare un'attenzione più meditata ai puntuali riscontri fin qui svolti dalla Commissione. Ritiene, infine, che i rapporti intrattenuti tra la Commissione e l'Autorità giudiziaria non siano stati corretti, e ciò non certamente per responsabilità della Commissione.

Enzo TRANTINO, *presidente,* dopo aver ringraziato i commissari intervenuti per la puntualità e la competenza delle considerazioni svolte e l'impegno profuso durante i lavori, ed aver elogiato i consulenti per i contributi apportati, dichiara conclusa la discussione di carattere generale ed avverte che la Commissione procederà nella seduta di domani, a partire dalle ore 14 e fino alle ore 15, alla votazione per appello nominale della proposta di relazione intermedia. Avverte, infine, che al termine della seduta di domani convocherà una conferenza stampa per illustrare i contenuti della relazione.

La seduta termina alle ore 14,50.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA

sulle cause dell'occultamento di fascicoli relativi a crimini nazifascisti

MARTEDÌ 27 APRILE 2004

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle ore 14,25 alle ore 14,40.

COMMISSIONE PLENARIA

Presidenza del presidente
Flavio TANZILLI

La seduta inizia alle ore 14,45.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Flavio TANZILLI, *presidente,* propone che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito).

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Flavio TANZILLI, *presidente*, comunica che la Commissione ha acquisito i seguenti atti riservati:

dalla procura generale militare presso la Corte militare di appello, parte della documentazione rinvenuta nel 1994 a palazzo Cesi e riguardante 139 fascicoli trasmessi, successivamente al 1994, alla Procura militare di Torino, identificati con relativo numero di Registro generale notizie di reato.

La Commissione prende atto.

Flavio TANZILLI, *presidente,* comunica che l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione odierna, ha declassificato da riservati a liberi i seguenti documenti: Doc. 11.42, 11.44, 11.77, 11.88, 16.15, 16.21, 16.62, 16. 68, 16.69, 16.80, 16.81, 16.82, 16.84, 16.85, 16.86, 16.87, 16.88, 16.89.

La Commissione prende atto.

Flavio TANZILLI, *presidente*, avverte che, come convenuto nella riunione odierna dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, mercoledì 28 aprile 2004 avranno luogo le audizioni del Procuratore generale militare presso la Corte suprema di Cassazione, dottor Giuseppe Scandurra e del Procuratore generale militare presso la Corte militare di appello, dottor Vindicio Bonagura.

(Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito).

Seguito dell'audizione della professoressa Paola Severino
(Svolgimento e conclusione)

Flavio TANZILLI, *presidente,* introduce il seguito dell'audizione all'ordine del giorno.

Intervengono, per porre domande e formulare osservazioni, il senatore Giampaolo ZANCAN *(VERDI-U)* e il deputato Carlo CARLI *(DS-U)* ai quali risponde la professoressa Paola SEVERINO.

(La Commissione delibera di procedere in seduta segreta. I lavori procedono in seduta segreta. Indi riprendono in seduta pubblica).

Intervengono, per porre domande e formulare osservazioni, il senatore Luigi MARINO *(Misto)* e il deputato Pierantonio ZANETTIN *(FI)* ai quali risponde la professoressa Paola SEVERINO.

Flavio TANZILLI, *presidente*, ringrazia la professoressa Paola Severino, i colleghi intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15,35.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sulle cause dell'inquinamento del fiume Sarno

MARTEDÌ 27 APRILE 2004

13ª Seduta

Presidenza del Presidente
Carmine COZZOLINO

La seduta inizia alle ore 15,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico della seduta odierna.

Audizione del Comandante del Nucleo operativo ecologico dell'Arma dei carabinieri di Napoli, Tenente Massimo Russo

Il PRESIDENTE ringrazia il Tenente Massimo Russo per la disponibilità a corrispondere alle esigenze dell'inchiesta.

Il Tenente RUSSO riferisce in ordine al ruolo, ai compiti e all'attività del Nucleo operativo ecologico dell'Arma dei carabinieri di Napoli.

Intervengono quindi per porre domande i senatori FLAMMIA, DEMASI, MANZIONE, MONTINO e il PRESIDENTE.

Il Tenente RUSSO risponde alle domande avanzate.

I senatori FLAMMIA e MANZIONE e il PRESIDENTE formulano ulteriori quesiti, ai quali risponde il Tenente RUSSO.

Il PRESIDENTE ringrazia il Tenente Massimo Russo per il contributo fornito ai lavori della Commissione e rinvia il seguito dell'audizione ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 16,25.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 27 APRILE 2004

181ª Seduta

Presidenza del Presidente
FALCIER

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Gagliardi.

La seduta inizia alle ore 15,05.

(2869) ***Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2004 n. 80, recante disposizioni urgenti in materia di enti locali***

(Parere su emendamenti all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore presidente FALCIER *(FI)* illustra gli emendamenti riferiti al decreto-legge in titolo e propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda con il relatore.

(2175-B-*bis*) ***Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione,*** approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mazzuca; Giulietti; Giulietti; Foti; Caparini; Butti ed altri; Pistone ed altri; Cento; Bolognesi ed altri; Caparini ed altri; Collè ed altri; Santori; Lusetti ed altri; Carra ed altri; Maccanico; Soda e Grignaffini; Pezzella ed altri; Rizzo ed altri; Grignaffini ed altri; Burani Procaccini; Fassino ed altri; e del disegno di legge d'iniziativa governativa, modificato dal Senato, nuovamente modificato dalla Camera dei deputati, approvato dal Senato, rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica in data 15 dicembre 2003, ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione e nuovamente approvato, con modificazioni, dalla Camera dei deputati

(Parere su emendamenti all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore MALAN *(FI)* illustra gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, che propongono modifiche alle parti di detto disegno di legge oggetto della presente lettura da parte del Senato; si sofferma in particolare sulle numerose proposte emendative che riguardano la definizione del sistema integrato delle comunicazioni (SIC), su quelle che modificano la disciplina concernente il rilascio della concessione edilizia prevista dall'articolo 5, nonché su quegli emendamenti che intervengono in materia di scadenze per il pagamento di sanzioni amministrative. Conclude proponendo alla Sottocommissione di esprimere un parere non ostativo sugli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, per quanto di competenza.

La Sottocommissione approva la proposta del relatore.

(2880) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo internazionale del 2001 sul caffè, con Allegato, adottato a Londra il 28 settembre 2000***

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente FALCIER *(FI)*, in sostituzione del relatore designato, illustra il disegno di legge in titolo e propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Conviene la Sottocommissione.

(2572) ***Sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata, nonché delega al Governo per il conseguente coordinamento con la normativa di settore,*** approvato dalla Camera dei deputati

(1574) ***NIEDDU ed altri. – Misure per la sospensione anticipata del servizio di leva e per l'incentivazione del reclutamento dei volontari nelle Forze armate***

(Parere su testo ed emendamenti alla 4ª Commissione. Esame congiunto. Parere non ostativo sui disegni di legge n. 2572 e 1574. Parere in parte contrario, in parte non ostativo con osservazioni, in parte non ostativo sugli emendamenti)

Il presidente FALCIER *(FI)*, in sostituzione del relatore designato, riferisce sui disegni di legge in titolo e propone di esprimere su entrambi un

parere non ostativo. Dà quindi conto degli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 2572, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

contrario sull'emendamento 17.2, che propone una riserva totale di posti nell'ambito di un concorso pubblico;

non ostativo sull'emendamento 10.3, invitando tuttavia la Commissione di merito a valutare l'opportunità di una sua riformulazione escludendo che si configuri un obbligo in capo alle Regioni alla stipulazione degli accordi ivi previsti e specificando che essi sono richiesti quando destinatari dei proventi dell'accesso gratuito a musei, spettacoli, cinema, teatri e avvenimenti sportivi siano le Regioni stesse ovvero quando gli oneri dell'accesso gratuito di cui si tratta siano assunti dalle medesime Regioni;

non ostativo sui restanti emendamenti.

Concorda la Sottocommissione.

Schema di decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca concernente: «Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei approvato con decreto del Ministro dell'istruzione e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509 (n. 361)

(Osservazioni alla 7ª Commissione. Esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)

Il relatore VALDITARA *(AN)* illustra lo schema di decreto in titolo, emanato in attuazione dell'articolo 17, comma 95, della legge n. 127/1997. Si tratta di un intervento normativo in un ambito riconducibile alla competenza statale in quanto concernente le «norme generali sull'istruzione» che l'articolo 117, comma secondo, lettera *n)*, della Costituzione riserva alla legislazione esclusiva dello Stato e in quanto attuativo dell'articolo 33 della Carta costituzionale; richiamando il parere che il Consiglio di Stato ha reso sullo schema di decreto all'esame, propone di esprimersi in senso favorevole, segnalando alla Commissione di merito l'opportunità di invitare il Governo a inserire nel provvedimento in esame il riferimento all'esplicita abrogazione del decreto ministeriale n. 509 del 1999, di cui si prevede la «sostituzione».

Conviene la Sottocommissione.

Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38, in materia di pesca marittima» (n. 354)

(Osservazioni alla 9ª Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente FALCIER *(FI)* illustra lo schema di decreto legislativo in titolo, segnalando che su di esso non si è ancora espressa, per il richiesto parere, la Conferenza Stato-Regioni; su richiesta del sottosegretario GAGLIARDI, che comunica che detto parere sarà probabilmente reso nella seduta del prossimo 29 aprile, propone alla Sottocommissione di rinviare il seguito dell'esame.

La Sottocommissione concorda con tale proposta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38, in materia di modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura» (n. 355)
(Osservazioni alla 9ª Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente FALCIER *(FI)* illustra lo schema di decreto legislativo in titolo, segnalando che su di esso non si è ancora espressa, per il richiesto parere, la Conferenza Stato-Regioni; su richiesta del sottosegretario GAGLIARDI, che comunica che detto parere sarà probabilmente reso nella seduta del prossimo 29 aprile, propone alla Sottocommissione di rinviare il seguito dell'esame.

La Sottocommissione concorda con tale proposta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante: «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 210, in materia di impianti a fune adibiti al trasporto di persone e relativo al sistema sanzionatorio» (n. 356)
(Osservazioni alla 8ª Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)

Il senatore MAFFIOLI *(UDC)* illustra lo schema di decreto legislativo in titolo, che interviene sulle disposizioni transitorie del decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 210, in materia di impianti a fune adibiti al trasporto di persone. Propone di esprimersi, per quanto di competenza, in senso non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

(2790) ***BUCCIERO ed altri. – Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di illeciti amministrativi e relative sanzioni nonche'introduzione di norme complementari in relazione alla competenza ed al procedimento dinanzi al giudice di pace***
(Parere alle Commissioni 2ª e 8ª riunite. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Il senatore BOSCETTO *(FI)* illustra il disegno di legge in titolo, volto a introdurre interventi correttivi alle norme riguardanti i ricorsi giurisdizionali avverso le sanzioni amministrative riguardanti le infrazioni del codice della strada e la stessa competenza del giudice di pace, come auspicato da un ordine del giorno approvato dal Senato in sede di conversione del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151. Propone alla Sottocommissione di esprimere un parere favorevole, segnalando alle Commissioni di merito l'opportunità di espungere dall'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, il riferimento al comma 3 dell'articolo 204-*bis* del codice della strada, che la

Corte costituzionale ha già dichiarato illegittimo con la recente sentenza n. 114 del 2004.

Conviene la Sottocommissione.

La seduta termina alle ore 15,25.

G I U S T I Z I A (2ª)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 27 APRILE 2004

104ª Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Antonino Caruso, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge e il provvedimento deferiti:

alla 3ª Commissione:

(2842) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador sulla promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma il 25 ottobre 2001,*** approvato dalla Camera dei deputati: parere di nulla osta;

(2844) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dello Zambia in materia di promozione e protezione degli investimenti, fatto a Lusaka il 30 aprile 2003,*** approvato dalla Camera dei deputati: parere di nulla osta;

(2882) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica di Mauritania sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Nouakchott il 5 aprile 2003***, approvato dalla Camera dei deputati: parere di nulla osta;

alla 11ª Commissione:

Schema di decreto legislativo recante: «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 in materia di apparato sanzionatorio dell'orario di lavoro» (n. 362): osservazioni favorevoli.

B I L A N C I O (5ª)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 27 APRILE 2004

318ª Seduta

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio Ventucci e per l'economia e le finanze Vegas.

La seduta inizia alle ore 14,55.

(2873) ***Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, recante interventi urgenti per fronteggiare situazioni di pericolo per la salute pubblica***

(Parere alla 12ª Commissione su emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, in parte non ostativo)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 22 aprile.

Il relatore FERRARA *(FI)* ricorda di aver già illustrato nelle precedenti sedute gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, ribadendo le considerazioni svolte in quella sede.

Il sottosegretario VEGAS, in merito alle osservazioni del relatore, richiama le risposte già fornite nella precedente seduta, precisando che gli emendamenti 1.1 e 1.9, sostituendo l'attuale testo dell'articolo 1, comma 1, lettere *a)* e *c)* del decreto-legge n. 81 del 2004, sono diretti a ripristinare il testo governativo originario (decreto-legge n. 10 del 2004), come modificato dal Senato su indicazione della Commissione bilancio (già atto Senato n. 2701). Al riguardo, evidenzia la necessità di un coordinamento del testo, in quanto la specifica clausola finanziaria contenuta in ciascuno degli emendamenti è riprodotta anche nell'attuale testo del decreto-legge in esame (articolo 2) con riferimento all'intero provvedimento.

Esprime, poi, avviso contrario sull'emendamento 1.5, in quanto la previsione di un'apposita commissione di esperti comporterebbe maggiori

oneri rispetto ai quali non è dato sapere se le risorse indicate a copertura risultino congrue. Occorrerebbe, pertanto, l'acquisizione di una specifica relazione tecnica. Esprime, analogamente, avviso contrario sull'emendamento 1.7, in quanto non risulta chiaro se la costituenda Fondazione riguardi solo l'istituendo Istituto nazionale di genetica molecolare ovvero anche l'Ospedale Maggiore presso il quale dovrebbe trovare sede la suddetta Fondazione. Inoltre, poiché la costituzione della Fondazione presuppone l'apporto di un fondo o di un complesso di beni, non risulta indicato come ciò si realizzerebbe. Evidenzia, infine, la necessità di chiarire se la Fondazione rivesta caratteristiche di interesse nazionale e sia fornita di personalità giuridica di diritto pubblico.

Relativamente all'emendamento 2.0.1, diretto a riproporre la disposizione concernente un programma di *screening* in materia di prevenzione secondaria dei tumori, introdotta dal Senato in sede di conversione del decreto-legge n. 10 del 2004, comportante maggiori oneri pari a 10 milioni di euro per l'anno 2004, 20,975 milioni di euro per l'anno 2005, 20,200 milioni di euro per l'anno 2006, formula poi avviso contrario, in quanto sull'indicato accantonamento del Ministero della salute, per la copertura della disposizione, relativamente all'anno 2004, risultano risorse da destinare a tale finalità pari a soli 5 milioni di euro.

Si esprime, infine, in senso contrario anche sulla proposta 2.0.4, in quanto destina ad altre finalità fondi già previsti dalla legislazione vigente, senza prevedere contestualmente la riduzione delle relative autorizzazioni di spesa, secondo una modalità, quindi, non corretta dal punto di vista contabile. Analogamente, formula avviso contrario sulla proposta 2.0.5, rilevando che la stessa pone nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato, senza adeguata copertura. Non ha, invece, osservazioni sui restanti emendamenti.

Il senatore MICHELINI, *(Aut)* intervenendo sull'emendamento 1.1, osserva che, mentre è condivisibile l'esigenza di riformulare, eventualmente sopprimendola, la copertura di cui al comma 2, è necessario altresì tenere conto che gli oneri di personale richiamati nella proposta hanno carattere permanente e non limitato ad alcuni esercizi.

Il senatore MORO *(LP)* osserva che il comma 2 dell'emendamento 2.0.5 ripropone una fattispecie analoga ad altre già esaminate dalla Sottocommissione, in quanto destina a determinate finalità le somme incamerate dalle strutture del Servizio sanitario nazionale, a fronte di servizi erogati, per le quali somme la legislazione vigente non prevede una specifica destinazione. Chiede, inoltre, chiarimenti in merito alla proposta 3.0.1, non segnalata dal relatore durante la precedente seduta.

Il presidente AZZOLLINI, in replica al senatore Michelini in merito al carattere permanente degli oneri di personale di cui all'articolo 1, precisa che la Sottocommissione ha già tenuto conto di tale aspetto nell'ambito delle condizioni poste, con riferimento all'articolo 81 della Costitu-

zione, nel parere reso sul testo, per quanto attiene alle disposizioni di copertura recate dall'articolo 2 che, come riformulato, valgono anche per la proposta 1.1. Per quanto concerne, poi, i chiarimenti richiesti dal senatore Moro sull'emendamento 3.0.1, fa presente che lo stesso non è stato segnalato, in quanto analogo ad altre proposte su cui la Sottocommissione ha già formulato parere di nulla osta in relazione all'esame del disegno di legge n. 2701, per cui ritiene opportuno confermare tale parere. Infine, esprime avviso favorevole sulla proposta 2.0.1, osservando che i fondi ivi richiamati a copertura sono disponibili e che la contrarietà espressa dal Governo concerne valutazioni di merito sull'utilizzo dei fondi stessi, che non rilevano per i profili di competenza della Sottocommissione.

Tenuto conto delle osservazioni emerse nel dibattito e dei chiarimenti forniti dal Governo, propone pertanto di conferire mandato al relatore a predisporre un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta ad eccezione delle proposte 2.0.4 e 2.0.5, sulle quali il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. La Commissione esprime inoltre parere di nulla osta sulle proposte 1.1 e 1.9 condizionato, ai sensi della suddetta norma costituzionale, rispettivamente, alla soppressione del comma 2 e alla soppressione del terzo e del quarto periodo. Il parere di nulla osta sull'emendamento 1.5, infine, è reso a condizione, ai sensi della medesima norma costituzionale, che dopo le parole: "commissione di esperti costituita", siano inserite le seguenti: ", nei limiti delle risorse di cui alla suddetta autorizzazione di spesa,"».

La Sottocommissione approva, infine, la proposta del Presidente.

(2175-B-*bis*) ***Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI – Radiotelevisione italiana Spa, nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mazzuca; Giulietti; Giulietti; Foti; Caparini; Butti ed altri; Pistone ed altri; Cento; Bolognesi ed altri; Caparini ed altri; Collè ed altri; Santori; Lusetti ed altri; Carra ed altri; Maccanico; Soda e Grignaffini; Pezzella ed altri; Rizzo ed altri; Grignaffini ed altri; Burani Procaccini; Fassino ed altri; e del disegno di legge d'iniziativa governativa, modificato dal Senato, nuovamente modificato dalla Camera dei deputati, approvato dal Senato, rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica in data 15 dicembre 2003, ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione e nuovamente approvato, con modificazioni, dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea su emendamenti. Esame. Parere in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, in parte contrario, in parte non ostativo)

Il relatore NOCCO *(FI)* illustra gli emendamenti trasmessi dall'Assemblea al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, la proposta 25.596, in quanto determina maggiori oneri privi della corrispondente copertura finanziaria, nonché gli emendamenti 25.609, 25.614, 25.615, 25.616, 25.617, 25.618 e 25.619, in quanto determinano

una sfasatura temporale tra oneri e copertura. In relazione alle proposte 25.144 e 25.587, ritiene poi necessario valutare la compatibilità tra la natura delle misure di incentivazione, la cui copertura è a valere sul Fondo speciale di conto capitale e limitata al triennio, e la decorrenza permanente dell'onere, tenendo conto comunque che in relazione alla proposta 25.587 non sussistono adeguate risorse sull' accantonamento del fondo speciale ivi richiamato.

Riscontra, altresì, l'esigenza di valutare gli eventuali effetti finanziari delle proposte 21.2 (in quanto prevede l'istituzione di una Fondazione per il servizio pubblico destinando ad essa il capitale azionario della RAI nonché l'uno per cento dei proventi del canone per le spese di funzionamento), 21.109 (in quanto, mentre nel testo del provvedimento è previsto che il CIPE determini le condizioni dell'offerta delle azioni della RAI ai fini della dismissione della partecipazione dello Stato, nella proposta il prezzo è, secondo quanto indicato alla lettera *d)*, fissato in misura pari alla media dei prezzi dei diritti di acquisto delle azioni stesse) e 25.143 (in quanto prevede che le amministrazioni pubbliche devono destinare il 70 per cento delle somme destinate a fini di comunicazione istituzionale all'acquisto di spazi su quotidiani e periodici). Per quanto attiene alle proposte 21.117 e 21.118, fa presente che stabiliscono una differente destinazione delle risorse della dismissione della partecipazione dello Stato nella RAI rispetto all'ammortamento di titoli di Stato, mentre, in relazione agli emendamenti 25.136 e 25.539, segnala l'esigenza di valutare gli eventuali effetti finanziari per il bilancio dello Stato conseguenti alla previsione, verificate determinate condizioni, di rinunciare ad avvalersi di risorse pubblicitarie su una delle reti della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo.

In relazione alle proposte 25.344 e 25.345, che obbligano il Ministero delle comunicazioni a garantire alla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo le risorse necessarie per realizzare la diffusione delle trasmissioni in tecnica digitale, ritiene necessario verificare se i mezzi finanziari ivi richiamati a copertura (ossia i proventi derivanti dalla privatizzazione della RAI) siano adeguati rispetto alle suddette finalità, tenuto conto delle destinazioni già previste per le medesime risorse (75 per cento al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato e 25 per cento al finanziamento degli incentivi all'acquisto e alla locazione finanziaria dei *decoder* per la ricezione dei programmi digitali). Rileva, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il presidente AZZOLLINI, tenuto conto delle segnalazioni del relatore, propone di conferire mandato allo stesso a redigere un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sulla proposta 25.144 a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che al capoverso 7, prima delle parole: "È istituito", vengano premesse le altre: "Per il

triennio 2004-2006" e che al capoverso 7-*bis* vengano soppresse le parole: "in sede di prima attuazione della presente legge,".

Esprime, infine, parere non ostativo sulle restanti proposte, ad eccezione degli emendamenti 21.109, 21.117 e 21.118, sui quali il parere è contrario, nonché delle proposte 25.596, 25.609, 25.614, 25.615, 25.616, 25.617, 25.618, 25.619, 25.587, 21.2, 25.143, 25.136 e 25.539, sulle quali il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.».

Con l'avviso conforme del sottosegretario VEGAS, la Sottocommissione approva, infine, la proposta del Presidente.

Schema di decreto ministeriale concernente la ripartizione, per l'esercizio finanziario 2004, delle somme iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, relative a contributi in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (n. 358)

(Osservazioni alla 3ª Commissione. Esame. Osservazioni favorevoli)

Su proposta del relatore FERRARA *(FI)*, con l'avviso conforme del GOVERNO, la Sottocommissione esprime osservazioni favorevoli sullo schema di decreto in titolo.

Schema di decreto ministeriale concernente la tabella per l'erogazione del contributo annuale dello Stato per il triennio 2004-2006, in favore degli enti a carattere internazionalistico sottoposti alla vigilanza del Ministero degli affari esteri (n. 359)

(Osservazioni alla 3ª Commissione. Esame. Osservazioni favorevoli)

Su proposta del relatore MORO *(LP)*, con l'avviso conforme del sottosegretario VEGAS, la Sottocommissione esprime osservazioni favorevoli sullo schema di decreto in titolo.

Piano di riparto di una quota dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno 2004, relativo a contributi in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (n. 363)

(Osservazioni alla 7ª Commissione. Esame. Osservazioni favorevoli)

Su proposta del relatore NOCCO *(FI)* con l'avviso conforme del GOVERNO, la Sottocommissione esprime osservazioni favorevoli sul provvedimento in titolo.

SUI LAVORI DELLA SOTTOCOMMISSIONE

Il senatore EUFEMI *(UDC)*, esprime il proprio vivo rammarico per la mancata ripresa dell'esame del disegno di legge n. 1977 nonostante la presentazione, da parte del relatore della Commissione di merito, di un emen-

damento volto a recepire le indicazioni emerse nel corso dei lavori della Sottocommissione. Osserva, al riguardo, come il suddetto provvedimento sia in linea con la Strategia di Lisbona definita dall'Unione europea e sia idoneo a superare, attraverso la previsione di una disciplina generale applicabile ai dipendenti della Pubblica amministrazione, le iniquità derivanti dall'introduzione di norme sulla facoltà di posticipare l'età di pensione limitate ad alcune categorie circoscritte di pubblici dipendenti. Ricorda altresì, in proposito, come la presenza di difformità di trattamento fra i dipendenti della Pubblica amministrazione sia stata oggetto di sue specifiche interrogazioni in ordine alle quali auspica una sollecita risposta da parte del Governo.

Il presidente AZZOLLINI avverte che l'esame del provvedimento richiamato dal senatore Eufemi, così come quello di altri provvedimenti la cui urgenza è segnalata dalle Commissioni competenti per il merito, come i disegni di legge n. 2561, n. 2562 e n. 2563, sull'istituzione di nuove province, e i disegni di legge nn. 470 e connessi, sugli interventi per lo sviluppo delle isole minori, riprenderà a partire dalla prossima seduta. Rileva invece che la questione dello svolgimento dell'interrogazione presentata dal senatore Eufemi dovrà essere posta nella sede competente.

La seduta termina alle ore 15,25.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 27 APRILE 2004

36ª Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Fabbri, ha adottato la seguente deliberazione per lo schema di decreto legislativo deferito:

alla 9ª Commissione:

Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38, in materia di modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura» (n. 355): osservazioni favorevoli con raccomandazione.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

COMMISSIONI 2ª e 4ª RIUNITE

(2ª - Giustizia)
(4ª - Difesa)

Mercoledì 28 aprile 2004, ore 8,30

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– Delega al Governo per la revisione delle leggi penali militari di pace e di guerra, nonché per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare (2493).

– MANZIONE ed altri. – Disposizioni per la tutela dell'integrità fisica e della dignità dei cittadini che prestano servizio militare, anche in relazione al fenomeno del cosiddetto «nonnismo» (1432).

– NIEDDU ed altri. – Riforma dei codici penali militari e dell'ordinamento giudiziario militare (1533).

II. Esame dei disegni di legge:

– PASCARELLA ed altri. – Concessione di amnistia e contestuale depenalizzazione dei delitti di renitenza alla leva e di rifiuto della prestazione del servizio civile (2645).

– FLORINO ed altri. – Modifiche al codice penale militare di pace (2663).

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

Mercoledì 28 aprile 2004, ore 15,30

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – LAURO ed altri. – Istituzione della provincia autonoma dell'arcipelago campano (91).

– PASTORE ed altri. – Istituzione del Consiglio superiore della lingua italiana (993).

– BUCCIERO ed altri. – Norme in tema di giudizi innanzi alla Corte dei conti (1709).

– BERGAMO ed altri. – Contributo statale all'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili, con destinazione all'Istituto formativo per disabili e disadattati sociali (1283).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – LAURO. – Modifica dell'articolo 116 della Costituzione, per costituire in provincia autonoma l'Arcipelago delle isole minori. (1359).

– EUFEMI ed altri. – Modificazioni al comma 1-*bis* dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, in materia di organici, assunzioni di personale e razionalizzazione di organismi pubblici (1977).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BOREA. – Istituzione della provincia interregionale del Cilento-Vallo di Diano (2307).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– Modifiche della legge 25 maggio 1970, n. 352, in materia di *referendum* per il distacco di comuni e province da una regione e per l'aggregazione ad altra regione (2085) *(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fontanini; Foti; Illy ed altri; Moretti e Lenna).*

– BETTAMIO ed altri. – Modifiche agli articoli 42 e 44 della legge 25 maggio 1970, n. 352, in materia di *referendum* di cui all'articolo 132 della Costituzione, per il distacco di comuni e province da una regione e l'aggregazione ad altra regione (1505).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– DATO e AMATO. – Modifiche alle leggi elettorali relative alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica al fine di promuovere una

partecipazione equilibrata di donne ed uomini alle cariche elettive (1732).

– DENTAMARO ed altri. – Modifiche alle leggi elettorali relative alla Camera dei deputati, al Senato della Repubblica, ai Consigli regionali, ai Consigli provinciali e comunali atte ad assicurare alle donne e agli uomini parità di accesso alle cariche elettive (2080).

– ALBERTI CASELLATI. – Disposizioni per l'attuazione del principio delle pari opportunità in materia elettorale (2598).

– e della petizione n. 503 ad essi attinente.

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CONSOLO ed altri. – Modifica dell'articolo 68 della Costituzione (1014).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – FALCIER ed altri. – Modifica dell'articolo 68 della Costituzione (1733).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – COSSIGA. – Integrazione dello *status* dei membri del Parlamento in materia di prerogative e immunità parlamentari (1852).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PASTORE. – Integrazione dell'articolo 68 della Costituzione in tema di sospensione dei procedimenti penali nei confronti dei membri del Parlamento (2304).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CREMA ed altri. – Revisione dell'articolo 68 della Costituzione (2333).

– e delle petizioni nn. 485 e 557 ad essi attinenti.

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – VIZZINI ed altri. - Modifica degli articoli 121 e 126 della Costituzione (2556).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA. – Disposizioni concernenti la forma di governo regionale (1941).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA. – Modifiche ed integrazioni degli articoli 122 e 126 della Costituzione (2025).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CONSIGLIO REGIONALE DELLE MARCHE. – Modifica all'articolo 126 della Costituzione (2651).

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– MARINI. – Istituzione della provincia Sibaritide-Pollino (30) *(Fatto proprio dal Gruppo Misto – componenti di opposizione, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento).*

– PASINATO ed altri. – Istituzione della provincia pedemontana di Bassano del Grappa. (372).

– GIULIANO ed altri. – Istituzione della pronvincia di Aversa (394).

– ZAPPACOSTA ed altri. – Istituzione della provincia di Sulmona (426).

– DEL TURCO ed altri. – Istituzione della provincia di Avezzano (707).

– FALCIER ed altri. – Istituzione della provincia della Venezia Orientale (764).

– BEVILACQUA. – Istituzione della provincia Sibaritide-Pollino (978).

– BASSO e VIVIANI. – Istituzione della provincia della Venezia Orientale (1069).

– TREMATERRA. – Istituzione della provincia di Castrovillari. (1108).

– MAGRI – Istituzione della provincia di Avezzano (1362).

– BATTISTI. – Istituzione della provincia di Sulmona (1691).

– DI SIENA ed altri. – Istituzione della provincia di Melfi (2533).

– e della petizione n. 123 ad essi attinente

VII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– Istituzione della provincia di Monza e della Brianza (2561) *(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputatti Bossi; Schmidt ed altri).*

– BAIO DOSSI. – Istituzione della provincia di Monza e della Brianza (75).

– MONTI. – Istituzione della provincia di Monza e della Brianza (350).

VIII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– Deputati SINISI e Nicola ROSSI. – Istituzione della provincia di Barletta-Andria-Trani (2562) *(Approvato dalla Camera dei deputati).*

– CUTRUFO ed altri. – Istituzione della provincia di Barletta-Andria-Trani (318).

– TATÒ ed altri. – Istituzione della provincia di Barletta-Andria-Trani con capoluogo Barletta (339).

– GRECO. – Istituzione della provincia del Nord Barese-Valle Ofantina (757).

IX. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– Istituzione della provincia di Fermo (2563) *(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Tanoni; Zama).*

– BASTIANONI. – Istituzione della provincia di Fermo (256).

– MAGNALBÒ ed altri. – Istituzione della provincia di Fermo (392).

X. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– BORDON ed altri. – Istituzione di una Commissione di inchiesta sulle cause e sulle responsabilità della mancata protezione del professor Marco Biagi e, in generale, sulla strategia della lotta al terrorismo (1566).

– BOCO ed altri. – Istituzione di una Commissione di inchiesta sulle cause e sulle responsabilità della mancata protezione del professor Marco Biagi (1573).

– VITALI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulle cause della revoca e della mancata riassegnazione di un servizio di protezione al professor Marco Biagi (2463).

XI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– RONCONI. – Semplificazione del procedimento relativo alla sottoscrizione delle liste e delle candidature elettorali (1148).

– FALCIER ed altri. – Semplificazione del procedimento relativo alla sottoscrizione delle liste e delle candidature elettorali (1177).

– TURRONI e MAGNALBÒ. – Modifiche alle leggi per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica in tema di raccolta delle firme per la sottoscrizione delle liste elettorali (1294).

– DE PAOLI. – Nuove norme in materia di sottoscrizione delle liste e delle candidature elettorali (1475).

– BATTISTI ed altri. – Delega al Governo per l'introduzione del voto elettronico, per la disciplina della sottoscrizione per via telematica delle liste elettorali, delle candidature e dei referendum popolari (1620).

XII. Esame dei disegni di legge:

– BASSANINI ed altri. – Norme in materia di dirigenza statale (1966) *(Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Democratici di Sinistra-l'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento).*

– VITALI ed altri. – Modifica dell'articolo 17 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di estensione del diritto di elettorato attivo e passivo ai cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia da al-

meno tre anni e legalmente residenti nel comune per le elezioni degli organi delle circoscrizioni di decentramento comunale (2625).

DIFESA (4ª)

Mercoledì 28 aprile 2004, ore 15

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– Sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata, nonché delega al Governo per il conseguente coordinamento con la normativa di settore (2572) *(Approvato dalla Camera dei deputati).*

– NIEDDU ed altri. – Misure per la sospensione anticipata del servizio di leva e per l'incentivazione del reclutamento dei volontari nelle Forze armate (1574).

II. Esame del disegno di legge:

– FORCIERI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sui casi di morte e gravi malattie che hanno colpito il personale militare italiano impiegato nelle missioni internazionali di pace nella ex Jugoslavia, sulle condizioni della conservazione e sull'eventuale utilizzo di uranio impoverito nelle esercitazioni militari sul territorio nazionale (1196) *(Fatto proprio dal Gruppo parlamentare dei Democratici di sinistra-l'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento).*

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

– NIEDDU ed altri. – Avanzamento degli ufficiali appartenenti ai ruoli delle Forze armate e Corpi armati dello Stato di cui all'articolo 53 della legge 10 maggio 1983, n. 212 (1430).

– Modifica della normativa in materia di stato giuridico e avanzamento degli ufficiali (2866) *(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Lavagnini; Gamba).*

BILANCIO (5ª)

Mercoledì 28 aprile 2004, ore 9 e 14,30

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

– Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente: «Atto di indirizzo recante definizione dei criteri di carattere generale per il coordinamento dell'azione amministrativa del Governo, intesi all'efficace controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica per l'anno 2004» (n. 365).

IN SEDE CONSULTIVA

I. Seguito dell'esame degli emendamenti al disegno di legge:

– Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 80, recante disposizioni urgenti in materia di enti locali (2869).

II. Esame del disegno di legge e dei relativi emendamenti:

– Sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata, nonché delega al Governo per il conseguente coordinamento con la normativa di settore (2572) *(Approvato dalla Camera dei deputati).*

FINANZE E TESORO (6ª)

Mercoledì 28 aprile 2004, ore 15

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sugli aspetti finanziari, monetari e creditizi connessi all'allargamento dell'Unione Europea: audizione della Confederazione Italiana della Piccola e Media Industria.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

– Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2001/24/CE in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi» (n. 357).

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

– Deputato LETTIERI ed altri. – Disciplina delle attività di consulenza su strumenti finanziari (2467) *(Approvato dalla Camera dei deputati).*

ISTRUZIONE (7ª)

Mercoledì 28 aprile 2004, ore 14,30

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

– Conversione in legge del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, recante disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2004-2005, nonché in materia di esami di Stato e di Università (2896).

– Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, recante interventi per contrastare la diffusione telematica abusiva di materiale audiovisivo, nonché a sostegno delle attività cine-

matografiche e dello spettacolo (2912) *(Approvato dalla Camera dei deputati).*

– e della petizione n. 710 ad esso attinente.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

I. Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:

– Proposta di nomina dei membri del Consiglio di amministrazione della Fondazione Centro sperimentale di cinematografia (n. 100).

– Relazione illustrativa della ripartizione, per l'esercizio finanziario 2004, del Fondo unico per gli investimenti – capitolo 7370 – «Fondo unico da ripartire – investimenti patrimonio culturale» dello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali (n. 360).

– Schema di decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca concernente: «Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509» (n. 361).

II. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:

– Piano di riparto di una quota dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno 2004, relativo a contributi in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (n. 363).

– Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: «Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali» (n. 364).

IN SEDE CONSULTIVA

Esame del disegno di legge:

– Ratifica ed esecuzione dell'Accordo istitutivo del Network internazionale di Centri per l'astrofisica relativistica ICRANET in Pescara, con annesso statuto, fatto a Roma il 19 marzo 2003 (2796).

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sui problemi dello spettacolo: audizione di rappresentanti della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

Mercoledì 28 aprile 2004, ore 8,30 e 15

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla situazione infrastrutturale del Paese e sull'attuazione della normativa sulle grandi opere: audizione dei vertici della società Stretto di Messina Spa in merito all'avanzamento delle procedure per la realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina.

IN SEDE REFERENTE

Esame del disegno di legge:

– Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza di grandi dighe (2901) *(Approvato dalla Camera dei deputati).*

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

– Schema di decreto legislativo recante: «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 210, in materia di impianti a fune adibiti al trasporto di persone e relativo al sistema sanzionatorio» (n. 356).

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

Mercoledì 28 aprile 2004, ore 15

INTEGRAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

Votazione per l'elezione di un Senatore Segretario.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:

– Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38, in materia di pesca marittima» (n. 354).

– Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38, in materia di modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura» (n. 355).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. – Indicazione obbligatoria nell'etichettatura dell'origine dei prodotti alimentari (2601).

– SPECCHIA e ZAPPACOSTA. – Indicazione obbligatoria nell'etichettatura dell'origine dei prodotti alimentari (2152).

– ROLLANDIN ed altri. – Indicazione obbligatoria nell'etichettatura dell'origine dei prodotti alimentari (2171).

– MAGNALBÒ. – Indicazione obbligatoria nell'etichettatura dell'origine dei prodotti alimentari (2197).

– MINARDO. – Indicazione obbligatoria nell'etichettatura dell'origine dei prodotti alimentari (2342).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

– DE PETRIS ed altri. – Modificazioni alla disciplina delle denominazioni d'origine dei vini (1730) *(Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Verdi-L'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento).*

– DE PETRIS ed altri. – Disciplina dell'acquacoltura biologica (2483) *(Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Verdi-L'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento).*

– MARINI. – Affissione simultanea del prezzo d'acquisto al produttore e del prezzo di vendita al consumatore dei prodotti ortofrutticoli ed olivicoli provenienti da zone ad indicazione geografica protetta (31).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– RONCONI ed altri. – Modifiche alla legge 28 ottobre 1999, n. 410, in materia di ordinamento dei consorzi agrari (1794).

– BALBONI e BONATESTA. – Modifica dell'articolo 5, comma 4, della legge 28 ottobre 1999, n. 410, concernente i consorzi agrari provinciali (638).

IV. Esame del disegno di legge:

– Calogero SODANO ed altri. – Istituzione dell'Istituto sperimentale del verde autoctono (1825).

INDUSTRIA (10ª)

Mercoledì 28 aprile 2004, ore 15,30

IN SEDE REFERENTE

Esame del disegno di legge:

– BIANCONI ed altri. – Disciplina dei servizi sostitutivi di mensa aziendale (2855).

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

Mercoledì 28 aprile 2004, ore 15

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

– Schema di decreto legislativo recante: «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 in materia di apparato sanzionatorio dell'orario di lavoro» (n. 362).

IGIENE E SANITÀ (12ª)

Mercoledì 28 aprile 2004, ore 15

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

– TOMASSINI. – Istituzione della funzione di coordinamento per le professioni infermieristiche ed individuazione di alcuni profili tecnico professionali operanti nella sanità veterinaria (1645).

– STIFFONI ed altri. – Norme in materia di incentivi allo sviluppo del mercato dei farmaci generici (355) *(Fatto proprio dal Gruppo parlamentare della Lega padana, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento).*

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– COLETTI ed altri. – Norme a tutela delle persone affette da malattie rare e genetiche e a sostegno della ricerca farmaceutica (1040) *(Fatto proprio dal Gruppo parlamentare della Margherita-DL-L'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento e indicato dai Gruppi parlamentari dell'opposizione, ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del Regolamento).*

– PEDRINI ed altri. – Disciplina della ricerca e della produzione di «farmaci orfani» (1147).

– DI GIROLAMO ed altri. – Norme a sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani (1318).

– TOMASSINI. – Incentivi alla ricerca e accesso alle terapie nel settore delle malattie rare. Applicazione dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 141/2000 del 16 dicembre 1999 (1388).

III. Esame dei disegni di legge:

– GIRFATTI. – Norme in materia di attività di ricerca e cura delle malattie rare (2352).

– SCALERA. – Destinazione di una quota del Fondo sanitario nazionale a salvaguardia della dignità della vita e dei diritti delle persone affette da malattie rare. Interventi urgenti a integrazione del regolamento di cui al decreto ministeriale 18 maggio 2001, n. 279, in materia di istituzione della rete nazionale delle malattie rare e di esenzione dalla partecipazione al costo delle relative prestazioni sanitarie (2340).

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

Mercoledì 28 aprile 2004, ore 15

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– LAURO ed altri. – Interventi per lo sviluppo delle isole minori (470).

– PACE ed altri. – Norme quadro per lo sviluppo delle isole minori (813).

– BONGIORNO ed altri. – Interventi straordinari per lo sviluppo della rete delle isole minori (1222) *(Fatto proprio dal Gruppo parlamentare di Alleanza Nazionale, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento).*

– ROTONDO ed altri. – Norme quadro per uno sviluppo sostenibile delle isole minori (1446).

– DETTORI ed altri. – Legge quadro per la salvaguardia ambientale delle isole minori (1450).

– e della petizione n. 135 ad essi attinente.

COMMISSIONE SPECIALE
in materia di infanzia e di minori

Mercoledì 28 aprile 2004, ore 14

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sull'assistenza prestata ai minori in stato di abbandono da parte di istituti pubblici e privati e di comunità di tipo familiare: audizione dell'Assessore Regionale alla Sanità e ai Servizi Sociali per la Regione Puglia, dell'Assessore Regionale alle Politiche Sociali per la Regione Toscana e dell'Assessore Regionale alle Politiche Sociali per la Regione Veneto.

COMMISSIONE STRAORDINARIA
per la tutela e la promozione dei diritti umani

Mercoledì 28 aprile 2004, ore 14

PROCEDURE INFORMATIVE

Comunicazioni del sottosegretario di Stato per la giustizia Jole Santelli, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, del Regolamento, sui problemi dell'adeguamento dell'ordinamento italiano alle norme del Trattato sulla Corte Penale Internazionale.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Mercoledì 28 aprile 2004, ore 14

– Audizione del Direttore di Rai Fiction.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

Mercoledì 28 aprile 2004, ore 8,30

INDAGINE CONOSCITIVA

Sui risultati dell'esame dei bilanci consuntivi per il 2002 e preventivi per il 2003 degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale:

– Seguito dell'audizione del professor Vincenzo Mungari e del dottor Maurizio Castro, Presidente e Direttore generale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse

Mercoledì 28 aprile 2004, ore 14 e 14,30

ORE 14

– Audizione del sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ariano Irpino, Daniela Tognon.

ORE 14,30

– Audizione del presidente dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), Leonardo Domenici.

AL TERMINE

– Esame del documento sulla nozione giuridica del termine rifiuto.

COMITATO PARLAMENTARE
di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione

Mercoledì 28 aprile 2004, ore 14

Indagine conoscitiva sulla gestione comune delle frontiere e sul contrasto all'immigrazione clandestina in Europa:

– audizione del segretario generale del Ministero degli affari esteri, ambasciatore Umberto Vattani.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sull'affare Telekom-Serbia

Mercoledì 28 aprile 2004, ore 13,50 e 14

ORE 13,50

– Comunicazioni del Presidente.

ORE 14

– Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del regolamento interno, e votazione di una proposta di relazione intermedia.

€ 5,76